

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



Matrice dei conti

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

MATRICE DEI CONTI

Circolare n. 272 del 30 luglio 2008

Aggiornamenti (*):

1° Aggiornamento del 10 dicembre 2009 – ristampa integrale

2° Aggiornamento del 9 febbraio 2011: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.2 a B.5, da B.9 a B.11, da B.18 a B.29, da B.39 a B.40, da C.2 a C.10, da C.18 a C.25, da C.40 a C.42 **Sezione I:** pagg.: da I.1.1.4 a I.1.1.5, da I.1.1.8 a I.1.1.11, I.1.1.15, I.2.1.8, I.3.1.3, da I.3.1.7 a I.3.1.15, da I.3.1.28 a I.3.1.29, I.3.1.43, I.3.1.45, da I.3.1.62 a I.3.1.64, da I.3.1.67 a I.3.1.68, I.4.1.4, I.4.1.7, I.4.1.9 **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.8 a II.1.1.9, II.1.1.19, II.1.1.21, II.1.1.30, II.1.2.5, da II.1.2.8 a II.1.2.9, da II.1.2.14 a II.1.2.15, II.1.3.9, II.1.3.15, da II.2.1.19 a II.2.1.20, da II.3.1.25 a II.3.1.26, da II.3.1.36 a II.3.1.37, da II.3.1.47 a II.3.1.49, da II.3.1.54 a II.3.1.55, II.3.1.58, II.4.1.9, II.4.1.11, da II.4.2.7 a II.4.2.8, da II.4.2.11 a II.4.2.12, da II.4.2.14 a II.4.2.18, da II.4.2.30 a II.4.2.31, II.4.2.34 **Sezione III:** pagg.: III.1.1.13, III.3.1.6, da III.3.2.9 a III.3.2.11, da III.3.2.39 a III.3.2.40, III.3.2.57, III.3.4.22, III.3.4.24 **Sezione IV:** pagg.: da IV.1.1.3 a IV.1.1.6, da IV.1.1.8 a IV.1.1.12, IV.2.1.6, da IV.3.1.4 a IV.3.1.7.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.6 a B.8, da B.12 a B.17, da B.30 a B.38, da B.41 a B.48, da C.11 a C.17, da C.26 a C.39 **Sezione I:** pagg.: da I.3.1.16 a I.3.1.27, da I.3.1.30 a I.3.1.42, I.3.1.44, da I.3.1.46 a I.3.1.61, da I.3.1.65 a I.3.1.66 **Sezione II:** pagg.: da II.3.1.38 a II.3.1.46, da II.3.1.50 a II.3.1.53, da II.3.1.56 a II.3.1.57 **Sezione IV:** pagg.: IV.1.1.7, da IV.1.1.13 a IV.1.1.18, da IV.3.1.8 a IV.3.1.10.

3° Aggiornamento del 23 dicembre 2011: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: A.16, B.7, B.11, da B.37 e B.38, da C.2 a C.14, da D.2 a D.3 **Sezione I:** pagg.: I.1.1.4, I.3.1.7, I.3.1.22, I.3.1.32, I.3.1.65 **Sezione II:** pagg.: II.1.1.11, II.1.1.15, da II.1.3.1 a II.1.3.12, II.1.4.1 a II.1.4.18, II.2.1.9, da II.3.1.28 a II.3.1.33, II.3.1.39, da II.3.1.57 a II.3.1.58, da II.3.1.60 a II.3.1.64, II.4.2.22 **Sezione III:** pagg.: da III.3.2.1 a III.3.2.4, da III.3.2.14 a III.3.2.16, III.3.2.18, da III.3.2.28 a III.3.2.31, da III.3.2.38 a III.3.2.39, da III.3.2.53 a III.3.2.58 **Sezione IV:** pagg.: IV.1.1.4, IV.2.1.6, IV.2.1.10, IV.4.2.1.13, da IV.4.1.5 a IV.4.1.8, IV.4.1.12, IV.4.1.14, IV.4.1.17, IV.4.1.20

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da A.17 a A.18, da C.15 a C.46, D.4 **Sezione I:** pagg.: da I.3.1.8 a I.3.1.10, da I.3.1.66 a I.3.1.68 **Sezione II:** pagg.: da II.1.5.1 a II.1.5.10, da II.1.6.1 a II.1.6.6, da II.3.1.34 a II.3.1.38, da II.3.1.40 a II.3.1.56, II.3.1.59, III.3.2.17, III.3.2.19, III.3.2.53 **Sezione IV:** pagg.: IV.2.1.14, da IV.4.1.9 a IV.4.1.11, IV.4.1.13, da IV.4.1.15 a IV.4.1.16, da IV.4.1.18 a IV.4.1.19, da IV.4.1.21 a IV.4.1.22.

(*) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 40742, 40743, 40712.14, 40713.14, 407114, 40715.14, 40720.12, 40721.12, 40722.12, 40723.12, 58170.02, 58170.06, 58435.12, 58460.09, 58460.11, 58460.13, 58460.15, 58633.06, 58633.08, 58633.10, 58675.02, 58675.04, 58855.02, 58855.06, 59530.08, 59566.02, 59566.08, 59566.22, 59566.28, 59566.32, 59566.38, 59566.42, 59566.48, 59568.04, 59568.06, 59568.08, 59568.10, 59568.24, 59568.26, 59568.28, 59568.30, 59576, 59580.06, 59580.08, 59580.10, 59580.12, 59580.14, 59582.08, 59582.10, 59584.12, 59586, 59592.02.

4° Aggiornamento del 18 dicembre 2012: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da A.9 a A.10, A.14, da B.8 a B.9, da B.12 a B.13, da B.16 a B.17, B.19, da B.22 a B.23, B.33, da B.39 a B.40, B.42, da C.3 a C.7, C.31, da C.35 a C.55 **Sezione I:** pagg.: I.1.1.7, da I.1.1.11 a I.1.1.12, da I.1.1.20 a I.1.1.22, da I.2.1.3 a I.2.1.4, da I.2.1.6 a I.2.1.7, da I.2.1.11 a I.2.1.12, da I.3.1.14 a I.3.1.15, I.3.1.23, I.3.1.28, da I.3.1.30 a I.3.1.31, da I.3.1.33 a I.3.1.34, a da I.3.1.66 a I.3.1.68, I.4.1.5 **Sezione II:** pagg.: II.1.1.7, II.1.1.19, da II.1.1.21 a II.1.1.22, da II.1.3.3 a II.1.3.7, da II.1.3.11 a II.1.3.13, II.1.4.18, da II.3.1.60 a II.3.1.62, II.4.1.7, da II.4.2.7 a II.4.2.8, II.4.2.20, II.4.2.22, II.4.2.29, da II.4.2.35 a II.4.2.36, II.5.1.4, II.5.1.17, da II.5.1.28 a II.5.1.30 **Sezione III:** pagg.: III.1.1.9, III.1.1.15, III.1.1.17, III.3.2.36, da III.3.2.55 a III.3.2.56, III.3.4.12.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.10 a B.11, da B.20 a B.21, da B.24 a B.25, B.41, da B.43 a B.48, da C.8 a C.14, C.56 **Sezione I:** pagg.: I.2.1.8, da I.2.1.13 a I.2.1.14, da I.3.1.69 a I.3.1.70 **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.23 a II.1.1.32, da II.1.3.8 a II.1.3.10, da II.1.3.14 a II.1.3.16.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58020.22, 58030.20, 58045.26, 58160.02, 58160.04, 58165.02, 58165.04, 58185, 58190, 58446.02, 58446.06, 58446.10, 58446.12, 58446.14, 58446.18, 58446.22, 58446.26, 58446.30, 58446.34, 58446.38, 58446.42, 58446.46, 58446.50, 58446.54, 58446.58, 58446.62, 58446.66, 58446.70, 58446.74, 58446.78.

5° Aggiornamento del 16 luglio 2013: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da A.4 a A.9, A.11, A.14, da B.10 a B.12, B.39, da C.3 a C.14 **Sezione I:** pagg.: I.3.1.7, I.3.1.9, I.3.1.25, da I.3.1.46 a I.3.1.62, da I.3.1.68 a I.3.1.72 **Sezione II:** pagg.: II.1.1.9, da II.1.1.32 a II.1.1.36, II.3.1.11, II.3.1.33, da II.3.1.36 a II.3.1.37, da II.3.1.47 a II.3.1.50, da II.3.1.67 a II.3.1.78, II.4.2.8, II.4.2.35 **Sezione III:** pagg.: da III.3.2.3 a III.3.2.4, da III.3.2.15 a III.3.2.18, III.3.2.20, III.3.2.22, III.3.2.24, III.3.2.26, III.3.2.28, da III.3.2.30 a III.3.2.40, da III.3.2.63 a III.3.2.64, da III.3.4.27 a III.3.4.28, da III.7.1.1 a III.7.1.8 **Sezione IV:** pagg.: da IV.7.1.1 a IV.7.1.8.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.13 a B.38, da B.40 a B.48 **Sezione I:** pagg.: da I.3.1.73 a I.3.1.76 **Sezione II:** pagg.: da II.3.1.38 a II.3.1.46, da II.3.1.51 a II.3.1.66 **Sezione III:** pagg.: da III.3.2.5 a III.3.2.14, III.3.2.19, III.3.2.21, III.3.2.23, III.3.2.25, III.3.2.27, III.3.2.29, da III.3.2.41 a III.3.2.62.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58218.00, 58308.02, 58308.04, 58650.02, 58720.02, 58720.10, 58725 da 02 a 14, 40712.30, 40713.30, 40714.32, 40715.32, 40716.30, 40717.30, 40718.30, 40719.30, 40720.12, 40720.26, 40721.12, 40721.26, 40722.12, 40722.28, 40723.12, 40723.28, 40724.09, 40724.22, 40725.09, 40725.22, 40726.11, 40726.28, 40727.11, 40727.28.

6° Aggiornamento del 30 settembre 2014: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: A.5, da A.7 a A.8, da A.10 a A.12, da A.14 a A.15, da A.17 a A.18, B.5, da B.13 a B.14, da B.17 a B.18, da B.23 a B.24, B.34, B.37, B. 40, C.6, C.10, C.12, C.16, C.31, D.2 **Sezione I:** pagg.: da I.1.1.4 a I.1.1.12, da I.1.1.20 a I.1.1.22, da I.2.1.6 a I.2.1.8, da I.2.1.11 a I.2.1.14, da I.3.1.4 a I.3.1.5, da I.3.1.11 a I.3.1.18, I.3.1.65, I.3.1.80, da I.4.1.1 a I.4.1.4 **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.15 a II.1.1.16, II.1.1.35, da II.3.1.3 a II.3.1.5, da II.3.1.8 a II.3.1.9, da II.3.1.12 a II.3.1.14, da II.3.1.16 a II.3.1.21, da II.3.1.28 a II.3.1.30, da

II.3.1.35 a II.3.1.36, da II.3.1.39 a II.3.1.40, II.3.1.47, da II.3.1.54 a II.3.1.56 **Sezione III:** pag.: III.6.1.14
Sezione IV: pagg.: da IV.1 a IV.2.

pagine eliminate: **Sezione I:** pagg.: da I.4.1.5 a I.4.1.11 **Sezione II:** pagg.: da II.1.3.15 a II.1.3.16
Sezione IV: pagg.: da IV.1.1.1 a IV.7.1.8.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: A.6, da B.25 a B.29, da C.17 a C.19 **Sezione I:** pagg.: da I.3.1.19 a I.3.1.64, da I.3.1.66 a I.3.1.79 **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.17 a II.1.1.34, II.1.1.36, da II.3.1.22 a II.3.1.27, da II.3.1.31 a II.3.1.34, II.3.1.37, da II.3.1.41 a II.3.1.46, da II.3.1.48 a II.3.1.53, da II.3.1.57 a II.3.1.80.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58020.25, 58045.27, 58625.02, 58625.04, 58625.06, 58625.08, 58665.02, 58665.04, 58665.06, 58665.08, 58735.00, 40990.

7° Aggiornamento del 20 gennaio 2015: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: A.9, A.11, da B.6 a B.12, B.22, B.24, B.30, da B.36 a B.37, da C.3 a C.6, da C.10 a C.12, C56, E2 **Sezione I:** pagg.: I.3.1.4, I.3.1.40, I.3.1.44, **Sezione II:** II.1.1.5, II.1.1.32, pagg.: da II.1.2.3 a II.1.2.7, II.1.3.3, II.1.3.8, II.1.4.3, II.1.4.5, da II.1.4.8 a II.1.4.9, II.4.2.30 **Sezione III:** pagg.: III.1.1.4, III.2.1.17, da III.3.2.3 a III.3.2.45, da III.3.2.47 a III.3.2.62, III.3.2.66, da III.3.2.68 a III.3.2.72, da III.3.3.3 a III.3.3.6, da III.3.3.10 a III.3.3.13, III.3.4.11, da III.3.4.24 a III.3.4.25, da III.3.5.5 a III.3.5.12, da III.6.1.17 a III.6.1.20

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: B23, da B.25 a B.29, da B.31 a B.35, da E3 a E8 **Sezione II:** pagg.: da II.1.2.8 a II.1.2.20, da II.1.3.4 a II.1.3.7, II.1.4.4, da II.1.4.6 a II.1.4.7, II.4.2.31 **Sezione III:** pagg.: III.3.2.46, da III.3.2.63 a III.3.2.65, III.3.2.67, da III.3.4.26 a III.3.4.28, da III.3.5.13 a III.3.5.14,

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58365, 40700, 40701, 40702, 40703, 40704, 40707, 40709, 40712, 40713, 40714, 40715, 40716, 40717, 40718, 40719, 40720, 40721, 40722, 40723, 40724, 40725, 40726, 40727, 40730, 40731, 40732, 40747, 40734, 40736, 40737, 40739, 40741, 40746, 40752, 40765, 40766, 40767, 40772, 40773, 40812.32, 40812.34, 40812.36, 40812.38, 40812.40, 40812.42, 40827.02, 40827.04, 40827.06, 40827.08, 40827.10, 40827.12, 40827.14, 40827.16, 40847, 40848, 40850, 40851, 40994.01, 40994.03, 40994.05, 40994.07, 40994.09, 40994.11

8° Aggiornamento del 15 marzo 2016: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da A.1 a A.20, da B.6 a B.12, da B.19 a B.20, da C.3 a C.4, C.32, da D.1 a D.8 **Sezione I:** pagg.: I.1.1.15, da I.3.1.11 a I.3.1.12, da I.3.1.16 a I.3.1.18, I.3.1.22, da I.3.1.27 a I.3.1.35 **Sezione II:** pagg.: II.1.1.8, II.1.1.15, II.1.1.27, da II.1.2.3 a II.1.2.6, II.1.2.9, II.1.2.11, II.1.2.13, da II.3.1.81 a II.3.1.82, da II.5.1.4 a II.5.1.30 **Sezione III:** pagg.: da III.1.1.1 a III.16.1.8.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.21 a B.25, C.5 **Sezione I:** da I.3.1.36 a I.3.1.84 **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.16 a II.1.1.26, da II.1.1.28 a II.1.1.38.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 40601, 40603, 40605, 40607, 40609, 40615, 40617, 40619, 40621, 40623, 40627, 40629, 40631, 40635, 40649, 40651, 40653, 40655, 40657, 40661, 40663, 40667, 40669, 40671, 40679, 41061.30, 41061.34, 41061.42, 41062.30, 41062.34, 41062.42, 40815, 40816, 40819, 40827, 40829, 40866, 40868, 40870, 40872, 40874, 40878, 40882, 40884, 40886, 40900, 40902, 40904, 40908, 40912, 40926, 40928, 40930,

40932, 40934, 40936, 40940, 40944, 40946, 40948, 40958, 40960, 40962, 40964, 40966, 40982, 40983, 40986, 40987, 40979, 40995, 40996, 40999, 41000, 41002.

9° Aggiornamento del 20 dicembre 2016: pagine modificate: *Avvertenze Generali:* pagg.: da B.5 a B.13, da C.23 a C.28, da C.30 a C.31; *Sezione I:* pagg.: da I.1.1.9 a I.1.1.10, I.1.1.20, da I.3.1.12 a I.3.1.13, I.3.1.16; *Sezione II:* pagg.: II.2.1.3; II.2.1.5, II.2.1.7; II.2.1.10; II.2.1.12; II.2.1.17, da II.2.1.22 a II.2.1.24, II.4.2.28; *Sezione III:* pagg.: III.1.3.9, da III.1.4.3 a III.1.4.4, da III.1.18.3 a III.1.18.4, da III.1.19.4 a III.1.19.5, da III.1.19.9 a III.1.19.10, da III.1.19.14 a III.1.19.15, da III.1.19.17 a III.1.19.18, da III.1.19.22 a III.1.19.24, da III.1.19.27 a III.1.19.29, da III.1.19.33 a III.1.19.34, da III.1.19.38 a III.1.19.39, da III.1.20.4 a III.1.20.5, da III.1.20.9 a III.1.20.10, da III.1.20.14 a III.1.20.15, da III.1.20.19 a III.1.20.20, da III.1.20.24 a III.1.20.25, da III.1.20.29 a III.1.20.30, da III.1.20.33 a III.1.20.35, da III.1.20.38 a III.1.20.40, da III.1.20.44 a III.1.20.45, da III.1.20.49 a III.1.20.50, da III.2.1.16 a III.2.1.17, III.2.1.26, da III.3.2.10 a III.3.2.12, III.4.2.11, da III.4.4.3 a III.4.4.4, III.4.4.13, III.4.4.15, III.5.3.9, III.5.4.3, III.5.4.5, III.5.6.14, da III.5.12.3 a III.5.12.5, III.5.12.7, da III.5.12.12 a III.5.12.15, da III.5.12.17 a III.5.12.20, da III.5.13.9 a III.5.13.14, da III.5.18.3 a III.5.18.4, da III.5.19.4 a III.5.19.5, da III.5.19.9 a III.5.19.10, da III.5.19.14 a III.5.19.15, da III.5.19.17 a III.5.19.18, da III.5.19.22 a III.5.19.24, da III.5.19.27 a III.5.19.29, da III.5.19.33 a III.5.19.34, da III.5.19.38 a III.5.19.39, da III.5.20.4 a III.5.20.5, da III.5.20.9 a III.5.20.10, da III.5.20.14 a III.5.20.15, da III.5.20.19 a III.5.20.20, da III.5.20.24 a III.5.20.25, da III.5.20.29 a III.5.20.30, da III.5.20.33 a III.5.20.35, da III.5.20.38 a III.5.20.40, da III.5.20.44 a III.5.20.45, da III.5.20.49 a III.5.20.50, da III.6.1.18 a III.6.1.19, III.6.1.28, da III.7.2.10 a III.7.2.12, III.8.2.11, da III.8.4.3 a III.8.4.4, III.8.4.17, III.8.4.19, III.11.2.4, III.11.2.6, da III.11.2.70 a III.11.2.72, da III.11.3.10 a III.11.3.11, III.11.3.13, da III.11.4.8 a III.11.4.13, III.11.4.23, da III.11.4.23 a III.11.4.28.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. *Avvertenze Generali:* pagg.: da B.14 a B.50, C.29, da C.32 a C.58; *Sezione I:* da I.1.1.21 a I.1.1.22, da I.3.1.14 a I.3.1.15; *Sezione II:* pagg.: II.2.1.4, II.2.1.6, da II.2.1.8 a II.2.1.9, II.2.1.11, da II.2.1.13 a II.2.1.16, da II.2.1.18 a II.2.1.21; *Sezione III:* pagg.: III.4.2.12, III.5.12.6, da III.5.12.8 a III.5.12.11, III.5.12.16, da III.5.12.21 a III.5.12.22, da III.5.13.15 a III.5.13.24, III.8.2.12, da III.8.4.5 a III.8.4.16, III.8.4.18, da III.8.4.20 a III.8.4.22, da III.11.2.73 a III.11.2.76, III.11.3.12, da III.11.4.14 a III.11.4.22.

10° Aggiornamento del 28 dicembre 2017 – revisione integrale.

11° Aggiornamento dell'11 dicembre 2018 – pagine modificate: *Avvertenze Generali:* pagg.: da A.3 a A.4, C.16, C.18, C.36, C.41, da C.43 a C.50, D.7, da E.4 a E.5; *Sezione I:* pagg.: I.1.1.7, I.1.1.9, I.1.1.18, I.2.1.2; *Sezione II:* pagg.: da II.1.1.26 a II.1.1.27, II.1.2.2, da II.1.2.8 a II.1.2.9, II.1.3.2, II.1.3.7, II.1.4.4, da II.1.4.7 a II.1.4.8, II.3.1.59, II.4.2.30, *Sezione III:* pagg.: da III.2.1.2 a III.2.1.3, III.3.1.7, III.4.1.3, III.4.2.2, III.4.2.6, da III.4.2.10 a III.4.2.11, III.4.2.13, da III.4.2.17 a III.4.2.18, III.4.2.20, III.4.2.41, III.4.2.44, da III.4.2.59 a III.4.2.60, III.4.2.67, da III.4.2.73 a III.4.2.78, da III.4.2.91 a III.4.2.94, III.4.2.96, III.4.4.19, III.5.1.2, da III.5.1.7 a III.5.1.10, III.5.1.13, da III.5.1.15 a III.5.1.16, III.6.1.3, da III.6.1.7 a III.6.1.11, da III.6.1.13 a III.6.1.14, III.7.1.12, III.7.1.14, III.8.1.5, III.8.1.7, III.8.1.9, III.8.1.11.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. *Avvertenze Generali:* pagg.: da C.19 a C.35, da C.37 a C.40, C.42, da C.51 a C.57, da E.6 a E.7; *Sezione I:* pagg.: I.1.1.8; *Sezione II:* pagg.: da II.1.1.28 a II.1.1.30, II.1.2.3, da II.1.3.3 a II.1.3.6, da II.1.4.5 a II.1.4.6, II.4.2.31, *Sezione III:* pagg.: III.4.1.4, da III.4.2.3 a III.4.2.5, da III.4.2.7 a III.4.2.9, III.4.2.12, III.4.2.14, III.4.2.19, III.4.2.21, da III.4.2.42 a III.4.2.43, da III.4.2.45 a III.4.2.46, III.4.2.68, III.4.2.72, III.4.2.79, III.4.2.97, III.4.4.20, da III.5.1.11 a III.5.1.12, III.5.1.14, da III.5.1.17 a III.5.1.20, III.6.1.2, III.6.1.12, da III.6.1.15 a III.6.1.17, III.7.1.13, III.7.1.15, III.8.1.6, III.8.1.8, III.8.1.10, III.8.1.12.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58373.10, 58373.26, 58376.06, 58376.10, 41063.10, 40895.04, 40895.08, 40895.12, 40895.16,

40895.20, 40895.24, 40895.32, 40895.36, 40896.06, 40896.12, 40941.04, 40941.08, 40941.12,
40941.16, 40941.28, 40941.32, 40945.04, 40945.08, 40945.16, 40945.20, 40954.06.

INDICE

AVVERTENZE GENERALI

A) ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE	A.1
1) Destinatari	A.2
2) Struttura della matrice dei conti	A.3
3) Regole generali di compilazione	A.5
4) Modalità e termini di invio	A.7
5) Classificazione delle informazioni rispetto alla “residenza” e alla “valuta”	A.9
6) Succursali italiane di banche estere	A.11
7) Classificazione delle operazioni per settori e gruppi di attività economica	A.13
8) Bancoposta	A.14
9) Regole di cancellazione delle attività finanziarie	A.15
10) Dati di flusso	A.16
Allegato A – Lettera di attestazione	A.17
B) DATI STATISTICI - REGOLE RIGUARDANTI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI	B.1
1) Operazioni di cessione di attività finanziarie	B.2
2) Qualità del credito	B.7
3) Contrattazioni di depositi e finanziamenti in euro e in valuta. Negoziazioni di valuta, disposizioni di bonifico e di giroconto	B.14
4) Operazioni in “pool”	B.16
5) Titoli e derivati	B.18
6) Strumenti finanziari strutturati	B.31
7) Riporti, pronti contro termine e prestito titoli	B.39
8) Operazioni di factoring	B.41
9) Operazioni di anticipo salvo buon fine (s.b.f.)	B.42
10) Crediti passanti	B.45
11) Finanziamenti assistiti da garanzie reali e personali a loro volta supportate da depositi in denaro dei garanti	B.46
12) Covered bond	B.48
C) DATI STATISTICI - REGOLE RIGUARDANTI PARTICOLARI SOTTOSEZIONI INFORMATIVE O VOCI	C.1
1) Vita residua	C.2
2) Rapporti intercreditizi	C.15
3) Classificazione del credito per destinazione economica degli investimenti	C.16
4) Partite viaggianti tra filiali operanti in Italia e altre partite sospese	C.19
5) Servizi di investimento	C.22
6) Sistemi di pagamento con regolamento tramite sistemi di compensazione	C.32
7) Informazioni trimestrali sull’andamento di conto economico	C.33
8) Unità operanti all’estero	C.34
9) Tassi di interesse	C.35
10) Costi e ricavi connessi con transazioni non finanziarie internazionali	C.36

11) Rapporti partecipativi con società non residenti	C.53
12) Traslazione del rischio	C.56
D) INFORMAZIONI FINANZIARIE ARMONIZZATE PER IL MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO E ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI	D.1
1) Segnalazioni armonizzate	D.2
2) Segnalazioni non armonizzate	D.6
3) Filiazioni di gruppi bancari significativi	D.8
E) GLOSSARIO	E.1

SEZIONE I - DATI STATISTICI MENSILI

1 - Situazione patrimoniale: attivo	I.1.1.1
2 - Situazione patrimoniale: passivo	I.2.1.1
3 - Situazione patrimoniale: altre informazioni	I.3.1.1
4 - Tassi di interesse	I.4.1.1

SEZIONE II – ALTRI DATI STATISTICI

1 - Dati patrimoniali	II.1.1.1
Parte prima – Dati territoriali e settoriali	II.1.1.2
Parte seconda – Altri dati patrimoniali	II.1.2.1
Parte terza – Vita residua –Rischio di liquidità	II.1.3.1
Parte quarta – Vita residua –Rischio di tasso di interesse	II.1.4.1
Parte quinta – Derivati	II.1.5.1
Parte sesta – Partite viaggianti e sospese	II.1.6.1
2 - Servizi di investimento	II.2.1.1
3 - Servizi di pagamento	II.3.1.1
4 - Altre informazioni	II.4.1.1
Parte prima – Canali distributivi	II.4.1.2
Parte seconda – Altre informazioni	II.4.2.1
5 - Andamento conto economico	II.5.1.1
6 - Dati patrimoniali filiali estere	II.6.1.1
Parte prima – Attivo	II.6.1.2
Parte seconda – Passivo	II.6.2.1
Parte terza – Altre informazioni	II.6.3.1

**SEZIONE III – INFORMAZIONI FINANZIARIE ARMONIZZATE PER IL MECCANISMO
DI VIGILANZA UNICO E ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI**

1	- Informazioni armonizzate	III.1.1.1
2	Altri dettagli informativi: dati patrimoniali attivo	III.2.1.1
3	Altri dettagli informativi: dati patrimoniali passivo	III.3.1.1
4	Altri dettagli informativi: dati patrimoniali integrativi	III.4.1.1
	Parte 1 – Garanzie rilasciate e impegni	III.4.1.1
	Parte 2 – Qualità del credito	III.4.2.1
	Parte 3 – Cartolarizzazioni	III.4.3.1
	Parte 4 – Notizie complementari	III.4.4.1
5	Altri dettagli informativi: conto economico - costi	III.5.1.1
6	Altri dettagli informativi: conto economico - ricavi	III.6.1.1
7	Altri dettagli informativi: conto economico - dati integrativi	III.7.1.1
8	Altri dettagli informativi: unità operanti all'estero	III.8.1.1
	Parte 1 – dati patrimoniali	III.8.1.1
	Parte 2 – dati di conto economico	III.8.2.1
9	Altri dettagli informativi: perdite storicamente registrate sulle posizioni in default	III.9.1.1

SEZIONE IV – PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI IV.1

A) ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

2. STRUTTURA DELLA MATRICE DEI CONTI

La matrice dei conti è composta da quattro sezioni informative (¹):

- Sezione I – Dati statistici mensili;
- Sezione II – Altri dati statistici;
- Sezione III – Informazioni finanziarie armonizzate per il Meccanismo di Vigilanza Unico e altri dettagli informativi;
- Sezione IV – Patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali.

Le sezioni informative si articolano in sottosezioni; per alcune di queste (Sottosezioni II.1, II.4, II.6, III.4 e III.8) è prevista una ulteriore suddivisione in parti.

La Sezione I, a periodicità mensile, è riferita alle unità operanti in Italia e contiene:

- dati di stato patrimoniale disaggregati in funzione di diverse variabili di classificazione (valuta di denominazione, provincia/stato di residenza della controparte, settore e ramo di attività economica della clientela, codice nominativo delle controparti bancarie, codice ISIN dei titoli in portafoglio ed emessi, ecc.);
- dati di tipo integrativo attinenti a diversi profili di analisi; vi rientrano, in particolare, le informazioni riferite ai titoli in deposito e ai titoli oggetto di operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito (classificati per codice ISIN, settore della controparte e codice del depositario centralizzato), ai rapporti intercreditizi nominativi, ai tassi di interesse applicati alle operazioni di raccolta e impiego (consistenze e nuove operazioni), alla raccolta soggetta agli obblighi di riserva, alle attività finanziarie oggetto di operazioni di cessione non cancellate dall'attivo, alle attività sottostanti operazioni di cartolarizzazione per le quali la banca svolge attività di *servicing*.

Da tale Sezione vengono tratte le informazioni da rassegnare alla Banca centrale europea per la costruzione delle statistiche sugli aggregati monetari e le relative contropartite nonché sui tassi di interesse applicati e sulla bilancia dei pagamenti.

La Sezione II, tipicamente a periodicità trimestrale, si riferisce, in alcune parti, all'intera azienda, in altre alle sole unità operanti in Italia ed è organizzata in sottosezioni informative riferite a specifici segmenti di operatività bancaria ovvero a determinati profili di analisi. Tale Sezione prevede:

- dati patrimoniali integrativi rispetto a quanto segnalato nella Sezione I (ad es. finanziamenti e depositi ripartiti per sportello; classificazione delle operazioni finanziarie per vita residua; derivati; partite viaggianti e sospese, dati sulla traslazione del rischio);
- dati sui servizi di investimento;
- dati sui servizi di pagamento;
- altri dati (ad es. canali distributivi; informazioni numeriche; costi e ricavi connessi con transazioni non finanziarie internazionali; incassi e pagamenti con soggetti non residenti effettuati per conto di imprese residenti; dati sulle attività e passività finanziarie verso soggetti non residenti appartenenti al gruppo);

¹ Tutte le voci e le sottovoci presenti nella matrice prevedono la rilevazione della "residenza", della "divisa" e della "durata". Le modalità di valorizzazione di tutti gli attributi informativi (inclusi, residenza, divisa e durata) sono specificate nella Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi".

- dati sull'andamento di conto economico;
- dati di stato patrimoniale, riferiti alle sole unità operanti all'estero, strutturati in analogia a quanto previsto nella Sezione I con l'obiettivo di ricostruire, per i fenomeni di interesse, il profilo "intera azienda".

La Sezione III accoglie le informazioni finanziarie armonizzate per il Meccanismo di Vigilanza Unico (di seguito MVU) e altri dettagli informativi ed è suddivisa in 9 sottosezioni.

La Sottosezione III.1 contiene le "segnalazioni armonizzate" ai sensi del Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea e successive modificazioni e integrazioni.

Le Sottosezioni da III.2 a III.9 contengono informazioni non armonizzate chieste dalla Banca d'Italia e sono così articolate:

- Sottosezione 2, avente periodicità semestrale, contenente dati patrimoniali relativi all'attivo;
- Sottosezione 3, avente periodicità semestrale, contenente dati patrimoniali relativi al passivo;
- Sottosezione 4, avente periodicità semestrale e suddivisa nelle seguenti parti:
 - Parte 1 – "Garanzie rilasciate e impegni";
 - Parte 2 – "Qualità del credito" ⁽¹⁾;
 - Parte 3 – "Cartolarizzazioni";
 - Parte 4 – "Notizie complementari";
- Sottosezione 5, avente periodicità semestrale, contenente dati di conto economico relativi ai costi;
- Sottosezione 6, avente periodicità semestrale, contenente dati di conto economico relativi ai ricavi;
- Sottosezione 7, avente periodicità semestrale, contenente dati integrativi di conto economico;
- Sottosezione 8, avente periodicità semestrale e suddivisa nelle seguenti parti:
 - Parte 1 – "Unità operanti all'estero: dati patrimoniali";
 - Parte 2 – "Unità operanti all'estero: dati di conto economico";
- Sottosezione 9, avente periodicità annuale, contenente le informazioni relative alle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default.

La Sezione IV ha periodicità trimestrale e accoglie le segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali di cui alla Circolare n. 286 .

¹ Le voci 41061; 41062; 41063; 41057; 41059 hanno periodicità trimestrale.

**C) DATI STATISTICI – REGOLE RIGUARDANTI PARTICOLARI
SOTTOSEZIONI INFORMATIVE O VOCI**

3. CLASSIFICAZIONE DEL CREDITO PER DESTINAZIONE ECONOMICA DEGLI INVESTIMENTI

1. FINALITÀ DEL CREDITO

Nella Sezione I viene chiesta, relativamente a talune voci riferite ai finanziamenti erogati alle famiglie, l'indicazione della "finalità del credito".

Tale variabile di classificazione prevede le seguenti categorie:

- credito al consumo: si intende – ai sensi dell'art.121 del TUB – la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per gli scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, eventualmente svolta (consumatore). Si applicano le esclusioni di cui all'art.121, comma 4, del TUB. In particolare, forma oggetto di separata segnalazione il credito al consumo "finalizzato" – ripartito in "acquisto di beni durevoli", "acquisto di autoveicoli" e "altro" - e quello "non finalizzato". Rientrano nel credito al consumo "finalizzato" i finanziamenti per i quali si siano verificate le seguenti condizioni: 1) vi è una stretta connessione tra l'acquisto di un bene o servizio e la concessione del finanziamento; 2) la banca regola il corrispettivo del finanziamento direttamente all'esercente presso il quale il cliente ha effettuato l'acquisto. Rientrano nel credito al consumo "non finalizzato" i prestiti destinati a finanziare esigenze generiche di spesa; in tali fattispecie il cliente dispone dei fondi ottenuti per la finalità eventualmente comunicata alla banca finanziatrice oppure per altra finalità.
- prestiti per acquisto di abitazioni: finanziamenti per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di unità immobiliari ad uso abitativo; sono inclusi anche i prestiti non assistiti da garanzie ipotecarie;
- prestiti per acquisto, costruzione, ristrutturazione di immobili non residenziali;
- prestiti per consolidamento di altri prestiti e/o costituzione di liquidità;
- altri scopi: finanziamenti con finalità diverse da quelle di cui sopra quali quelle riconducibili, ad esempio, ad attività economiche e a spese di istruzione.

2. CREDITO PER DESTINAZIONE

Nella Sezione II.1, Parte prima con riferimento ai "Finanziamenti oltre il breve termine sull'interno" (voce 58320) è richiesta la classificazione dei finanziamenti per destinazione economica dell'investimento finanziato. Essa mira ad individuare le transazioni relative alla creazione o al trasferimento di beni di investimento o di beni durevoli oggetto dei finanziamenti. Si richiede al tempo stesso la classificazione territoriale per provincia di destinazione del finanziamento.

Se a un determinato finanziamento sono collegate contemporaneamente due o più destinazioni, il finanziamento stesso andrà ripartito proporzionalmente fra i vari comparti economici interessati. Tuttavia, qualora detta suddivisione non risulti possibile, l'intero credito dovrà essere attribuito alla categoria prevalente.

Sono previste due grandi categorie di destinazione economica del credito: a) investimenti non finanziari; b) altri investimenti.

La categoria degli “investimenti non finanziari” si suddivide nelle seguenti sottocategorie:

1. Costruzioni

1.1. Abitazioni

Finanziamenti per la costruzione o la ricostruzione di abitazioni presenti nei fabbricati ad uso residenziale (mono o plurifamiliari, collettivi, prefabbricati etc.).

1.2. Fabbricati non residenziali

1.2.1. Rurali

Finanziamenti per la costruzione di fabbricati agricoli (granai, silos, stalle, depositi, macchinari e attrezzature etc.) e per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario.

1.2.2. Altri

Finanziamenti per la costruzione di: fabbricati destinati a uffici, alberghi, scuole, ospedali, teatri e simili; edifici destinati all'industria e al commercio (fabbriche o capannoni); edifici ad uso speciale per l'industria (centrali elettriche, installazione di miniere, hangar etc.).

1.3 Opere del Genio Civile

Finanziamenti per la realizzazione di: opere e lavorazioni riguardanti strade e autostrade, ponti, archi e viadotti; opere marittime, fluviali e lavori portuali; reti di distribuzione per l'acqua; fogne e installazioni connesse; reti elettriche e di telecomunicazione; opere per il trasporto di gas, idrocarburi e simili; altre opere affini.

2. Macchine attrezzature, mezzi di trasporto e prodotti vari

2.1. Rurali

Finanziamenti per l'acquisto di beni durevoli (inclusi convenzionalmente quelli di seconda mano) diversi dalle costruzioni e destinati ad ampliare la capacità produttiva del settore primario (attrezzature, trattori e macchine agricole, bestiame etc.).

2.2. Altri

Finanziamenti per l'acquisto di beni durevoli (inclusi convenzionalmente quelli di seconda mano) diversi dalle costruzioni e destinati ad ampliare la capacità produttiva del settore industriale e dei servizi.

La categoria degli “altri investimenti” si divide nelle seguenti sottocategorie:

1. Acquisto di immobili

1.1. Abitazioni

1.1.1. Famiglie consumatrici

Finanziamenti erogati alle famiglie consumatrici per l'acquisto di abitazioni.

1.1.2. Altri soggetti

Finanziamenti erogati ad altri soggetti per l'acquisto di abitazioni.

1.2. Altri immobili

1.2.1. Rurali

Finanziamenti erogati per l'acquisto di edifici per l'agricoltura e di terreni agricoli.

1.2.2. Altri

Finanziamenti erogati per l'acquisto di fabbricati non residenziali, terreni etc..

2. *Acquisto di beni durevoli da parte delle famiglie consumatrici*

3. *Investimenti finanziari*

Finanziamenti per l'acquisizione di attività finanziarie, di partecipazioni, operazioni di fusione; finanziamenti connessi con operazioni di *merchant banking* e con piani di ristrutturazione dell'indebitamento.

4. *Altre destinazioni*

4. PARTITE VIAGGIANTI FRA FILIALI OPERANTI IN ITALIA E ALTRE PARTITE SOSPESE

1. REGOLE DI COMPILAZIONE

Le “partite viaggianti”, attive e passive, fra filiali operanti in Italia e le “altre partite sospese” (assegni di c/c tratti sull’azienda dichiarante; assegni di c/c insoluti e al protesto tratti sull’azienda dichiarante e su terzi; poste ancora in corso di lavorazione delle altre partite dei debitori e dei creditori diversi) devono essere classificate nella sezione II, sottosezione 1, Parte quinta, con riferimento ai più importanti aggregati patrimoniali di destinazione finale (rapporti attivi e passivi con banche, titoli, finanziamenti a clientela, depositi e c/c passivi con clientela).

La segnalazione deve essere effettuata soltanto dalle banche che superino trimestralmente specifiche “soglie di esonero” determinate sulla base di un coefficiente espressivo del rapporto di incidenza delle partite viaggianti e sospese sul totale delle attività e delle passività tendenzialmente suscettibili di generare tali partite, calcolato secondo quanto riportato nel successivo paragrafo 2.

Le “soglie di esonero” sono differenziate in base all’articolazione territoriale delle banche e cioè:

- a) 1 per cento per le aziende di credito che abbiano un numero di sportelli a piena operatività pari o inferiore a 10;
- b) 2 per cento per le aziende di credito che abbiano un numero di sportelli a piena operatività compreso fra 11 e 100;
- c) 3 per cento per le aziende di credito che abbiano un numero di sportelli a piena operatività superiore a 100.

Per le aziende di nuova costituzione il raggruppamento di appartenenza è quello risultante al momento dell’inizio dell’attività.

In caso di fusione - sia per unione sia per incorporazione - il nuovo ente (ovvero quello incorporante) verrà ricompreso nel raggruppamento corrispondente alla somma degli sportelli al momento da cui decorrono gli effetti dell’operazione di concentrazione aziendale.

In caso di conferimento la banca conferitaria verrà ricompresa nel raggruppamento corrispondente alla somma degli sportelli dell’azienda conferita e di quelli propri esistenti al momento dell’operazione di scorporo.

Le banche che alla fine di un trimestre eccedono la soglia fissata per il raggruppamento di appartenenza devono procedere al calcolo della media aritmetica semplice dei valori presentati dal proprio coefficiente nell’ultimo mese e nei cinque mesi precedenti escludendo il valore più elevato. Solo qualora il valore medio emergente da tale calcolo ecceda la soglia di riferimento, l’azienda dovrà compilare la sezione II, sottosezione 1, parte quinta, della matrice dei conti relativamente al trimestre per il quale il coefficiente risulta eccedente.

Le banche di nuova costituzione sono soggette alla presente disciplina sin dalla prima scadenza segnaletica e, pertanto, non devono attendere il secondo trimestre successivo all’inizio dell’operatività aziendale per verificare il rispetto delle soglie. Conseguentemente, per il primo trimestre il calcolo della media dei valori del

coefficiente avverrà sulla base dei rapporti riferiti ai soli mesi compresi fra l'inizio delle operazioni e la data di riferimento delle segnalazioni, sempre escludendo il valore più elevato.

In caso di fusione gli enti incorporanti (ovvero i nuovi enti sorti dalla fusione) provvederanno, relativamente ai mesi antecedenti al processo di concentrazione aziendale, a calcolare la media dei rapporti prendendo in considerazione il valore medio ponderato dei rapporti relativi alle aziende che hanno concorso alla fusione.

In caso di conferimento la banca conferitaria provvederà, relativamente ai mesi antecedenti all'operazione, a calcolare la media dei rapporti prendendo in considerazione il valore medio ponderato del proprio rapporto e di quello dell'azienda conferita.

La classificazione per aggregati patrimoniali di destinazione finale deve essere effettuata in maniera puntuale e analitica al fine di assicurare la necessaria significatività della rilevazione.

Per ciascun aggregato di destinazione finale è richiesta la distinzione tra le partite attive e le partite passive che risultano ricomprese nei dati patrimoniali della sezione I. La voce riguardante le "partite viaggianti e sospese non ripartite" (voce 58500) è destinata ad accogliere quelle partite che non sia assolutamente possibile attribuire alle poste patrimoniali di pertinenza e che devono in ogni caso essere contenute entro limiti trascurabili.

Ai fini dell'imputazione delle partite viaggianti e sospese ai conti correnti, occorre fare riferimento al saldo del conto figurante nelle pertinenti voci attive e passive della sezione I (il saldo zero è convenzionalmente considerato come saldo debitore).

2. RAPPORTO DI INCIDENZA DELLE PARTITE VIAGGIANTI E SOSPESSE

Numeratore

- Altre attività - Partite viaggianti tra filiali operanti in Italia (sottovoce 58020.10);
- Altre passività - Partite viaggianti tra filiali operanti in Italia (sottovoce 58045.14);
- Altre attività - Assegni di c/c tratti: sulla banca segnalante (sottovoce 58020.19);
- Altre attività -Assegni di c/c: insoluti e al protesto - tratti sulla banca segnalante (sottovoce 58020.20);
- Altre attività - Assegni di c/c: insoluti e al protesto - tratti su terzi (sottovoce 58020.21);
- Altre attività - Partite in corso di lavorazione (sottovoce 58020.14);
- Altre passività - Partite in corso di lavorazione (sottovoce 58045.18).

Denominatore

Totale delle voci dell'attivo e totale delle voci del passivo della sezione I, "Dati statistici mensili - situazione patrimoniale", al netto delle seguenti poste:

- Rapporti attivi con il MEF e la Cassa DD.PP. ("di cui" della voce 58005, sottovoci da 22 a 42);
- Depositi presso la Banca d'Italia e Banca Centrale Europea ("di cui" della voce 58005, sottovoci da 02 a 14);

- Partecipazioni di vigilanza (voce 58370);
- Strumenti finanziari subordinati attivi (voce 58415);
- Fondi di dotazione delle filiali all'estero (voce 58014);
- Attività materiali e immateriali (voce 58016);
- Altre attività (voce 58020 ad eccezione delle sottovoci 10, 14, 19, 20, 21, 26 e 34);
- Fondi di terzi in amministrazione ("di cui" della voce 58030.40);
- Titoli di debito in circolazione (voce 58035);
- Debiti - Assegni circolari (voce 58030.32);
- Debiti verso Banca d'Italia ("di cui" della voce 58030, sottovoci da 00 a 12);
- Strumenti finanziari subordinati passivi (voce 58445);
- Fondi rettificativi – su esposizioni per cassa: sofferenze (voce 58045.03/07);
- Fondi rettificativi – su esposizioni per cassa: altre esposizioni (voce 58045.05/09);
- Fondi rettificativi – su altre attività (voce 58045.08);
- Patrimonio (voce 58040);
- Altre passività (voce 58045 ad eccezione delle sottovoci 03, 05, 07, 08, 09, 14, 18, 30 e 34).

5. SERVIZI DI INVESTIMENTO

Le informazioni di cui alla sottosezione II.2 vanno fornite dalle banche autorizzate a svolgere i servizi di investimento così come definiti dal Testo Unico della Finanza – T.U.F. (Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58).

I dati vanno riferiti all'intera azienda, includendo l'operatività di tutte le filiali estere (comunitarie ed extra-comunitarie) della banca segnalante.

Formano oggetto della rilevazione sia dati di flusso sia dati di stock.

Ai fini della presente sottosezione nei titoli di debito sono inclusi i certificati di deposito e i buoni fruttiferi.

Gli importi vanno segnalati escludendo le spese per bolli e le commissioni.

Le sottovoci "inoperatività nel periodo" vanno attivate quando la banca segnalante, pur autorizzata alla prestazione del servizio di investimento interessato, non ha nel periodo di riferimento alcun importo da segnalare nelle restanti sottovoci. Va convenzionalmente indicato il valore "1".

Ai fini dell'attributo informativo "Servizio consulenza", vanno indicati con:

- il valore "1", gli strumenti finanziari detenuti dai clienti a seguito di specifiche operazioni per le quali l'intermediario ha prestato il servizio di consulenza;
- il valore "2", gli strumenti finanziari per i quali non è stato effettivamente prestato il servizio di consulenza;
- il valore "7", i casi residuali quali, a titolo esemplificativo, gli strumenti finanziari trasferiti da altro intermediario.

Ai fini della compilazione della voce 41419 "Strumenti finanziari della clientela", posto che andranno specificamente individuati gli strumenti che confluiscono nei dossier della clientela nell'una o nell'altra modalità (consulenza o meno), ove la banca segnalante incontri significative difficoltà operative a ripartire puntualmente lo stock di titoli sulla base dell'attributo informativo "Servizio consulenza", è possibile ripartire convenzionalmente le quantità, il valore nominale e il fair value degli strumenti finanziari aventi il medesimo codice ISIN sulla base della proporzione di operazioni eseguite in acquisto nell'una o nell'altra modalità. Analoghi criteri vanno seguiti per la rilevazione del valore nozionale e del *fair value* degli strumenti derivati.

1. ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO

Nelle sottovoci 41400 da 12 a 18 formano oggetto di rilevazione le operazioni di negoziazione per conto proprio effettuate dalla banca alternativamente:

- in qualità di "market maker" ⁽¹⁾;
- in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, su titoli di debito, titoli di capitale, quote di O.I.C.R. e derivati, anche se non ancora regolate finanziariamente. Sono pertanto escluse dalla rilevazione le operazioni poste in essere su iniziativa della banca segnalante (ad esempio, acquisti e vendite

¹ In tale categoria rientrano anche le operazioni effettuate dalla banca in qualità di "specialist", nell'ambito della sua attività di "market making".

effettuate per finalità di investimento o di gestione della tesoreria, eventuali operazioni di copertura) ⁽¹⁾⁽²⁾.

Nell'ambito dell'operatività delle succursali italiane di banche estere, formano oggetto di rilevazione anche le operazioni di negoziazione di strumenti finanziari effettuate con clientela residente in Italia, qualora gli ordini dei clienti siano eseguiti utilizzando titoli detenuti dalla casa madre (si rammenta che, ai fini della disciplina sui servizi d'investimento, le succursali sono soggetti non distinti dalle case madri). In tal caso, le succursali non segnalano i titoli in questione nelle sottovoci 21 e 22 relative al "portafoglio di fine periodo".

Vi rientrano le negoziazioni di titoli di debito e di capitale di propria emissione.

Sono escluse dalla rilevazione le operazioni di riporto, pronti contro termine e quelle di prestito titoli.

Sono altresì esclusi dalla rilevazione gli acquisti di strumenti finanziari oggetto di operazioni di collocamento da parte della banca segnalante (ad esempio, acquisti a fermo).

Gli acquisti e le vendite sono disaggregati in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari negoziati (variabili "raggruppamento titoli/derivati", "indicatore di quotazione", "mercato di negoziazione", "categoria emittente", "rapporti con emittente") e della clientela con la quale si è operato (variabile "clientela Mifid"); è altresì richiesto di segnalare i casi nei quali è stato prestato il servizio di consulenza (variabile "servizio consulenza"). Per l'esatta individuazione delle variabili applicate a ciascuna sottovoce si rimanda alle istruzioni di compilazione fornite in corrispondenza di ciascuna di esse.

Le sottovoci 41400.16 e 18 ("Attività di negoziazione per conto proprio – in contropartita di ordini") vanno altresì ripartite a seconda che le operazioni siano svolte in contropartita del servizio di esecuzione degli ordini per conto dei clienti oppure del servizio di gestione di portafogli. Le due fattispecie sono individuate mediante uno specifico attributo informativo (variabile "servizio in contropartita").

Le compravendite vanno rilevate unicamente nella segnalazione riferita al trimestre in cui sono stati stipulati i relativi contratti.

Le compravendite di titoli già regolate finanziariamente vanno indicate al prezzo di acquisto o di vendita (per i titoli di debito occorre fare riferimento al "corso secco" ⁽³⁾). I contratti a termine e i contratti derivati con titolo sottostante (ivi inclusi quelli che prevedono lo scambio di una o più valute) ⁽⁴⁾, vanno segnalati in base al prezzo

¹ Ad esempio, non forma oggetto di rilevazione l'operazione di acquisto effettuata a fronte della vendita a clientela di un titolo non presente nel proprio portafoglio.

² Formano oggetto di rilevazione i contratti derivati negoziati dalle banche con la clientela al fine di soddisfare esigenze di copertura dai rischi di mercato rappresentate da quest'ultima, in quanto negoziati in contropartita diretta e in relazione ad ordini della stessa. Viceversa, non vanno rilevati i derivati negoziati dalle banche con finalità di copertura di proprie attività e/o passività, sempreché non siano stati negoziati in contropartita diretta e in relazione ad ordini dei clienti.

³ Per i titoli del tipo "zero coupon bond" ovvero "one coupon" occorre includere anche i ratei di interesse ricompresi nel prezzo della compravendita.

⁴ I "currency interest rate swaps" valuta contro valuta vanno segnalati una sola volta facendo riferimento alla valuta oggetto di acquisto.

convenuto (“*strike price*”) (¹); i contratti derivati senza titolo sottostante vanno indicati in base al valore nozionale (²). Per gli strumenti di seguito indicati occorre segnalare:

- per le opzioni su indici di borsa (ad esempio, sul MIB30) il capitale di riferimento moltiplicato per il valore dell’indice alla data di riferimento del contratto;
- per le opzioni su “*future*” (es. MTO) il capitale di riferimento moltiplicato per il prezzo convenuto del “*future*”;
- per i “*futures*” su indici di borsa (es. FIB30) il capitale di riferimento moltiplicato per il valore dell’indice alla data di riferimento del contratto;
- per i “*futures*” su titoli di debito (anche se fittizi, ad esempio i “*futures*” negoziati sull’IDEM) il capitale di riferimento moltiplicato per il prezzo convenuto del “*future*”.

Nel portafoglio di fine periodo (sottovoci 41400.21 e 22) forma oggetto di rilevazione la “rimanenza” a fine periodo dei titoli e degli altri strumenti finanziari che la banca destina allo svolgimento dell’attività di “negoziamento per conto proprio” così come definita dal T.U.F.. Tale portafoglio, che non coincide necessariamente con la definizione contabile di *trading*, include anche i titoli di propria emissione riacquistati e destinati all’attività di negoziazione (³).

Sono incluse le sole operazioni regolate finanziariamente (⁴).

I titoli e i contratti derivati vanno indicati al *fair value* (i titoli di debito al corso secco) (⁵) dell’ultimo giorno lavorativo del trimestre di riferimento.

Le consistenze di fine periodo sono disaggregate in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari (variabile “codice ISIN” per i titoli; variabili “raggruppamento titoli/derivati”, “indicatore di quotazione”, “mercato di negoziazione”, “categoria emittente”, “rapporti con emittente” per gli altri strumenti finanziari).

2. ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di compravendita (ivi incluse le sottoscrizioni) di titoli, anche se non ancora regolate finanziariamente, effettuate in nome proprio e per conto della clientela. Sono escluse le operazioni di esecuzione di ordini che trovano contropartita nel portafoglio di proprietà della banca segnalante, da segnalare unicamente nell’ambito dell’attività di negoziazione per conto proprio.

Nell’ambito dell’operatività delle succursali italiani di banche estere, formano oggetto di rilevazione anche le operazioni di negoziazione di strumenti finanziari effettuate con clientela residente in Italia, qualora gli ordini dei clienti siano eseguiti dalle case madri (si rammenta che, ai fini della disciplina sui servizi d’investimento, le succursali sono soggetti non distinti dalle case madri).

¹ Ivi inclusi i contratti ISOα.

² Tali contratti sono segnalati come acquisti o vendite secondo il criterio fissato nelle “Avvertenze Generali”, paragrafo “Titoli e derivati”.

³ Relativamente ai derivati, la banca include nel portafoglio di fine periodo il complesso dei contratti detenuti dalla medesima, negoziati nello svolgimento dell’attività di “negoziamento contro proprio”. La segnalazione va operata sino alla scadenza contrattuale di tali contratti derivati.

⁴ I contratti derivati senza titolo sottostante (ad esempio, “Interest Rate Swap”) formano oggetto di segnalazione a partire dal trimestre in cui sono stipulati, anche qualora non sia avvenuto il regolamento del primo differenziale.

⁵ Per i titoli del tipo “*zero coupon bond*” ovvero “*one coupon*” occorre includere anche i ratei di interesse ricompresi nel prezzo della compravendita.

Vanno escluse: a) le operazioni che si configurano come attività di collocamento (che devono essere segnalate nelle voci “attività di collocamento con o senza garanzia”) oppure come attività di raccolta ordini (che devono formare oggetto di rilevazione nella voce “attività di ricezione e trasmissione di ordini”); b) le operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli.

Vanno, invece, incluse le operazioni di compravendita effettuate per gestione di patrimoni, qualora la banca segnalante eserciti entrambe le attività (di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di gestione di portafogli).

Ciascuna operazione di compravendita per conto terzi deve essere segnalata in una sola delle sottovoci 41401.10 e 12 (acquisti) ovvero 41401.14 e 16 (vendite), in relazione al tipo di ordine impartito dalla clientela.

Gli strumenti finanziari vanno valorizzati secondo le medesime modalità previste per gli acquisti e le vendite relativi all’attività di negoziazione per conto proprio.

È prevista la distinzione tra compravendite operate in contropartita di società del gruppo (sottovoci 41401.10 e 14) e compravendite operate in contropartita di altre società (sottovoci 41401.12 e 16). Tali compravendite vanno rilevate unicamente nella segnalazione riferita al trimestre in cui sono stati stipulati i relativi contratti.

Le informazioni sono disaggregate in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari negoziati (variabili “raggruppamento titoli/derivati”, “indicatore di quotazione”, “mercato di negoziazione”, “categoria emittente”, “rapporti con emittente”) e della clientela con la quale si è operato (variabile “clientela Mifid”); è altresì richiesto di segnalare i casi nei quali è stato prestato il servizio di consulenza (variabile “servizio consulenza”).

3. ATTIVITÀ DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Si distingue tra gestioni di portafogli svolte dalla banca segnalante: a) in proprio (voce 41402 - sottovoci da 02 a 29 e sottovoci 33, 34 e 35); b) su delega ricevuta da terzi (voce 41402 - sottovoci da 38 a 74). E’ prevista altresì l’evidenza delle gestioni in proprio di cui al punto a) delegate a terzi (voce 41405).

Le gestioni in proprio comprendono le gestioni di portafogli su base individuale e i fondi pensione. In particolare, si è in presenza di una gestione propria quando il mandato gestorio sia stato conferito alla banca segnalante da un soggetto non abilitato all’attività in esame (es. imprese di assicurazione, finanziarie, persone fisiche etc.) o qualora il mandato sia stato conferito, in qualità di “cliente finale”, da un soggetto abilitato all’attività di gestione (es. banca che delega la gestione del portafoglio di proprietà).

Per gestioni delegate da terzi sono da intendersi:

- 1) gli incarichi affidati alla banca segnalante da soggetti abilitati all’attività di gestione con riferimento all’intero portafoglio o a specifiche scelte di investimento;
- 2) gli incarichi affidati alla banca segnalante da parte del gestore di un fondo pensione;
- 3) altri incarichi ricevuti relativi a fattispecie non riconducibili a quelle precedenti.

Le sottovoci relative alle gestioni delegate da terzi di cui al precedente punto sub b) vanno compilate facendo riferimento esclusivamente all’ammontare di patrimonio ricevuto effettivamente in gestione. Pertanto, relativamente, ad esempio, agli incarichi

ricevuti dalla banca segnalante relativi a specifiche scelte di investimento deve essere segnalata soltanto la parte del patrimonio per la quale sono state affidate alla banca specifiche scelte di investimento.

Formano oggetto di rilevazione gli acquisti (ivi incluse le sottoscrizioni) e le vendite (ivi inclusi i rimborsi) di titoli di debito, di titoli di capitale, di quote di O.I.C.R. e di contratti derivati, anche se non ancora regolati finanziariamente (sottovoci 41402.02/04/38/40 e 41405.02/04). Tali compravendite vanno rilevate unicamente nella segnalazione riferita al trimestre in cui sono stati stipulati i relativi contratti. I titoli vanno indicati secondo le medesime modalità previste per gli acquisti e le vendite relativi all'attività di negoziazione per conto proprio.

Nel "portafoglio di fine periodo" (sottovoci 41402.34-35-59-67 e 41405.34-35) vanno segnalate le "rimanenze" a fine periodo del portafoglio gestito, quale risulta dalle compravendite già regolate finanziariamente, inclusi i contratti derivati ancora aperti alla data di riferimento della segnalazione. In particolare, i titoli di proprietà e i contratti derivati vanno indicati al *fair value* (i titoli di debito al "corso secco" ⁽¹⁾) dell'ultimo giorno lavorativo del trimestre di riferimento.

Nel caso in cui la banca segnalante acquisisca patrimoni in gestione per effetto di operazioni di carattere straordinario (es. fusioni, acquisti/cessioni rami d'azienda), nel trimestre nel quale hanno efficacia tali operazioni occorre segnalare:

- a) nelle sottovoci "acquisti", "portafoglio di fine periodo" e "raccolta effettuata nel periodo", rispettivamente, gli strumenti finanziari e il patrimonio oggetto delle gestioni di portafogli acquisite;
- b) nelle sottovoci "vendite" e "rimborsi effettuati nel periodo", rispettivamente, gli strumenti finanziari e il patrimonio oggetto delle gestioni di portafogli cedute.

Nelle sottovoci relative agli acquisti, alle vendite e al "portafoglio di fine periodo" non vanno segnalate le operazioni di pronti contro termine, di riporto, di prestito titoli nonché i conti correnti e i depositi a risparmio (liberi e vincolati).

Nella "Liquidità" per gestione di portafogli (sottovoci 41402.27/33/65/70 e 41405.25/27) formano oggetto di segnalazione le disponibilità liquide in essere a fronte di contratti di gestione, ivi incluse quelle investite in operazioni di pronti contro termine, di riporto, di concessione di titoli in prestito nonché in conti correnti e in depositi a risparmio (liberi e vincolati). Eventuali passività liquide di competenza della clientela non vanno rilevate, ma concorrono unicamente a determinare il valore del "patrimonio gestito".

Qualora i titoli ricevuti dal cliente prestatario in operazioni di prestito titoli siano venduti dal cliente stesso:

- la liquidità incassata va rilevata per le gestioni proprie nelle sottovoci 27 oppure 33 e per le gestioni delegate da terzi nelle sottovoci 65 oppure 70. Alla chiusura dell'operazione la liquidità in uscita va rilevata in riduzione delle richiamate sottovoci;
- il debito connesso con l'impegno a restituire i titoli venduti alla controparte prestatrice va segnalato, sia per le gestioni proprie che per quelle delegate da terzi, rispettivamente nelle sottovoci 10 e 42, in riduzione del patrimonio gestito. Alla chiusura dell'operazione il citato debito va stornato dalle richiamate sottovoci.

¹ Per i titoli del tipo "zero coupon bond" ovvero "one coupon" occorre includere anche i ratei di interesse inclusi nel valore corrente.

Il “Patrimonio gestito” (sottovoci 41402.10/42 e 41405.10) è rappresentato dalla somma algebrica del “portafoglio di fine periodo”, della “liquidità”, dei ratei di interesse maturati sulle attività (titoli, liquidità, ecc.), e sulle passività, delle eventuali passività non segnalate nella “liquidità” per gestione di portafogli e di tutti gli oneri maturati a carico della clientela.

Nella “Raccolta effettuata nel periodo” (sottovoci 41402.12/44 e 41405.12) va segnalato l’ammontare della liquidità e dei titoli conferiti in gestione alla banca segnalante nel trimestre di riferimento della segnalazione. La segnalazione va effettuata nel trimestre in cui la banca segnalante riceve la disponibilità dei valori in gestione e li include nel patrimonio gestito. I titoli vanno indicati al valore corrente (i titoli di debito al “corso secco” ⁽¹⁾) del giorno di conferimento.

Nei “Rimborsi effettuati nel periodo” (sottovoci 41402.14/46 e 41405.14) va indicato l’ammontare della liquidità e dei valori mobiliari restituiti alla clientela nel trimestre di riferimento della segnalazione. I titoli vanno indicati al valore corrente (i titoli di debito al “corso secco” ⁽²⁾) del giorno di rimborso.

Le informazioni sono disaggregate in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari gestiti (variabili “raggruppamento titoli/derivati” ovvero “codice ISIN”, “indicatore di quotazione”, “categoria emittente”, “rapporti con emittente”) e della clientela con la quale si è operato (variabili “clientela Mifid” e “provincia di controparte”). Per l’esatta individuazione delle variabili applicate a ciascuna sottovoce si rimanda alle istruzioni di compilazione fornite in corrispondenza di ciascuna di esse.

4. ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO CON GARANZIA

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di collocamento con garanzia, ivi incluse quelle con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo. È prevista la distinzione tra “attività di collocamento per conto di società del gruppo” e “attività di collocamento per conto di altre società”. E’ inclusa l’attività di collocamento effettuata mediante promotori finanziari.

Le sottoscrizioni di titoli di Stato (ivi inclusi i BOT fino a concorrenza degli ordini di sottoscrizione ricevuti dalla clientela) effettuate per conto di terzi si configurano: a) come attività di collocamento con o senza garanzia, qualora la banca segnalante abbia sottoscritto apposita convenzione di collocamento con la Banca d’Italia e intervenga all’asta di emissione sulla base di una preventiva richiesta della clientela; b) come “attività di ricezione e trasmissione di ordini”, nel caso in cui la banca segnalante non partecipi direttamente all’asta ⁽³⁾.

Nei “titoli collocati” (sottovoci 41403.10 e 20) va segnalato l’ammontare dei titoli collocati nel trimestre di riferimento della segnalazione, ivi inclusi quelli eventualmente collocati presso la medesima banca segnalante. I titoli vanno indicati al prezzo di collocamento.

¹ Per i titoli del tipo “zero coupon bond” ovvero “one coupon” occorre includere anche i ratei di interesse inclusi nel prezzo di conferimento.

² Per i titoli del tipo “zero coupon bond” ovvero “one coupon” occorre includere anche i ratei di interesse inclusi nel prezzo di rimborso.

³ In tale ultimo caso, le sottoscrizioni vanno rilevate nella voce 41410 “Attività di ricezione e trasmissione ordini” nel trimestre in cui avviene l’assegnazione dei titoli alla banca segnalante, considerato che solo in quel momento si può dire che si è verificata l’esecuzione dell’ordine ricevuto dalla clientela.

In caso di distribuzione di quote di O.I.C.R. alla clientela dietro loro richiesta, tale attività si configura come collocamento (con o senza garanzia) qualora la banca segnalante abbia ricevuto dalla SGR emittente l'incarico di collocamento delle quote. Ove la banca segnalante non abbia ricevuto tale incarico, le sottoscrizioni delle quote vanno segnalate nell'ambito della voce 41410 "Attività di ricezione e trasmissione ordini". Tale criterio segnaletico si applica anche alle sottoscrizioni di O.I.C.R. operate sulla base di specifici contratti stipulati con i clienti, che prevedano, ad esempio, che: i) ogni mese vengano sottoscritte, per un importo prefissato, nuove quote di uno o più fondi comuni prestabiliti mediante addebito in c/c; ii) una volta superata una predeterminata soglia di liquidità sul c/c, l'importo eccedente sia automaticamente investito nella sottoscrizione di nuove quote di fondi comuni prestabiliti; iii) al momento dell'accredito della remunerazione delle quote di O.I.C.R. detenute, l'importo ricevuto venga reinvestito in nuove quote del medesimo fondo comune o di altri fondi prestabiliti.

Negli "Impegni di acquisto di titoli" (sottovoci 41403.12 e 22) deve essere segnalato, al prezzo di emissione, l'ammontare dei titoli preventivamente acquistati (collocamento con preventiva sottoscrizione) o per i quali si è assunto l'impegno di acquisto (collocamento con garanzia o acquisto a fermo). Essi vanno segnalati solo nel trimestre in cui l'operazione di collocamento ha avuto inizio.

Nei "Titoli da collocare" (sottovoci 41403.14 e 24) forma oggetto di rilevazione l'ammontare dei titoli non ancora collocati presso terzi o presso la stessa banca segnalante alla fine del trimestre di riferimento della segnalazione. I titoli devono essere indicati al prezzo di emissione.

Nel caso in cui la banca che riceve l'incarico dall'emittente per il collocamento si avvalga, per la distribuzione dei titoli presso il pubblico, di altri intermediari (ad esempio, banche reti del gruppo - di seguito, "banche reti")⁽¹⁾, si distinguono due fattispecie:

a) la banca che ha ricevuto l'incarico di collocamento dall'emittente (di seguito "*lead collocator*") si assume la garanzia di collocamento. In tal caso:

- ove le "banche reti" si assumano l'impegno di sottoscrivere i titoli loro assegnati, sia la banca "*lead collocator*" sia le "banche reti" segnalano, nell'ambito della voce 41403 "Attività di collocamento con garanzia", le sottovoci relative agli "impegni di acquisto di titoli" (sottovoci 12 o 22), ai "titoli collocati" (sottovoci 10 o 20) e ai "titoli da collocare" (sottovoci 14 o 24), in base alla quota di propria spettanza;

- ove le "banche reti" operino senza garanzia, la banca "*lead collocator*" segnala, nella voce 41403, gli "impegni di acquisto di titoli" (sottovoci 12 o 22) e i "titoli da collocare" (sottovoci 14 o 24) relativamente all'intero importo del collocamento; tuttavia, la sottovoce relativa ai "titoli da collocare" va ridotta tenendo conto anche dei titoli già collocati dalle "banche reti". L'informazione sui "titoli collocati" (sottovoci 10 o 20) va invece compilata avendo riguardo unicamente ai titoli direttamente collocati dalla banca segnalante alla propria clientela. Le "banche reti" segnalano nella voce 41404 "Attività di collocamento senza garanzia", per la quota loro assegnata, le sottovoci relative alle "assegnazioni", ai "titoli collocati" e ai "titoli da collocare";

¹ Le indicazioni fornite valgono, *mutatis mutandis*, anche nel caso in cui vi sia un consorzio di collocamento costituito da più banche, che assumono pro-quota l'incarico dall'emittente di collocare i titoli sul mercato.

b) la banca “*lead collocator*” non fornisce la garanzia del collocamento. In tal caso, ipotizzando che anche le “banche reti” non forniscano tale garanzia, la banca “*lead collocator*” segnala – nell’ambito della voce 41404 “Attività di collocamento senza garanzia” – le sottovoci relative alle “assegnazioni” (sottovoci 12 o 18) ai “titoli collocati” (sottovoci 10 o 16) e ai “titoli da collocare” (sottovoci 14 o 20) relativamente all’intero importo del collocamento; tuttavia, la sottovoce relativa ai “titoli da collocare” va ridotta tenendo conto anche dei titoli già collocati dalle “banche reti”. Le “banche reti” segnalano, per la quota loro assegnata, la voce 41404 “Attività di collocamento senza garanzia”.

Le informazioni sono disaggregate in relazione alle caratteristiche dei titoli collocati (variabili “raggruppamento titoli” ovvero “codice ISIN”, “indicatore di quotazione”, “categoria emittente”) e della clientela con la quale si è operato (variabili “clientela Mifid” e “provincia di controparte”). Per l’esatta individuazione delle variabili applicate a ciascuna sottovoce si rimanda alle istruzioni di compilazione fornite in corrispondenza di ciascuna di esse.

5. ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

Valgono i medesimi criteri segnaletici previsti per l’attività di collocamento con garanzia.

Rientrano in questa attività anche il collocamento di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) nonché le sottoscrizioni di titoli diverse da quelle connesse con l’attività di collocamento con preventiva sottoscrizione.

Vanno convenzionalmente rilevate le operazioni di trasferimento, parziale o totale, delle quote di O.I.C.R. detenute dalla clientela relative a fondi differenti appartenenti alla medesima SGR (c.d. *switch*), laddove la banca non sia autorizzata all’esercizio dell’attività di ricezione e trasmissione ordini, considerata la necessità di rilevare comunque tale operatività. In particolare, formano oggetto di segnalazione le sole operazioni di sottoscrizione di quote.

È prevista la distinzione tra “attività di collocamento per conto di società del gruppo” e “attività di collocamento per conto di altre società”. E’ inclusa l’attività di collocamento effettuata mediante promotori finanziari.

Nelle “Assegnazioni” (sottovoce 41404.12 e 18) va indicato l’ammontare dei titoli assegnati alla banca segnalante per il collocamento non acquistati preventivamente o per i quali non è stato preventivamente assunto l’impegno di acquisto.

Le informazioni sono disaggregate in relazione alle caratteristiche dei titoli collocati (variabili “raggruppamento titoli” ovvero “codice ISIN”, “indicatore di quotazione”, “categoria emittente”) e della clientela con la quale si è operato (variabili “clientela Mifid” e “provincia di controparte”). Per l’esatta individuazione delle variabili applicate a ciascuna sottovoce si rimanda alle istruzioni di compilazione fornite in corrispondenza di ciascuna di esse.

6. NUMERO DEI PROMOTORI FINANZIARI DIPENDENTI E NUMERO DEI PROMOTORI FINANZIARI MANDATARI E AGENTI

Nelle voci 41408 e 41409 è prevista la segnalazione rispettivamente dei promotori finanziari dipendenti della società e dei promotori finanziari mandatari e agenti.

7. ATTIVITÀ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

Nella voce 41410 (“Attività di ricezione e trasmissione di ordini) figurano le operazioni relative a compravendite di titoli di debito, titoli di capitale ecc., anche se non ancora regolate finanziariamente, eseguite da intermediari finanziari diversi dalla banca segnalante.

Sono inclusi gli ordini relativi ad operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli.

Vanno convenzionalmente rilevate, sia tra gli acquisti che tra le vendite per i rispettivi importi, le operazioni di trasferimento, parziale o totale, delle quote di OICR detenute dalla clientela relative a fondi differenti appartenenti alla medesima SGR (c.d. *switch*).

Nell’ambito dell’operatività delle succursali italiane di banche estere, formano oggetto di rilevazione anche le operazioni intermedie per conto di clientela residente in Italia, qualora le case madri trasmettano l’ordine per l’esecuzione ad altri intermediari (si rammenta che, ai fini della disciplina sui servizi d’investimento, le succursali sono soggetti non distinti dalle case madri).

Sono escluse dalla rilevazione le operazioni di compravendita per le quali la banca segnalante provvede direttamente all’esecuzione degli ordini ricevuti (ricondotte nell’attività di negoziazione per conto proprio) ovvero agisce in nome proprio e per conto della clientela (da segnalare nell’ambito dell’attività di esecuzione ordini per conto terzi).

Ciascuna operazione è segnalata una sola volta come acquisto o come vendita sulla base del tipo di ordine impartito dal cliente.

Si distingue tra ordini trasmessi ad intermediari appartenenti al medesimo gruppo bancario della banca segnalante o ad altri intermediari.

I titoli vanno valorizzati secondo le medesime modalità previste per gli acquisti e le vendite relativi all’attività di negoziazione per conto proprio.

Le informazioni sono disaggregate in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari intermediati (variabili “raggruppamento titoli/derivati” e “rapporti con emittente”) e della clientela con la quale si è operato (variabili “clientela Mifid”); è altresì richiesto di segnalare i casi nei quali è stato prestato il servizio di consulenza (variabile “servizio consulenza”). Per l’esatta individuazione delle variabili applicate a ciascuna sottovoce si rimanda alle istruzioni di compilazione fornite in corrispondenza di ciascuna di esse.

8. ATTIVITÀ DI CONSULENZA

Nelle voci 41414 e 41416 formano oggetto di rilevazione il numero dei contratti in essere relativi all’attività di consulenza in materia, rispettivamente, di investimenti e di struttura finanziaria.

9. ATTIVITÀ DI GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI SCAMBIO

Nella voce 41418 figurano i volumi scambiati nell'ambito dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di scambio.

6. SISTEMI DI PAGAMENTO CON REGOLAMENTO TRAMITE SISTEMI DI COMPENSAZIONE

Nelle procedure di pagamenti interbancari scambiati in forma elettronica e regolati per il tramite del Sistema di compensazione BI-COMP e/o di altri sistemi di compensazione (es. STEP2) possono determinarsi casi di disallineamento temporale fra l'operazione di addebitamento o di accredito nei conti della clientela e il regolamento tramite i suddetti sistemi, che discendono dall'invio o dalla ricezione della pertinente messaggistica elettronica in giorni non coincidenti con quello del regolamento stesso.

Con riferimento alle diverse procedure interbancarie (a fronte di operazioni di bonifico, addebito preautorizzato, prelievo da ATM, etc.), nel rispetto della normativa vigente, ove i conti della clientela vengano movimentati dalle banche in data antecedente il giorno di regolamento tramite i suddetti sistemi la relativa contropartita deve essere segnalata nelle seguenti sottovoci:

- a) nel caso di operazioni di addebito (es. a fronte di bonifici ordinati, prelievi bancomat con carte emesse dalla banca del cliente, etc.), "Altre passività - altre" (sottovoce 58045.31) da parte della banca ordinante o banca emittente (banca del debitore) a fronte dell'addebitamento del conto del cliente ordinante o che ha effettuato un prelievo presso sportelli automatici di altre banche;
- b) nel caso di operazioni di accredito (es. per incarichi di pagamento e disposizioni di incasso presso la banca del creditore, negoziazione assegni, prelievi di contante a fronte di carte emesse da altre banche), "Altre attività - altre" (sottovoce 58020.28) da parte della banca destinataria (banca del creditore o del beneficiario) a fronte dell'accredito del conto del cliente beneficiario o a fronte dei prelievi di contante effettuati da titolari di carte emesse da altre banche.

Per le banche riceventi le disposizioni di pagamento (banca del creditore nei bonifici, banca del debitore negli incarichi di pagamento) si rammenta quanto riportato nel paragrafo "Regole generali di compilazione" delle Avvertenze Generali, laddove si prevede che nell'ambito del sistema informativo interno e nell'ordinamento contabile vengano registrate senza indugio le operazioni originate dall'iniziativa delle controparti e che siano contenute entro livelli fisiologici le contabilizzazioni di tipo transitorio.

7. INFORMAZIONI TRIMESTRALI SULL'ANDAMENTO DEL CONTO ECONOMICO

Cfr. anche “Avvertenze Generali, Parte A “Istruzioni di carattere generale”, paragrafo 3 “Regole generali di compilazione”.

La segnalazione di cui alla sottosezione II.5 si riferisce alle sole unità operanti in Italia, è trimestrale e ha carattere cumulativo. Le voci previste nella presente sottosezione includono anche i corrispondenti costi e ricavi delle attività in via di dismissione (IFRS 5).

Il criterio da seguire per la determinazione dei costi e dei ricavi relativi ai periodi contabili di riferimento della segnalazione (primo trimestre, primo semestre, primi nove mesi, intero esercizio) è, in via generale, quello della stretta competenza economica, a prescindere dal momento sia della loro manifestazione finanziaria sia del recepimento nella contabilità aziendale.

Tale criterio tende a individuare, nella maniera più completa e obiettiva, gli elementi reddituali relativi alle operazioni effettivamente sviluppatesi nei diversi periodi considerati, tenendo presenti le condizioni che regolano i rapporti con la clientela e con le istituzioni creditizie, i contratti collettivi o individuali con i dipendenti, le disposizioni di legge che impongono tributi e contributi ecc. Non si intende, pertanto, rilevare l'entità infrannuale delle singole voci di costo e di ricavo in via previsionale, sulla base di aspettative riguardanti l'andamento dei tassi di interesse, l'evoluzione operativa della banca, la dinamica salariale ecc..

Obiettivo della segnalazione è, in linea generale, quello di quantificare il risultato lordo di pertinenza del periodo delle unità operanti in Italia. Tale risultato include pertanto i costi e i ricavi relativi ai rapporti intercorrenti tra la casa madre e le filiali estere. Il dettaglio degli interessi e delle commissioni derivanti dai rapporti attivi e passivi tra la casa madre e le filiali estere è evidenziato nelle voci 5246 e 5276.

Qualora la determinazione degli importi di competenza risulti particolarmente problematica, possono essere indicati i costi o i ricavi effettivamente sostenuti o percepiti a condizione che la componente reddituale da rilevare sia di scarso rilievo nell'ambito dell'operatività aziendale.

Le ripartizioni “residenti – non residenti” e “euro–valuta” vanno operate con riguardo alle operazioni sottostanti.

8. UNITÀ OPERANTI ALL'ESTERO

Nella Sezione II.6 sono richiesti, con periodicità trimestrale, alcuni dati patrimoniali relativi alle filiali operanti all'estero della banca segnalante.

I dati relativi all'insieme delle unità operanti in ciascun paese estero vanno determinati in una logica di consolidamento. Devono essere pertanto elisi i rapporti reciproci tra gli stabilimenti insediati nel medesimo paese, tenendo presente che le "partite viaggianti" vanno appostate nelle voci di definitiva imputazione.

Le segnalazioni relative alle filiali estere vanno compilate applicando, salvo che non sia diversamente precisato, i principi di carattere generale e le istruzioni particolari forniti relativamente alla Sezione I, facendo ricorso a criteri di analogia per le fattispecie non previste.

Anche relativamente alla classificazione dei dati rispetto alla residenza e alla valuta nonché all'utilizzo della valuta di segnalazione valgono i principi precedentemente richiamati. Si precisa che la nozione di "residenza" deve intendersi riferita all'Italia, secondo la disciplina valutaria vigente.

La valorizzazione in euro dei rapporti in valuta va effettuata al tasso di cambio a pronti di fine periodo (tra l'euro e la valuta in cui è espressa la contabilità di ciascuna filiale) utilizzato per le unità operanti in Italia.

9. TASSI DI INTERESSE

Ai fini della compilazione della sottosezione I.4 si rinvia a quanto previsto dalla Circolare n.248 del 26 giugno 2002, “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni statistiche relative ai tassi d’interesse attivi e passivi”.

10. COSTI E RICAVI CONNESSI CON TRANSAZIONI NON FINANZIARIE INTERNAZIONALI

Nella sottosezione II.4 - parte seconda (voce 58790), è prevista la segnalazione, con periodicità trimestrale, dei costi e dei ricavi connessi con transazioni non finanziarie internazionali effettuate dalla banca segnalante.

E' prevista la classificazione per le seguenti tipologie di transazione (variabile "causale"):

SERVIZI DI COMUNICAZIONE

Servizi postali e di corriere

Comprendono i servizi per raccolta, trasporto, spedizione e consegna di lettere, giornali, periodici, brochure ed altro materiale stampato, pacchi ed imballaggi. Tali servizi possono essere resi sia da amministrazioni postali nazionali sia da corrieri privati che si avvalgono di una propria rete di distribuzione, con o senza ricorso al sistema di trasporto pubblico per l'erogazione dei propri servizi. Comprendono anche servizi postali allo sportello come la vendita di francobolli, servizi di telegrammi, *mailbox*, etc.. Il valore dei servizi deve essere registrato su base lorda (cioè deve includere gli eventuali importi oggetto di compensazione).

Sono esclusi: servizi finanziari resi da amministrazioni postali (per esempio servizi di postagiuro, servizi di conto/deposito o di risparmio postale), da segnalare come "servizi finanziari"; servizi di preparazione posta (quali etichettatura, fascicolazione, imbustamento, imballaggio, etc.) da segnalare come "altri servizi alle imprese non inclusi altrove".

Servizi di telecomunicazione

Comprendono i servizi per la trasmissione di suoni, immagini e altre informazioni attraverso telefono, telex, radio, televisione, internet, teleconferenza, satellite, posta elettronica e altre tecnologie analoghe. Includono anche la riparazione e la manutenzione delle apparecchiature di comunicazione e dei satelliti, il *leasing* di linee di comunicazione e i servizi di interconnessione internazionale. Si ricorda che il valore dei servizi deve essere registrato su base lorda (cioè deve includere gli eventuali importi oggetto di compensazione).

Esempi: trasmissione di programmi radiofonici e televisivi; noleggio e *leasing* di satelliti e di linee di telecomunicazione; servizi di telefonia fissa e mobile; servizi di *internet backbone*, altri servizi telematici diversi dai servizi di *web hosting* e di *web search portal*.

Sono esclusi: il valore delle informazioni trasportate (da includere in "servizi di informazione di agenzie di stampa" oppure in "altri servizi di informazione"); l'installazione di impianti di telecomunicazioni (da segnalare come "costruzioni"); i servizi di *database*, servizi informatici per l'accesso o la manipolazione di dati, servizi di *web hosting* (da segnalare come "servizi informatici"); i servizi di *web search portal* (da segnalare come "altri servizi di informazione").

COSTRUZIONI

Comprendono la costruzione di edifici, la creazione, l'ammodernamento, la riparazione e l'ampliamento di immobili, il miglioramento di natura ingegneristica dei terreni e la

realizzazione di altre opere di ingegneria civile (inclusi strade, ponti, dighe, ferrovie, porti ed aeroporti). Sono compresi i connessi lavori di installazione e assemblaggio di impianti (compresi quelli di telecomunicazioni) e macchinari, la preparazione del sito, i servizi specializzati quali quelli idraulici, di tinteggiatura e di demolizione. Sono compresi in questa voce anche i lavori di *manutenzione e riparazione* di edifici, di opere di ingegneria civile, di impianti e macchinari (esclusi quelli effettuati su computer, periferiche e apparecchiature e impianti di telecomunicazioni).

E' inclusa nelle costruzioni anche l'acquisizione di beni e servizi da parte delle imprese che effettuano i lavori di costruzione nell'economia di ubicazione delle opere e/o in terze economie.

Si distingue tra "costruzioni all'estero" e "costruzioni in Italia" sulla base del paese in cui l'erogazione del servizio di costruzione è realizzata. In dettaglio, nelle "costruzioni all'estero", è necessario indicare i servizi di costruzione erogati all'estero dal segnalante in favore di non residenti; simmetricamente, nelle "costruzioni in Italia", è necessario indicare i servizi di costruzione erogati in Italia da non residenti in favore del segnalante.

Sono esclusi: la progettazione architettonica, pianificazione, sviluppo e supervisione del progetto, cartografia, test e collaudo dell'opera, servizi di ispezione tecnica (tutti i precedenti servizi sono da registrare in "servizi di architettura" o "servizi di ingegneria" o "altri servizi scientifici e tecnici"). Sono esclusi anche i seguenti servizi, da registrare nei "servizi estrattivi e minerari": servizi di perforazione e sondaggio di giacimenti petroliferi e di gas; servizi per la mobilitazione, trasporto e demobilitazione di impianti di perforazione; servizi di rivestimento con tubi e cementazione di pozzi per la ricerca e la produzione di idrocarburi, altri *oil and gas field services*; servizi di ingegneria mineraria; servizi di esplorazione geologica e mineraria.

Costruzioni all'estero

Comprendono i servizi prestati dal segnalante in lavori di costruzione ed installazione realizzati all'estero in favore di non residenti e i relativi beni e servizi acquistati dal segnalante nell'economia in cui è ubicata la costruzione e/o in terze economie ovvero i soli beni acquistati in Italia.

Come importo deve essere indicata la quota del valore totale del contratto che si riferisce al trimestre di competenza della segnalazione. Per valore totale del contratto deve intendersi il valore complessivamente stabilito per il servizio di costruzione nelle condizioni contrattuali (tenendo conto degli aggiornamenti successivi alla prima versione del contratto).

Sono esclusi: le costruzioni realizzate attraverso una filiale o succursale dell'impresa segnalante residente all'estero; i lavori di costruzione ed installazione all'estero commissionati dal segnalante a non residenti.

Costruzioni in Italia

Comprendono i servizi prestati al segnalante da imprese non residenti in lavori di costruzione e installazione realizzati in Italia e i relativi beni e servizi acquistati nell'economia residente dall'impresa non residente che effettua i lavori di costruzione.

Come importo deve essere indicata la quota del valore totale del contratto che si riferisce al trimestre di competenza della segnalazione. Per valore totale del contratto deve intendersi il valore complessivamente stabilito per il servizio di costruzione nelle condizioni contrattuali (tenendo conto degli aggiornamenti successivi al contratto originario).

Sono esclusi: le costruzioni realizzate da imprese non residenti attraverso proprie filiali o succursali ubicate in Italia; i servizi prestati dal segnalante, per lavori di costruzione ed installazione realizzati in Italia, in favore di imprese non residenti.

SERVIZI DI ASSICURAZIONE

Ricavi per esportazioni: registrare

- i premi assicurativi spettanti al segnalante (impresa di assicurazione) in contropartita di soggetti non residenti;

- gli indennizzi spettanti al segnalante in contropartita di imprese di assicurazione non residenti.

Costi per importazioni: registrare

- i premi assicurativi dovuti dal segnalante in favore di imprese di assicurazione non residenti. Includere anche i premi versati dal segnalante a imprese assicurative non residenti, per servizi di assicurazione di cui beneficiano dipendenti del segnalante, comprendendo l'eventuale quota a carico dei dipendenti stessi;

- gli indennizzi dovuti dal segnalante (impresa di assicurazione) in favore di soggetti non residenti.

Premi per assicurazioni vita

Indennizzi per assicurazioni vita

Nelle assicurazioni vita il detentore effettua regolari pagamenti o un singolo pagamento all'assicuratore in modo da garantirsi una somma concordata a una certa data futura; sono incluse anche le "assicurazioni miste"- in cui, oltre alla prestazione "caso vita", è prevista una prestazione in favore dei beneficiari designati in polizza, anche al verificarsi della morte dell'assicurato nel corso della durata contrattuale.

Sono escluse le assicurazioni "caso morte", per le quali gli indennizzi sono erogati solo in caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale (da registrare come "altre assicurazioni dirette").

Premi per garanzie standardizzate del credito

Indennizzi per garanzie standardizzate del credito

Le garanzie standardizzate coprono un rischio di credito a livello collettivo per il quale può essere pertanto definita, sempre a livello collettivo, la probabilità di *default*. Esempi di tali garanzie sono rappresentati dalle garanzie rilasciate dai governi sui crediti all'esportazione, garanzie sui prestiti agli studenti e sui prestiti alle piccole imprese.

Sono escluse le garanzie provenienti da derivati finanziari, le garanzie *una tantum* e le garanzie del credito definite su base individuale.

Premi per assicurazioni trasporto merci

Indennizzi per assicurazioni trasporto merci

Le assicurazioni trasporto merci coprono i rischi associati al furto, danno o perdita della merce durante il trasporto, indipendentemente dal tragitto delle merci stesse.

Premi per altre assicurazioni dirette

Indennizzi per altre assicurazioni dirette

Le altre assicurazioni dirette comprendono le assicurazioni “caso morte” (per le quali gli indennizzi sono erogati solo in caso di decesso dell’assicurato), le assicurazioni infortuni e malattie, le assicurazioni incidenti per veicoli terrestri, marittimi e aerei, le assicurazioni responsabilità civile, le assicurazioni incendi, le assicurazioni altri danni alla proprietà, le assicurazioni perdite pecuniarie, le assicurazioni viaggi, le garanzie del credito definite su base individuale.

Premi per riassicurazioni

Indennizzi per riassicurazioni

Si realizzano riassicurazioni quando parte del rischio assicurativo viene ceduto da un’impresa di assicurazione ad un altro operatore specializzato.

Ricavi per esportazioni: registrare

- i premi spettanti al segnalante quando esso funge da soggetto riassicuratore, in contropartita di un soggetto non residente.

- gli indennizzi spettanti al segnalante quando esso costituisce il soggetto riassicurato, in contropartita di un soggetto non residente.

Costi per importazioni: registrare

- i premi dovuti dal segnalante quando esso costituisce il soggetto riassicurato, in contropartita di un soggetto non residente.

- gli indennizzi dovuti dal segnalante quando esso funge da soggetto riassicuratore, in contropartita di soggetti non residenti.

Servizi assicurativi ausiliari

Comprendono le commissioni degli agenti, il brokeraggio assicurativo, i servizi di agenzia, i servizi di consulenza assicurativa.

SERVIZI FINANZIARI

Comprendono i servizi erogati da banche, operatori di borsa, imprese di *factoring*, imprese emittenti carte di credito e da altre imprese finanziarie.

Includono: a) le commissioni per servizi finanziari espliciti; b) i margini denaro-lettera dei *dealer*; c) i costi di gestione degli intermediari che detengono attività finanziarie per conto di terzi.

I servizi finanziari espliciti sub a) comprendono ad esempio le commissioni su conti correnti, depositi e prestiti, su garanzie una-tantum (escluse le garanzie standardizzate), su pagamenti anticipati o ritardati. Sono incluse le commissioni relative a lettere di credito, linee di credito, *leasing* finanziario, attività di *money transfer* e cambio valuta. Sono comprese anche le commissioni su transazioni in titoli: mediazioni, collocamento di emissioni, sottoscrizioni e rimborsi; commissioni pagate per la collocazione di contratti in derivati; servizi di gestione delle attività e di custodia titoli.

I servizi finanziari sub b) comprendono i costi di transazione impliciti per servizi resi dagli intermediari che assumono la natura di *dealer*, spesso inclusi indistintamente nelle transazioni finanziarie alle quali si riferiscono. Il margine di profitto lordo del *dealer* è rappresentato dalla differenza denaro-lettera (*bid-ask spread*), ovvero la differenza tra il più basso prezzo *ask* presente sul mercato (il più basso prezzo al quale gli operatori sono disposti ad acquistare uno strumento finanziario) e il più elevato prezzo *bid* presente sul mercato (ovvero il più elevato prezzo al quale gli operatori sono disposti a vendere uno strumento finanziario). Assumendo che il “prezzo di riferimento” è generalmente intermedio tra i prezzi di acquisto e i prezzi di vendita, il servizio addebitato al venditore è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo di acquisto; analogamente, il valore del servizio fornito all’acquirente è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo di vendita. Il servizio può essere misurato anche applicando il margine medio dei *dealers* come percentuale al valore totale delle transazioni operate dai *dealers*.

I servizi finanziari sub c) riguardano le spese amministrative relative al pagamento da parte di intermediari che detengono attività finanziarie per conto di terzi (ad esempio fondi di investimento, *holding*, ecc.). Tali spese sono addebitate a fronte dei costi interni oppure di quelli sostenuti per servizi resi da gestori dei fondi, depositari, banche, contabili, legali. Tali spese possono essere addebitate esplicitamente (come commissione) o pagate implicitamente deducendole dai redditi che i detentori delle attività finanziarie ricevono.

Esempi: commissioni su: depositi, prestiti e mutui ipotecari, lettere di credito, accettazioni bancarie e linee di credito, *leasing* finanziario, *factoring*, transazioni su strumenti finanziari e contratti in derivati, sottoscrizione di collocamenti all’emissione, compravendite immobiliari, altre tipologie di operazioni finanziarie; brokeraggio e rimborso di titoli, consulenza finanziaria, custodia di titoli, attività finanziarie e metalli preziosi, gestione attività finanziarie, servizi di *merger and acquisition*, servizi di finanza d’impresa, servizi di carte di credito, servizi di monitoraggio, di immissione di liquidità, di assunzione dei rischi (diversi dalle assicurazioni), di fusione e acquisizione, di valutazione del credito, di borsa e di amministrazione fiduciaria.

Sono esclusi: gli interessi e il valore del credito, del *leasing* finanziario, dei titoli, ecc. (non si tratta di servizi); i servizi assicurativi (da includere tra i “servizi di assicurazione”).

SERVIZI INFORMATICI E DI INFORMAZIONE

Servizi informatici

Comprendono i servizi collegati all'*hardware* ed al *software* e i servizi di elaborazione dati.

Esempi: consulenza e implementazione di *hardware* e *software*; manutenzione e riparazione di computer e periferiche; manutenzione dei sistemi e altri servizi di supporto, come il *training* specifico, cioè fornito nel quadro di una consulenza ad-hoc; analisi,

progettazione e programmazione di sistemi; sviluppo, produzione, offerta e documentazione di *software* personalizzato; *disaster recovery* di dati e/o *software*; servizi di elaborazione dati (*data entry*, tabulazione, elaborazione in *time sharing* ecc.); servizi connessi all'inserimento di pagine web (inclusi i servizi di *web hosting*); servizi di gestione di centri elaborativi.

Sono esclusi: la fornitura di pacchetti *software* non personalizzati (non sono considerati servizi da includere nella segnalazione in oggetto); *training* non specifico, cioè non fornito nel quadro di una consulenza *ad-hoc* (da includere nei "servizi per l'istruzione"); servizi di *internet backbone* (da includere in "servizi di telecomunicazione"); servizi di database e *web search portal* (da includere in "altri servizi di informazione"); compensi per le licenze e la riproduzione e/o distribuzione di *software* (da includere in "compensi per l'uso della proprietà intellettuale"); *leasing* di computer senza operatore (da includere in "altri servizi alle imprese non inclusi altrove").

Servizi di informazione di agenzie stampa

Comprendono i servizi di fornitura ai media (giornali, televisioni, radio, ecc.) di news (notizie, fotografie, articoli, ecc.), da parte di agenzie di stampa ed aziende similari.

Altri servizi di informazione

Esempi: servizi di *database* sia in linea, sia su supporto magnetico, ottico o cartaceo (progetto di *database*, immagazzinamento e diffusione di dati e *database* - incluse *directories* e *mailing lists* - sia *on-line* che attraverso supporti fisici); servizi di *web search portal* (servizi dei motori di ricerca che provvedono a cercare indirizzi internet per i clienti che lo richiedono tramite l'inserimento di parole chiave); fornitura di informazioni *on-line* (ad esempio erogati dai cosiddetti *financial information providers*); abbonamenti a giornali e periodici (diffusi per posta o mezzi elettronici).

Sono esclusi: i servizi di *internet backbone* (da includere in "servizi di telecomunicazione"); i servizi di *web hosting* (da includere in "servizi informatici").

ATTIVITA' INTANGIBILI

Compensi per l'uso della proprietà intellettuale

Comprendono:

- a) i ricavi/costi per l'uso di diritti di proprietà (quali brevetti, marchi di fabbrica, *copyright*, processi industriali e disegni, inclusi segreti commerciali e *franchising*). Tali diritti possono derivare da ricerca e sviluppo, così come da attività di *marketing*;
- b) i ricavi/costi per l'uso di licenze/diritti per la riproduzione e/o la distribuzione di proprietà intellettuale incorporata in prodotti originali o prototipi (quali *copyright* su libri e manoscritti, programmi informatici, opere cinematografiche e registrazioni sonore) e dei relativi diritti (come per esibizioni dal vivo e trasmissioni televisive, via cavo o via satellite).

Sono esclusi: i diritti per il solo utilizzo di prodotti audiovisivi (da registrare in "servizi audiovisivi ed altri servizi collegati").

Compravendita di attività intangibili

Comprendono i ricavi/costi per l'effettiva/o vendita/acquisto di concessioni e diritti simili, di *royalties* e di altre licenze, a esclusione dei risultati dell'attività di ricerca e sviluppo. Includere anche le somme spettanti o dovute per il trasferimento di calciatori e altri sportivi da una società sportiva residente (impresa segnalante) ad una società sportiva non residente (ricavi per esportazioni) o viceversa (costi per importazioni). La registrazione deve avvenire nel periodo in cui la compravendita è effettuata e per l'intero importo.

Escludere la compravendita in via definitiva dei risultati dell'attività di ricerca e sviluppo (da includere in "acquisto/vendita di diritti di proprietà derivanti dalla ricerca e sviluppo").

MERCHANTING

Merchanting - Acquisti e rivendite contestuali

Merchanting - Acquisti di beni non rivenduti nello stesso periodo

Merchanting - Rivendite di beni con acquisto in periodo precedente

Il *merchanting* consiste nell'acquisto di un bene, effettuato dal segnalante con una controparte non residente, e alla sua successiva rivendita ad un terzo soggetto non residente, limitatamente ai casi in cui il bene non sia entrato né uscito dai confini dell'Italia. Sono previsti tre distinti casi di *merchanting*, come dettagliato di seguito.

Gli acquisti e rivendite contestuali si verificano quando l'acquisto e la rivendita del bene sono avvenuti entrambi nel trimestre di riferimento. Occorre registrare tra i costi per importazioni il costo sostenuto dal segnalante per l'acquisto del bene e tra i ricavi per esportazioni il ricavo della sua rivendita.

Gli acquisti di beni non rivenduti nello stesso periodo si riferiscono ai beni acquistati dal segnalante nel trimestre di riferimento e rivenduti alla controparte non residente in un periodo successivo. Occorre segnalare il valore del bene all'acquisto tra i costi per importazioni (nessuna registrazione è richiesta nelle esportazioni), salvo eventuali "operazioni di storno"⁽¹⁾.

¹ Ai fini del presente paragrafo si definiscono "operazioni di storno" le rettifiche, totali o parziali, di transazioni non finanziarie che hanno formato oggetto di rilevazione in precedenti trimestri (nel seguito "operazioni originarie").

Ne costituisce un esempio l'annullamento di una fattura, già emessa a fronte di un ricavo per la fornitura di un servizio di telecomunicazioni a non residenti, rivelatasi errata.

Non costituiscono operazioni di storno le rettifiche di errate segnalazioni, non connesse a storni contabili, precedentemente inviate (in tali casi l'ente segnalante è tenuto a produrre una nuova segnalazione con i dati corretti riferita allo specifico trimestre di riferimento).

Le "operazioni di storno" devono essere segnalate come segue:

- se l'operazione di storno e l'operazione originaria si verificano entrambe nell'ambito del trimestre di riferimento, l'importo dell'operazione di storno deve essere portato in detrazione all'importo dell'operazione originaria (segnalando, quindi, solo il saldo);

Esempio:

– fattura di euro 5.000 registrata per "Servizi informatici - Ricavi per esportazioni", paese Francia, valuta euro, aprile anno T;

– storno dell'operazione, sopra riportata, per euro 1.000, effettuato nel mese di maggio anno T.

Nelle segnalazioni riferite al 30 giugno dell'anno T va segnalato: euro 4.000, per "Servizi informatici - Ricavi per esportazioni", paese Francia, valuta euro.

- se l'operazione di storno si verifica nel trimestre di riferimento mentre quella originaria si è verificata in un precedente trimestre, l'operazione di storno deve essere segnalata nel trimestre di riferimento indicando, convenzionalmente, una transazione di segno opposto (ricavo per esportazioni o costo per importazioni) rispetto a quella dell'operazione originaria.

Le rivendite di beni con acquisto in periodo precedente si riferiscono ai beni rivenduti dal segnalante nel trimestre di riferimento, quando l'acquisto è avvenuto in un periodo precedente. Occorre registrare il ricavo della rivendita del bene tra i ricavi per esportazioni ed il costo originariamente sostenuto per l'acquisto tra i costi per importazioni.

SERVIZI CONNESSI AL COMMERCIO E ALTRI SERVIZI ALLE IMPRESE

Servizi legati al commercio

Comprendono le commissioni e le provvigioni di intermediazione per transazioni su beni e servizi, escludendo i margini relativi alle operazioni di *merchandising*, di cui alle voci precedenti.

Esempi: commissioni e provvigioni per servizi resi da *broker* di merci, agenti, ecc.; servizi per vendite mediante aste.

Sono esclusi: le tariffe di *franchising* (da includere nello "compensi per l'uso di proprietà intellettuale"); il brokeraggio su titoli (da includere in "servizi finanziari"); le tariffe di trasporto (non oggetto di rilevazione).

Riparazioni di beni mobili

Comprende le attività di riparazione e manutenzione di beni mobili diversi da computer, periferiche e apparecchiature di telecomunicazione effettuate sia sul sito del riparatore/manutentore sia altrove e finalizzate al ripristino delle funzionalità e/o delle caratteristiche originarie di tali beni. Si registrano tra le esportazioni i lavori di riparazione/manutenzione effettuati dal segnalante su beni mobili di proprietà di non residenti e tra le importazioni i lavori di riparazione/manutenzione effettuati da non residenti su beni mobili di proprietà del segnalante. Occorre registrare il valore della riparazione/ manutenzione e non il valore dei beni su cui la riparazione è effettuata. La voce include anche le parti e gli eventuali materiali utilizzati nella riparazione/manutenzione forniti dal riparatore e inclusi nelle spese. Sono comprese le riparazioni e la manutenzione di navi, aerei ed altri mezzi di trasporto, ad eccezione della loro pulizia.

Sono esclusi: le riparazioni di edifici, opere di ingegneria civile, impianti – compresi quelli di telecomunicazioni – e macchinari (da includere nelle "costruzioni"), le riparazioni di computer e periferiche (da includere nei "servizi informatici"), parti e materiali fatturati separatamente (non sono considerati servizi).

Lavorazioni con vendita nel paese di lavorazione e/o in paesi terzi

Comprende le lavorazioni (ad esempio raffinamento di petrolio, lavorazione di metalli, assemblaggio di macchinari, confezione di articoli di abbigliamento, ecc.) su beni inviati in un paese estero, senza cambiamento di proprietà, per essere sottoposti a un processo di

Esempio:

- fattura di euro 5.000 registrata per "Servizi informatici - Ricavi per esportazioni", paese Francia, valuta euro, aprile anno T;
 - storno dell'operazione, sopra riportata, per euro 1.000, effettuato nel mese di ottobre anno T.
- Nella segnalazione riferita al 31 dicembre dell'anno T va segnalato euro 1.000, "Servizi informatici - Costi per importazioni", paese Francia, valuta euro.

lavorazione e successivamente venduti nel paese di lavorazione e/o in paesi terzi. E' necessario registrare esclusivamente il valore del compenso richiesto o pagato per il servizio manifatturiero su fattori di produzione fisici di proprietà altrui (che non è necessariamente pari alla differenza tra il valore dei beni inviati in lavorazione e il valore dei beni dopo la lavorazione). Si registra tra i costi per importazioni il valore delle lavorazioni su beni di proprietà del segnalante inviati in un paese estero e successivamente rivenduti dal segnalante in un qualsiasi paese estero. Si registra tra i ricavi per esportazioni il valore delle lavorazioni effettuate in Italia dal segnalante su beni di proprietà di non residenti, che sono successivamente rivenduti in Italia e/o in paesi terzi dai soggetti non residenti.

Sono esclusi: le lavorazioni su beni che, dopo il processo di lavorazione, vengono rispediti al paese di origine; l'assemblaggio di costruzioni prefabbricate (da includere nelle "costruzioni"), l'etichettatura e l'imballaggio accessori al trasporto (da includere nei "servizi postali e di corriere" se il trasporto è effettuato tramite corriere).

Bunkeraggi e provviste di bordo

Comprendono i beni (ad esempio carburanti, provviste, scorte) acquistati dal segnalante, all'estero e da non residenti, ai fini della operatività di propri vettori (ad esempio aerei e navi). Nessuna registrazione è richiesta dal lato delle esportazioni, salvo eventuali "operazioni di storno".

Sono esclusi i servizi eventualmente collegati alla fornitura dei suddetti beni (ad esempio pilotaggio di navi, rimorchio, immagazzinamento) e la manutenzione (da includere in "riparazioni beni mobili").

Leasing operativo

Comprende il noleggio di navi, aerei e attrezzature di trasporto (vagoni ferroviari, container, etc.) senza operatore o equipaggio ed il noleggio di altri tipi di beni. Devono essere inclusi in questa voce anche gli affitti/noleggi di edifici o attrezzature a fini commerciali.

Sono esclusi: il leasing finanziario (non si tratta di servizi); il *leasing* di linee di telecomunicazione (da includere in "servizi di telecomunicazione"); il noleggio di navi o aerei con equipaggio; il noleggio di veicoli ai viaggiatori non residenti.

SERVIZI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA MANAGERIALE

Servizi legali

Comprendono la consulenza legale e i servizi di rappresentanza in procedimenti legali, giudiziari e statutari, i servizi di redazione di documentazione legale e i servizi di deposito atti.

Servizi contabili, di auditing e di consulenza fiscale e contabile

Comprendono i servizi connessi alle registrazioni contabili, i servizi di *auditing* di documenti contabili, finanziari e di bilancio, i servizi di consulenza e pianificazione fiscale e contabile.

Consulenza manageriale ed imprenditoriale e servizi di pubbliche relazioni

Comprendono i servizi di consulenza, guida e assistenza operativa alle imprese per la definizione delle politiche aziendali, delle strategie e della pianificazione generale.

Esempi: servizi di *management auditing*; servizi di consulenza manageriale, inerente risorse umane, produzione e progettazione; consulenza e guida operativa relative all'immagine dei clienti e alle relazioni con il pubblico e le istituzioni.

Servizi pubblicitari, ricerche di mercato e sondaggi d'opinione

Comprendono l'ideazione, la creazione e la commercializzazione di pubblicità, il collocamento presso i media, compreso l'acquisto e la vendita di spazi pubblicitari, la promozione all'estero di prodotti, i servizi espositivi per fiere ed eventi simili, le ricerche di mercato, il *telemarketing* e i sondaggi d'opinione.

RICERCA E SVILUPPO

Servizi di ricerca e sviluppo

Comprendono la fornitura di servizi di ricerca e sviluppo personalizzati (creati *ad hoc*) e non relativi alla ricerca di base, alla ricerca applicata e allo sviluppo sperimentale di nuovi prodotti e processi. Sono comprese in questa categoria le attività nell'ambito delle scienze fisiche, sociali e umane, incluso lo sviluppo di sistemi operativi che rappresentano progressi tecnologici. È altresì inclusa la ricerca commerciale relativa all'elettronica, ai medicinali e alla biotecnologia.

Sono esclusi: l'acquisto/vendita di diritti di proprietà (da registrare in "acquisto/vendita di diritti di proprietà derivanti dalla ricerca e sviluppo") e l'acquisto/vendita relativo a licenze di riproduzione o uso (da registrare nella voce "compravendita di attività intangibili"), studi tecnici (da registrare in "servizi scientifici, di architettura, di ingegneria e altri servizi tecnici") e attività di consulenza (da registrare nella voce "consulenza manageriale ed imprenditoriale e servizi di pubbliche relazioni").

Acquisto/Vendita di diritti di proprietà derivanti dalla ricerca e sviluppo

Comprendono la vendita in via definitiva dei risultati dell'attività di ricerca e sviluppo: brevetti, *copyright*, processi e disegni industriali (inclusi i segreti commerciali).

Altri servizi di ricerca e sviluppo

Comprendono le altre attività di collaudo e di sviluppo di prodotti/processi non inclusi nelle voci "servizi di ricerca e sviluppo" e "acquisto/vendita di diritti di proprietà derivanti dalla ricerca e sviluppo".

SERVIZI SCIENTIFICI, DI ARCHITETTURA, DI INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI

Servizi di architettura

Comprendono i servizi relativi alla progettazione di edifici.

Servizi di ingegneria

Comprendono servizi relativi al progetto, lo sviluppo e l'utilizzo di macchine, materiali, attrezzature, strutture, processi e sistemi (ad es. progetti, pianificazioni e studi).

Sono esclusi: i servizi di progettazione di edifici (inclusi in "servizi di architettura"), i servizi connessi all'industria estrattiva e mineraria (inclusi in "trattamento rifiuti e disinquinamento" e in "servizi estrattivi e minerari") e tutti i servizi connessi alle costruzioni (inclusi in "costruzioni").

Altri servizi scientifici e tecnici

Comprendono rilevamenti, cartografie, collaudo e certificazione di prodotto e i servizi di ispezione tecnica.

TRATTAMENTO RIFIUTI E DISINQUINAMENTO, SERVIZI AGRICOLI E MINERARI

Trattamento rifiuti e disinquinamento

Comprendono i servizi di trattamento dei rifiuti radioattivi e di altri tipi di rifiuti, i servizi di decontaminazione del suolo, di pulizia di siti inquinati (anche a seguito di perdite di petrolio), di ripristino di siti minerari e, in generale, di pulizia e recupero dell'ambiente.

Servizi agricoli

Comprendono i servizi collegati all'agricoltura.

Esempi: Fornitura di macchine agricole con operatore; servizi di mietitura; trattamento del raccolto; controllo pesticidi; servizi di cura e alimentazione del bestiame; servizi veterinari; servizi per la caccia, forestali, ecc.

Servizi estrattivi e minerari

Comprendono i servizi collegati all'industria estrattiva e mineraria.

Esempi: Servizi di perforazione e sondaggio giacimenti petroliferi e di gas; servizi per la mobilitazione, trasporto e demobilitazione di impianti di perforazione; servizi di rivestimento con tubi e cementazione di pozzi per la ricerca e la produzione di idrocarburi, altri *oil and gas field services*; servizi di ingegneria mineraria; servizi di esplorazione geologica e mineraria.

ALTRI SERVIZI ALLE IMPRESE NON INCLUSI ALTROVE

Altri servizi alle imprese non inclusi altrove

Comprendono un insieme eterogeneo e residuale di servizi alle imprese, non ricompresi nelle voci precedenti.

Esempi: servizi di collocamento personale; servizi investigativi e di sicurezza; servizi di interprete e traduzione; servizi fotografici; servizi di pulizia (ad esclusione di quelli relativi ai mezzi di trasporto); servizi immobiliari; servizi di preparazione posta.

Servizi tra imprese collegate non inclusi altrove

Categoria residuale comprendente i pagamenti per servizi che non possono essere allocati in alcuna delle precedenti voci di servizi alle imprese, che si realizzano intra-gruppo, cioè tra filiali, società controllate, società partecipate, altre imprese appartenenti allo stesso gruppo di imprese, e la casa madre. Sono inclusi i pagamenti, tra i sopra citati soggetti, che rappresentano contributi delle filiali, controllate, partecipate, ecc. ai costi generali di gestione e/o il rimborso di spese regolate direttamente dalla casa madre.

SERVIZI PERSONALI, CULTURALI E RICREATIVI

Servizi audiovisivi e altri servizi collegati

Comprendono i servizi relativi alla produzione di film, videotape, programmi radio e televisivi (dal vivo o registrati) e album musicali. Sono inclusi anche i compensi relativi al noleggio di prodotti audiovisivi, le spese per l'accesso a canali televisivi criptati (servizi via satellite o via cavo), le spese relative a manoscritti e registrazioni - prodotti su larga scala e venduti/acquistati direttamente o per uso permanente (se scaricati elettronicamente) - e la compravendita di manoscritti originali, registrazioni audio, film, ecc.

Esempi: compensi per attori, produttori e registi; compensi per musicisti e cantanti.

Sono esclusi: l'acquisto/vendita di diritti di film, programmi radiofonici o televisivi, composizioni musicali, ecc. (da registrare come "compravendita di attività intangibili"), i compensi o le licenze per riprodurre e/o distribuire prodotti audiovisivi (inclusi in "compensi per l'uso della proprietà intellettuale").

Servizi per l'istruzione

Si tratta di servizi collegati con la cultura e l'istruzione. Includono sia i servizi erogati "in loco" (il soggetto che eroga il servizio si reca nell'economia che lo riceve ma non viceversa) che quelli erogati "a distanza" (il soggetto che eroga il servizio e quello che lo riceve si trovano in due distinte economie).

Esempi: corsi per corrispondenza; corsi televisivi o via internet; corsi con insegnante che eroga il servizio direttamente nel paese che lo riceve; servizi per l'istruzione forniti all'estero da imprese residenti (esportazioni) o in Italia da imprese non residenti (importazioni).

Sono esclusi i servizi per l'istruzione che il segnalante ha ricevuto all'estero da soggetti non residenti o servizi per l'istruzione erogati in Italia dal segnalante a soggetti non residenti.

Servizi per la salute

Comprendono i servizi forniti da medici, infermieri, personale paramedico e quelli forniti da laboratori di analisi, ospedali, cliniche, ecc. Includono sia i servizi erogati “in loco” (il soggetto che eroga il servizio si reca nell’economia che lo riceve ma non viceversa) che quelli erogati “a distanza” (il soggetto che eroga il servizio e quello che lo riceve si trovano in due distinte economie).

Esempi: servizi sanitari forniti direttamente all’estero da imprese residenti (esportazioni) o in Italia da imprese non residenti (importazioni); servizi per la salute resi a distanza.

Sono esclusi: i servizi veterinari (da includere in “servizi agricoli”) e i servizi per la salute che il segnalante ha ricevuto all'estero da soggetti non residenti o servizi per la salute erogati in Italia dal segnalante a soggetti non residenti.

Servizi culturali e ricreativi

Comprendono i servizi associati a musei ed altre attività culturali, sportive, ricreative e connesse al gioco, eccetto i servizi acquistati da persone al di fuori della loro economia di residenza. Con riferimento al gioco, deve essere indicata solo la quota relativa al servizio erogato dall’operatore che gestisce il concorso/gioco.

Esempi: servizi di archivi, biblioteche, musei e altre istituzioni culturali; servizi legati ad attività sportive e ricreative.

Sono esclusi gli altri servizi ricreativi che il segnalante ha ricevuto all'estero da soggetti non residenti o altri servizi ricreativi erogati in Italia dal segnalante a soggetti non residenti.

Altri servizi personali

Comprendono servizi sociali, quote associative dovute ad associazioni di categoria, servizi domestici. Sono inclusi anche i premi di calciatori e altri sportivi.

SERVIZI GOVERNATIVI

Beni e servizi forniti ad ambasciate e consolati stranieri

Comprendono i ricavi derivanti dall'erogazione da parte del segnalante di beni e servizi, non inclusi nelle precedenti voci, ad ambasciate e consolati di governi stranieri, e a Organismi Internazionali, ubicati in Italia. Sono sempre considerati ricavi per esportazioni, salvo eventuali “operazioni di storno”. Si fa notare che sono inclusi anche i beni; inoltre, si precisa che è consentito allocare i servizi alla voce specifica per il tipo di transazione in oggetto, qualora ciò fosse più agevole.

Beni e servizi forniti a unità militari straniere

Comprendono i ricavi derivanti dall'erogazione da parte del segnalante di beni e servizi, non inclusi nelle precedenti voci, ad agenzie ed unità militari di governi stranieri, ubicati in Italia. Sono sempre considerati ricavi per esportazioni, salvo eventuali “operazioni di storno”. Si fa notare che sono inclusi anche i beni; inoltre, si precisa che è consentito allocare i servizi alla voce specifica per il tipo di transazione in oggetto, qualora ciò fosse più agevole.

Beni e servizi forniti ad altre entità governative straniere

Comprendono i ricavi derivanti dall'erogazione da parte del segnalante di beni e servizi, non inclusi nelle precedenti voci, a uffici di informazione o promozione turistica, istituzioni educative, ecc. di governi stranieri, ubicati in Italia. Sono sempre considerati ricavi per esportazioni salvo eventuali "operazioni di storno". Si fa notare che sono inclusi anche i beni; inoltre, si precisa che è consentito allocare i servizi alla voce specifica per il tipo di transazione in oggetto, qualora ciò fosse più agevole.

TRASFERIMENTI UNILATERALI IN CONTO CAPITALE

Imposte in conto capitale

Comprendono i costi relativi a imposte versate dal segnalante a soggetti pubblici non residenti (amministrazioni centrali, enti locali, organismi comunitari, ecc.), che si caratterizzano per essere versate a intervalli irregolari, e solo saltuariamente, sul valore delle attività o del patrimonio netto posseduti dal segnalante o sul valore di beni trasferiti per effetto di lasciti, donazioni o altri trasferimenti. Sono incluse in questa voce le imposte straordinarie sul patrimonio, ad esempio i tributi sull'incremento di valore dei terreni in seguito alla modifica della loro destinazione da terreni agricoli a terreni edificabili a fini commerciali o abitativi. Sono sempre considerate costi per importazioni salvo eventuali "operazioni di storno".

Sono da includere esclusivamente le imposte versate direttamente a soggetti non residenti, cioè senza il tramite di soggetti pubblici residenti.

Contributi agli investimenti

Comprendono i ricavi relativi a contributi agli investimenti, in denaro o in natura, erogati al segnalante da soggetti pubblici non residenti senza contropartita di risorse reali o finanziarie, che comportano o finanziano l'acquisizione di capitale fisso (beni di investimento). Contributi in natura sono ad esempio trasferimenti da parte di soggetti non residenti di attrezzature, macchinari o altre apparecchiature. Sono sempre da considerare ricavi per esportazioni salvo eventuali "operazioni di storno".

Anche per i trasferimenti di tipo rateale si applica il principio contabile di competenza registrando la transazione nel trimestre in cui il contributo viene deliberato, indipendentemente dal momento in cui le singole rate sono regolate. Qualora l'adozione di tale principio comporti difficoltà operative è data facoltà di basare l'allocazione temporale delle rate sulle date di effettiva erogazione.

Sono da includere esclusivamente i contributi ricevuti direttamente da soggetti non residenti, cioè senza il tramite di soggetti pubblici residenti.

Altri trasferimenti unilaterali in conto capitale

Comprendono i trasferimenti non inclusi nelle altre voci del conto capitale. Sono incluse in questa voce le donazioni di denaro, effettuate da soggetti non residenti, destinate all'acquisizione di capitale fisso; gli indennizzi versati, al di fuori di un rapporto assicurativo,

da soggetti non residenti al segnalante in quanto proprietario di beni strumentali distrutti o danneggiati al seguito di eventi bellici, altri avvenimenti politici o calamità naturali; i trasferimenti versati da soggetti non residenti al segnalante di perdite eccezionali dovute a cause esterne all'impresa; lasciti e donazioni straordinarie di importo considerevole, compresi quelli a istituzioni senza scopo di lucro.

Sono esclusi: lasciti e donazioni ordinarie di importo non considerevole, compresi quelli a istituzioni senza scopo di lucro (da registrare in "altri trasferimenti unilaterali correnti"); i trasferimenti relativi a cancellazioni di debiti (da registrare come "cancellazione del debito").

Cancellazione del debito

E' la cancellazione volontaria, parziale o totale, di un debito all'interno di un accordo contrattuale tra il segnalante e un soggetto non residente. Tale cancellazione è considerata come un trasferimento dal creditore al debitore pari all'ammontare del debito al momento della cancellazione.

Sono escluse da questa voce le svalutazioni dei crediti.

TRASFERIMENTI UNILATERALI CORRENTI E AFFITTO DI RISORSE NATURALI

Imposte sui prodotti

Comprendono i costi relativi a imposte versate dal segnalante a soggetti pubblici non residenti, con riferimento alle singole unità di beni o di servizi prodotti o scambiati. Devono essere incluse, ad esempio: le imposte sulle operazioni finanziarie e di capitale da corrispondere in sede di acquisto e vendita di attività finanziarie e non finanziarie, comprese le divise estere; le imposte sull'immatricolazione degli autoveicoli; i diritti su spettacoli e intrattenimenti. Sono escluse le imposte pagate su lasciti e donazioni e altri trasferimenti. Sono sempre considerate costi per importazioni, salvo eventuali "operazioni di storno".

Sono da includere esclusivamente le imposte versate direttamente a soggetti non residenti, cioè senza il tramite di soggetti pubblici residenti.

Imposte sulla produzione

Comprendono i costi relativi a imposte versate dal segnalante a soggetti pubblici non residenti, che gravano sui terreni, sul capitale fisso o sul fattore lavoro impiegati nel processo di produzione, indipendentemente dalla quantità o dal valore dei beni o servizi prodotti o scambiati. Devono essere incluse, ad esempio: le imposte sulla proprietà o sull'utilizzo di terreni, fabbricati o altre opere impiegati nell'attività di produzione; imposte sull'utilizzo di capitale fisso (veicoli, impianti, macchinari) ai fini della produzione, a prescindere dal fatto che tali beni siano di proprietà o noleggiati; imposte su operazioni internazionali (viaggi all'estero, rimesse dall'estero, ecc.) ai fini della produzione; tasse versate per ottenere licenze professionali e per l'esercizio di attività, imposte sull'inquinamento provocato dalle attività di produzione. Sono sempre considerate costi per importazioni, salvo eventuali "operazioni di storno".

Sono da includere esclusivamente le imposte versate direttamente a soggetti non residenti, cioè senza il tramite di soggetti pubblici residenti.

Imposte sui redditi e sul patrimonio

Comprendono i costi relativi a imposte sul reddito e sul patrimonio versate periodicamente dal segnalante a soggetti pubblici non residenti per pagamenti obbligatori unilaterali, in denaro o in natura. Devono essere incluse, ad esempio: le imposte sul reddito o sugli utili e le imposte sui guadagni in conto capitale. Sono sempre considerate costi per importazioni, salvo eventuali “operazioni di storno”.

Sono da includere esclusivamente le imposte versate direttamente a soggetti non residenti, cioè senza il tramite di soggetti pubblici residenti.

Contributi ai prodotti

Comprendono i ricavi relativi a contributi erogati al segnalante da soggetti non residenti, ad esempio istituzioni dell’Unione Europea, con l’obiettivo di influenzarne i livelli di produzione o i prezzi. Tali contributi sono erogati per singola unità di bene o servizio prodotto o importato. Sono sempre considerati ricavi per esportazioni, salvo eventuali “operazioni di storno”.

Sono da includere esclusivamente i contributi erogati direttamente da soggetti non residenti, cioè senza il tramite di soggetti pubblici residenti.

Contributi alla produzione

Comprendono i ricavi relativi a contributi erogati al segnalante da soggetti non residenti, ad esempio istituzioni dell’Unione Europea, con l’obiettivo di influenzarne i livelli di produzione o i prezzi. Tali contributi sono erogati per l’esercizio dell’attività di produzione e comprendono: i contributi sui salari o sulla manodopera (sia con riferimento alla forza lavoro totale sia all’occupazione di particolari categorie di lavoratori, ad esempio disabili o disoccupati per lunghi periodi di tempo, o ai costi dei programmi di formazione professionale organizzati o finanziati dal segnalante); i contributi per la riduzione dell’inquinamento; i contributi in conto interessi finalizzati a facilitare operazioni di investimento. Sono sempre considerati ricavi per esportazioni, salvo eventuali “operazioni di storno”.

Sono da includere esclusivamente i contributi erogati direttamente da soggetti non residenti, cioè senza il tramite di soggetti pubblici residenti.

Affitto di risorse naturali

Comprendono i trasferimenti tra il segnalante e un soggetto non residente quale corrispettivo per aver messo a disposizione risorse naturali. Sono inclusi, ad esempio, gli importi ricevuti/pagati a fronte dello sfruttamento di terreni o giacimenti minerari di proprietà o per diritti di pesca, legnatico e pascolo. Sono inclusi gli importi ricevuti/pagati per lo sfruttamento di acque e fiumi all’interno dei terreni di proprietà messi a disposizione. Dall’importo ricevuto/pagato devono essere dedotte le imposte sui terreni o spese di manutenzione a carico del proprietario. Se il contratto prevede anche l’utilizzo di edifici, ad esempio compresi all’interno di un’azienda agricola, gli importi relativi a tale utilizzo non

devono essere inclusi, a meno che il contratto preveda un pagamento unico senza distinzione esplicita tra terreni ed edifici, nel qual caso è possibile segnalare l'intero importo.

Altri trasferimenti unilaterali correnti

Comprendono i trasferimenti senza contropartita di risorse reali o finanziarie, diversi dalle imposte, tasse, contributi e affitto di risorse naturali sopra specificati. Sono inclusi: donazioni di beni di consumo o di somme di denaro destinate al consumo, contributi volontari alle istituzioni senza scopo di lucro, vendite a non residenti di biglietti di lotterie, scommesse, ecc. (ricavi per esportazioni), esborsi a non residenti per vincite (costi per importazioni), borse di studio erogate (costi per importazioni), risarcimenti di danni e penali dovuti a/spettanti (costi per importazioni/ricavi per esportazioni) da soggetti non residenti al di fuori di un rapporto assicurativo e finanziamenti a fondo perduto destinati alla ricerca erogati/ricevuti (costi per importazioni/ricavi per esportazioni).

Sono esclusi: lasciti e donazioni straordinarie di importo considerevole, compresi quelli a istituzioni senza scopo di lucro (da registrare negli "altri trasferimenti unilaterali in conto capitale").

SALARI E STIPENDI

Ai fini del presente paragrafo per "salari e stipendi" si intendono i costi per importazioni sostenuti dal segnalante per rapporti di lavoro dipendente intrattenuti con soggetti non residenti, comprensivi di retribuzioni lorde, contributi e imposte a carico del lavoratore e contributi a carico del datore di lavoro.

In relazione a rapporti di lavoro dipendente che il segnalante intrattiene con soggetti non residenti, va segnalata la somma delle retribuzioni lorde, comprensive di contributi e imposte a carico del lavoratore e di contributi a carico del datore di lavoro. Le retribuzioni da considerare sono sia quelle in denaro (inclusi gli straordinari e le indennità di malattia e maternità a carico o meno del datore di lavoro), che quelle in natura (beni, servizi e altri benefits forniti gratis o a prezzi ridotti).

Sono esclusi i compensi erogati a favore di lavoratori non residenti non subordinati, ad esempio per la fornitura di consulenze o altri servizi, da includere nelle voci pertinenti dei servizi. Inoltre, è necessario ricordare che i lavoratori che risiedono in Italia da un anno o più, o hanno intenzione di farlo, sono da considerare residenti; pertanto, i costi del lavoro relativi a tali soggetti sono esclusi dalla voce "salari e stipendi". Sono sempre considerati costi per importazioni, salvo eventuali "operazioni di storno".

11. RAPPORTI PARTECIPATIVI CON SOCIETA' NON RESIDENTI

Nella sottosezione I.3 è prevista la segnalazione dei rapporti partecipativi con imprese non residenti e dei relativi dividendi.

Sono in particolare richieste le seguenti informazioni:

- *Titoli e strumenti partecipativi di capitale detenuti in società estere* (voce 58160)
- *Patrimonio della banca segnalante detenuto da società estere* (voce 58165)
- *Dividendi incassati da società estere* (voce 58186)
- *Dividendi pagati alle società estere* (voce 58191)

Ai fini della segnalazione delle suddette voci, rilevano le seguenti controparti estere:

1) “Partecipate dirette e controllate indirette”

Imprese non residenti partecipate direttamente dalla banca segnalante in misura pari o superiore al 10% (c.d. partecipate dirette), nonché quelle che risultano essere controllate indirettamente dalla banca segnalante (c.d. controllate indirette). Per controllo si intende il possesso, anche in via indiretta, di una quota del capitale sociale superiore al 50%. Le percentuali del 10% e del 50% sono riferite al capitale sociale dell'impresa partecipata, espresso in azioni con diritto di voto o quote di partecipazione non rappresentate da titoli.

Esempio 1: la banca A detiene una partecipazione del 100% nel capitale dell'impresa B; B detiene una partecipazione del 90% nell'impresa C ed una partecipazione del 25% nell'impresa D; a sua volta, l'impresa C possiede una partecipazione del 5% nel capitale della banca A.

Dal punto di vista di A:

- B è una “partecipata diretta”;
- C è una “controllata indiretta” (per il tramite di B);
- D non è né una “partecipata diretta” né una “controllata indiretta” e pertanto non rileva ai fini della segnalazione delle voci in discorso.

La banca A dovrà pertanto segnalare:

- nella sottovoce 58160.06 la partecipazione del 100% del capitale di B (“partecipata diretta”);
- nella sottovoce 58165.08 la partecipazione del 5% del proprio capitale detenuta da C (“controllata indiretta”).

2) “Partecipanti dirette e controllanti indirette”

Imprese non residenti partecipanti direttamente al capitale della banca segnalante in misura pari o superiore al 10% (c.d. partecipanti dirette), nonché quelle che controllano indirettamente la banca segnalante (c.d. controllanti indirette). Per controllo si intende il possesso, anche in via indiretta, di una quota del capitale sociale superiore al 50%. Le percentuali del 10% e del 50% sono riferite al capitale sociale dell'impresa partecipata, espresso in azioni con diritto di voto o quote di partecipazione non rappresentate da titoli.

Esempio 2: la banca A è partecipata al 100% dall'impresa B; B è partecipata all'80% dall'impresa C e al 20% dall'impresa D; a sua volta, la banca A detiene una partecipazione del 5% nel capitale dell'impresa C.

Dal punto di vista di A:

- B è una “partecipante diretta”;
- C è una “controllante indiretta” (per il tramite di B);
- D non è né una “partecipante diretta” né una “controllante indiretta” e pertanto non rileva ai fini della segnalazione delle voci in discorso.

La banca A dovrà pertanto segnalare:

- nella sottovoce 58165.06 la partecipazione del 100% del proprio capitale detenuta da B (“partecipante diretta”);
- nella sottovoce 58160.08 la partecipazione del 5% del capitale di C (“controllante indiretta”).

Esempio 3: la banca A è partecipata al 30% dall'impresa B; B è partecipata all'80% dall'impresa C e al 20% dall'impresa D.

Dal punto di vista di A:

- B è una “partecipante diretta”;
- C non è né una “partecipante diretta” né una “controllante indiretta” e pertanto non rileva ai fini della segnalazione delle voci in discorso;
- D non è né una “partecipante diretta” né una “controllante indiretta” e pertanto non rileva ai fini della segnalazione delle voci in discorso.

La banca A dovrà pertanto segnalare:

- nella sottovoce 58165.06 la partecipazione del 30% del proprio capitale detenuta da B (“partecipante diretta”).

3) “*Fellow enterprises*”

Imprese non residenti diverse da quelle precedenti (vale a dire non partecipate per almeno il 10% dalla banca segnalante, né partecipanti il capitale della banca segnalante in misura pari o superiore al 10%, né legate alla banca segnalante da una relazione di controllo indiretto (attivo o passivo)), ma che risultano essere controllate (direttamente o indirettamente) dallo stesso soggetto (residente o non residente) che controlla (direttamente o indirettamente) la banca segnalante. Ai fini della nozione di controllo si rinvia a quanto detto nei punti 1 e 2.

Esempio 4: la banca A è partecipata al 60% dall'impresa B; B partecipa al 100% l'impresa C e al 20% l'impresa D; a sua volta, l'impresa C detiene una partecipazione del 5% nel capitale della banca A.

Dal punto di vista di A:

- B è una “partecipante diretta”;
- C è una “*fellow enterprise*” (A e C sono entrambe controllate da B);
- D non ricade in nessuna delle fattispecie sopra descritte e pertanto non rileva ai fini della segnalazione delle voci in discorso.

La banca A dovrà pertanto segnalare:

- nella sottovoce 58165.06 la partecipazione del 60% del proprio capitale detenuta da B (“partecipante diretta”);
- nella sottovoce 58165.10 la partecipazione del 5% del proprio capitale detenuta da C (“*fellow enterprise*”).

Esempio 5: la banca A è partecipata al 100% dall’impresa B; B è partecipata al 100% dall’impresa C; C partecipa all’80% l’impresa D; a sua volta, la banca A detiene una partecipazione del 5% nel capitale dell’impresa D.

Dal punto di vista di A:

- B è una “partecipante diretta”;
- C è una “controllante indiretta” (tramite B);
- D è una “*fellow enterprise*” (A e D sono entrambe controllate da C, la prima tramite B, la seconda direttamente);

La banca A dovrà pertanto segnalare:

- nella sottovoce 58165.06 la partecipazione del 100% del proprio capitale detenuta da B (“partecipante diretta”);
- nella sottovoce 58160.10 la partecipazione del 5% del capitale di D (“*fellow enterprise*”).

Ciascuna controparte deve essere definita in modo univoco per ciascuna voce, anche nel caso in cui ricada contemporaneamente in due o più delle definizioni previste. A tal fine, occorre seguire i seguenti criteri: in primo luogo, i legami diretti prevalgono sui legami indiretti; in subordine, nella segnalazione delle voci 58160 e 58186 prevalgono i legami attivi, per le voci 58165 e 58191 i legami passivi.

Esempio 6: la banca A partecipa al 100% l’impresa B; B partecipa al 90% l’impresa C; C, a sua volta, partecipa al 20% la banca A.

Nella segnalazione della partecipazione passiva da parte di C, la banca A identificherà C come partecipante diretta, pur essendo questa anche una controllata indiretta (prevalenza dei legami diretti su quelli indiretti).

Supponendo poi che A detenga, a sua volta, una partecipazione del 5% nel capitale di C, nella segnalazione della partecipazione attiva di A in C, la banca A identificherà C come controllata indiretta, pur essendo questa anche una partecipante diretta (prevalenza dei legami attivi su quelli passivi).

La banca A dovrà pertanto segnalare:

- nella sottovoce 58160.06 la partecipazione del 100% del capitale di B (“partecipata diretta”);
- nella sottovoce 58160.06 la partecipazione del 5% del capitale di C (“controllata indiretta”);
- nella sottovoce 58165.06 la partecipazione del 20% del proprio capitale detenuta da C (“partecipante diretta”).

12. TRASLAZIONE DEL RISCHIO

Le voci da 58352 a 58359 vanno segnalate dalle sole banche non incluse nella segnalazione consolidata “Informazioni per Paese di controparte” di cui alla Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata”. Sono escluse dalla rilevazione le filiali di banche comunitarie ed extra-comunitarie (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Filiali italiane di banche estere”).

Vanno rilevate le esposizioni verso soggetti residenti in un determinato Paese – rappresentate, rispettivamente, da attività finanziarie per cassa, da garanzie e impegni e da derivati - per le quali, in caso di inadempienza del debitore principale, la banca possa rivolgersi ad un soggetto residente in un altro Paese (c.d. traslazione del rischio), obbligato:

- in virtù di specifici strumenti di protezione del credito di tipo personale e di tipo reale (limitatamente alle garanzie reali finanziarie);
- in relazione ai legami esistenti con l’originario mutuatario (ad esempio, nel caso di una filiale di una società insediata in un altro Paese ⁽¹⁾).

Pertanto, l’eventuale traslazione del rischio su soggetti residenti nel medesimo Paese in cui risiede il debitore principale non va rilevata ⁽²⁾.

Le garanzie ricevute devono essere esplicite e non condizionate. Nel caso di garanzie personali, il garante deve assumere l’impegno giuridicamente vincolante di soddisfare le obbligazioni relative a uno o più debiti facenti capo a un determinato soggetto ⁽³⁾.

Nel caso di garanzie rappresentate da depositi di contanti presso banche residenti in Paesi della “zona A”⁽⁴⁾, la traslazione del rischio va effettuata sul Paese della banca depositaria; per le rimanenti garanzie la traslazione del rischio va imputata in capo al Paese e settore dei soggetti emittenti i valori dati in garanzia.

¹ I crediti vantati verso filiali di società residenti in un altro Paese vanno imputati alle filiali stesse, con traslazione del rischio sulla casa madre (da includere, convenzionalmente, tra le garanzie personali) pur in assenza di specifiche garanzie contrattuali di quest’ultima; ciò in base al presupposto che la succursale affidata costituisca una parte, sprovvista di personalità giuridica, della casa madre.

² Pertanto, deve formare oggetto di rilevazione:

la traslazione del rischio che si verifica allorquando esposizioni verso residenti in Italia siano assistite da garanzie prestate da soggetti non residenti;

la traslazione del rischio che si verifica allorquando esposizioni verso soggetti non residenti siano assistite da garanzie prestate da soggetti residenti in Italia;

la traslazione del rischio che si verifica allorquando esposizioni verso soggetti residenti nel Paese estero Z siano assistite da garanzie prestate da soggetti residenti nel Paese estero Y.

³ Con riferimento alle “lettere di patronage”, vanno, pertanto, considerate soltanto quelle che non abbiano natura “dichiarativa” del rapporto di partecipazione della società controllante ma per le quali risulti preminente la funzione di garanzia, in quanto l’impegno assunto possa effettivamente configurarsi come un’obbligazione di tipo fidejussorio, con carattere accessorio rispetto a quello principale della controllata (ad esempio, quando contengano, tra l’altro, l’esplicito impegno della società controllante, in caso di variazione della sua partecipazione azionaria o a semplice richiesta della banca finanziatrice, a sistemare e regolare completamente ogni debito della società controllata, ovvero quelle che comunque comportino per la società controllante l’eventualità di un concreto impegno finanziario finalizzato al pagamento dei cennati debiti).

⁴ La zona A è costituita dai Paesi OCSE e da quelli che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e sono associati agli accordi generali di prestito del Fondo (GAB). L’elenco dei Paesi OCSE e di quelli equiparati è riportato nel “Glossario” della presente Circolare. Viceversa, i Paesi OCSE che abbiano ristrutturato il proprio debito estero negli ultimi cinque anni devono essere assimilati ai Paesi extra OCSE considerati ai fini della presente segnalazione.

L'ammontare del rischio traslato da segnalare non può mai eccedere l'esposizione nei confronti del debitore principale. In particolare, qualora un'esposizione sia assistita dalla garanzia di più soggetti, il trasferimento del rischio va effettuato nei confronti del garante che, sulla base degli elementi a disposizione del segnalante, verrebbe escusso in caso di inadempienza del debitore principale. Nell'ipotesi di garanzie prestate "pro-quota" da una pluralità di soggetti occorre considerare, per la rispettiva quota, tutti i garanti.

Le informazioni devono essere classificate in relazione ai seguenti attributi informativi ⁽¹⁾:

- "valuta" di denominazione del rapporto;
- "Stato" di residenza della controparte (debitore principale);
- "settore di attività economica" della controparte (debitore principale);
- "Stato" di residenza del garante;
- "settore di attività economica" del garante;
- "tipo garanzia", che prevede la seguente ripartizione: 1) garanzie reali finanziarie; 2) garanzie personali; 3) derivati creditizi;
- "vita residua", che prevede la seguente ripartizione: 1) a vista e fino a 1 anno (include le attività scadute e/o sconfinanti non classificate come "attività deteriorate" e le attività scadute e/o sconfinanti deteriorate - approccio per transazione); 2) da oltre 1 fino a 2 anni; 3) oltre 2 anni; 4) non applicabile (ad esempio, sofferenze, inadempienze probabili, scadute e/o sconfinanti deteriorate - approccio per debitore).

¹ Per l'esatta individuazione delle variabili informative associate alle varie voci si rimanda a quanto previsto nelle regole di compilazione delle voci.

**D) INFORMAZIONI FINANZIARIE ARMONIZZATE PER IL
MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO E ALTRI DETTAGLI
INFORMATIVI**

2. SEGNALAZIONI NON ARMONIZZATE

Le banche compilano le Sottosezioni da III.2 a III.9 per intero, salvo quanto precisato per le succursali italiane di banche estere nelle “Avvertenze Generali, Parte A “Istruzioni di carattere generale”, paragrafo 6 “Succursali italiane di banche estere”.

Inoltre le succursali italiane di banche comunitarie relativamente alle Sottosezioni da III.2 a III.4 trasmettono solo le sottovoci: 40625.10, da 40774.02 a 40774.08, da 40781.02 a 40781.08, da 40783.02 a 40783.10 e da 40783.32 a 40783.40, 40803, 40805 e 52430.

Relativamente alla Sottosezione III.4, Parte 2 “Qualità del credito”, in caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso del periodo di riferimento della segnalazione, occorre rilevare convenzionalmente gli aumenti (acquisti) o le diminuzioni (vendite) nelle sottovoci residuali “altre variazioni in aumento” o “altre variazioni in diminuzione”.

Nelle Sottosezioni III.5 e III.6 i costi e i ricavi vengono segnalati distinguendo tra unità operanti in Italia ed unità operanti all'estero; queste ultime sono ripartite per paese di insediamento. Gli importi segnalati sono determinati aggregando i dati delle unità operanti in Italia con quelle delle unità operanti all'estero. Dalla rilevazione sono pertanto esclusi i rapporti tra casa madre e unità operanti all'estero nonché i rapporti tra queste ultime. Diversamente dalle voci di costo e ricavo l'utile (voce 40914) o la perdita (voce 40970) di esercizio non deve essere ripartito tra unità operanti in Italia ed unità operanti all'estero e deve coincidere con l'unico dato esposto nella corrispondente voce del conto economico del bilancio dell'impresa relativo al medesimo esercizio.

La Sottosezione III.7 è relativa all'intera azienda, ad eccezione di alcune voci per le quali è richiesta la distinzione tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero. Per alcune voci è richiesto il dato riferito alle sole unità operanti in Italia.

La Sottosezione III.8 “Unità operanti all'estero” è riferita alle sole succursali estere di banche italiane, ripartite per paese di insediamento. Tali dati rappresentano un dettaglio delle informazioni relative all'intera azienda. Dalla rilevazione sono pertanto esclusi i rapporti tra casa madre e unità operanti all'estero nonché i rapporti tra queste ultime. Di conseguenza non è richiesta la quadratura tra le attività e le passività relativamente alle unità operanti nello stesso paese di insediamento.

La segnalazione relativa al primo semestre dell'esercizio deve includere anche il risultato delle valutazioni delle attività aziendali in essere alla fine del primo semestre. Le valutazioni vanno effettuate secondo i medesimi criteri di bilancio.

Le ripartizioni “residenti - non residenti” e “euro - valuta” vanno operate con riguardo alle operazioni sottostanti.

Convenzionalmente, nel caso di operazioni di fusione, le singole voci di costo e di ricavo dovranno includere le quote relative alle società oggetto dell'operazione a partire dal 1° gennaio dell'esercizio in cui essa avviene.

Eventuali variazioni apportate dalle banche in sede di approvazione del bilancio andranno comunicate alla Banca d'Italia con la massima tempestività, provvedendo alle opportune rettifiche secondo le modalità a tal fine previste.

Le succursali italiane di banche comunitarie che applicano principi contabili diversi dagli IFRS producono le segnalazioni non armonizzate applicando le seguenti regole convenzionali di riclassificazione:

A) dati patrimoniali (sottosezioni da III.2 a III.4, limitatamente alle voci richieste)

- i titoli e le operazioni in bilancio e “fuori bilancio” classificati in contabilità nel portafoglio non immobilizzato confluiscono convenzionalmente nel portafoglio “attività finanziarie detenute per la negoziazione”;
- i titoli di debito e le operazioni in bilancio e “fuori bilancio” classificati in contabilità nel portafoglio immobilizzato confluiscono convenzionalmente nel portafoglio “attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva”;
- i titoli di capitale diversi da quelli classificati nel portafoglio non immobilizzato confluiscono nelle “partecipazioni”.

B) conto economico (sottosezioni da III.5 a III.7)

- i risultati delle valutazioni nonché le perdite e gli utili da realizzo delle attività finanziarie classificate nel portafoglio non immobilizzato (titoli non immobilizzati, valute, derivati su crediti del “trading book”, ecc.) deve essere rilevato nelle voci relative al portafoglio di negoziazione secondo le rispettive forme tecniche;
- i risultati delle valutazioni nonché le perdite e gli utili da realizzo dei titoli di debito classificati nel portafoglio immobilizzato devono essere rilevati, rispettivamente, nelle voci relative alle rettifiche/riprese di valore per rischio di credito e tra le perdite e gli utili da cessione delle attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva;
- gli oneri e proventi straordinari devono essere rilevati tra gli altri oneri/proventi di gestione.

E) GLOSSARIO

Banche

Le banche di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del T.U. (d. lgs. n. 385/93).

Le banche estere sono rappresentate dagli organismi che siano stati autorizzati dalle pertinenti Autorità di vigilanza a esercitare l'attività bancaria come definita dall'art. 10, comma 1, del T.U. (d. lgs. n. 385/93). In particolare, per le banche comunitarie si fa riferimento all'elenco di cui all'art.4 del Regolamento della Banca Centrale Europea n.1071 del 24 settembre 2013 pubblicato dalla medesima BCE (lista delle Istituzioni Finanziarie Monetarie).

Ai fini della classificazione fra le banche di enti esteri non ancora censiti come tali, le banche segnalanti sono tenute a trasmettere la richiesta di riconoscimento della qualifica bancaria alla Banca d'Italia.

Nell'ipotesi di richiesta relativa a soggetti diversi da banche comunitarie comprese nell'anzidetto elenco della BCE ovvero da aziende extracomunitarie censite nel *Bankers' Almanac* (¹), le banche segnalanti devono produrre copia della licenza bancaria ottenuta dal corrispondente estero oppure attestazione della competente autorità di vigilanza dalla quale risulti il rilascio dell'autorizzazione; devono altresì fornire idonea documentazione in cui sia data indicazione delle tipologie di operazioni consentite. Ove necessario, tutta la documentazione deve essere corredata dalla sua traduzione in lingua italiana, inglese o francese.

Sono assimilate alle banche le Banche Multilaterali di Sviluppo ponderate allo zero per cento secondo la vigente disciplina prudenziale.

Banche Centrali

Sono incluse le Banche Centrali Nazionali e la Banca Centrale Europea.

Clientela

Comprende tutti i soggetti diversi dalle banche e dalle Banche Centrali.

Conto corrente

Operazioni nelle quali sia consentito di effettuare (nelle forme d'uso ed anche in più riprese) prelevamenti e versamenti sui conti e di disporre su questi per corrispondenza; ciò a prescindere dal fatto che sia previsto o meno il passaggio a debito o a credito dei conti stessi.

Qualora diverse dipendenze intrattengano singoli conti con il medesimo correntista, occorre regolarsi come segue:

- a) segnalare un solo importo (risultante dalla somma algebrica dei vari saldi contabili) se l'articolazione in più conti abbia mero carattere interno e non derivi da più rapporti posti in essere con la stessa controparte;
- b) segnalare nei conti correnti passivi, in un unico importo, la somma complessiva dei saldi contabili creditori e, in quelli attivi, la somma dei saldi contabili debitori, qualora con la medesima controparte siano intrattenuti più rapporti distinti di conto.

Conti correnti di corrispondenza per servizi resi

¹ Nei casi in cui l'azienda estera figurì nel *Bankers' Almanac* come succursale estera ("foreign branch") di banche, va richiesto anche il censimento dell'azienda bancaria madre.

Rapporti di conto corrente con banche e con società specializzate caratterizzate dalla reciprocità delle rimesse e dal tendenziale bilanciamento delle posizioni di debito e di credito in relazione ai servizi resi e ricevuti.

Crediti di firma

Per crediti di firma connessi con operazioni di natura finanziaria si intendono i crediti di firma concessi a sostegno di operazioni volte all'acquisizione di mezzi finanziari. Per crediti di firma connessi con operazioni di natura commerciale si intendono i crediti di firma concessi a garanzia di specifiche transazioni commerciali.

Nei casi in cui non è possibile operare la ripartizione tra crediti di firma connessi con operazioni di natura commerciale e crediti di firma connessi con operazioni di natura finanziaria, l'attribuzione deve essere effettuata per intero alla tipologia di operazioni alla cui copertura è ragionevole ritenere che risulti in prevalenza destinata la garanzia.

Derivati finanziari

Si riportano di seguito le definizioni delle principali tipologie di contratti derivati finanziari:

- “*future*”: il contratto derivato standardizzato con il quale le parti si impegnano a scambiare a una data prestabilita determinate attività oppure a versare o a riscuotere un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;
- “*option*”: il contratto derivato che attribuisce a una delle parti, dietro il pagamento di un corrispettivo detto premio, la facoltà - da esercitare entro un dato termine o alla scadenza di esso - di acquistare o di vendere determinate attività a un certo prezzo oppure di riscuotere un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento ⁽¹⁾. Si definiscono “*plain vanilla*” le opzioni nelle quali il *pay-off* è una funzione lineare del parametro di riferimento; si definiscono “esotiche” le opzioni in cui l'anzidetta funzione non è lineare (es. opzioni barriera, opzioni binarie, opzioni asiatiche, ecc.);
- “*forward rate agreement*”: il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a una data prestabilita un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;
- “*interest rate swap*”: il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a date prestabilite importi determinati in base al differenziale di tassi diversi.

Derivati creditizi

Si riportano di seguito le principali definizioni utilizzate con riguardo ai derivati creditizi:

- “*protection buyer*”: il soggetto che acquista la protezione del rischio di credito (ovvero vende il rischio di credito);
- “*protection seller*”: il soggetto che vende la protezione dal rischio di credito (ovvero acquista il rischio di credito);
- “*underlying asset*”: l'attività iscritta nel bilancio del “*protection buyer*” oggetto di copertura;

¹ Fra le “*options*” rientrano anche gli ordinari contratti a premio (*dont*, *stellige* ecc.) negoziati in borsa nonchè i *warrant* (su titoli di debito; titoli di capitale, ecc.) circolanti in modo autonomo.

- “*reference obligation*”: le attività verso un singolo debitore o una pluralità di debitori (“*basket*”) sottostanti ai derivati su crediti alle quali si fa riferimento per la valutazione del relativo merito di credito;
- “*reference entity*”: il nominativo (i nominativi) o il Paese (nel caso di rischio sovrano) cui si riferisce la “*reference obligation*”;
- “*basket*”: pluralità di debitori a cui si riferisce il contratto derivato su crediti. Nel “*basket*” l’obbligo di pagamento a carico del “*protection seller*” sorge, di regola, con la prima inadempienza che si riscontra nel gruppo di debitori. A ciascun debitore può essere abbinato anche un importo liquidabile differente da quelli assegnati agli altri debitori;
- “*credit default product*”: contratti con i quali il “*protection seller*” assume il rischio di credito relativo a una determinata attività (“*reference obligation*”) dietro corresponsione di un premio da parte del “*protection buyer*”.

Il “*protection seller*” si impegna a pagare al “*protection buyer*”, nel caso in cui si verifichi un “*credit event*”, un importo pari:

- a) al deprezzamento della “*reference obligation*” rispetto al suo valore iniziale (“*cash settlement variable*”);
 - b) all’intero valore nozionale della “*reference obligation*” in cambio della consegna (“*physical delivery*”) della stessa o di altro strumento finanziario equivalente (“*deliverable obligation*”) indicato nel contratto;
 - c) ad un ammontare fisso predeterminato (“*binary payout*”);
- “*credit-linked note*”: contratti che possono assimilarsi a titoli di debito emessi dal “*protection buyer*” o da una società veicolo, i cui detentori (“*protection seller*”) – in cambio di un rendimento pari alla somma del rendimento di un titolo (generalmente “*risk-free*”) di pari durata e del premio ricevuto per la copertura del rischio di credito sulla “*reference obligation*” – assumono il rischio di perdere (totalmente o parzialmente) il capitale a scadenza ed il connesso flusso di interessi al verificarsi di un “*credit event*” relativo alla “*reference entity*”.

Nella sostanza, le CLN configurano un prodotto finanziario strutturato, costituito dalla combinazione di un titolo (c.d. “titolo ospite” ⁽¹⁾) e di un derivato su crediti;

- “*credit spread option*”: contratti con i quali il “*protection buyer*” si riserva il diritto, dietro pagamento di un premio, di riscuotere dal “*protection seller*” una somma dipendente dalla differenza positiva tra lo “*spread*” di mercato e quello fissato nel contratto (“*strike spread*”) applicata al valore nozionale della “*reference obligation*”;
- “*credit spread swap*”: contratti con i quali il “*protection buyer*” acquisisce il diritto di riscuotere dal “*protection seller*”, alla data di scadenza del contratto stesso, una somma corrispondente alla differenza positiva tra lo “*spread*” di mercato corrente a tale data e quello fissato nel contratto (“*strike spread*”) applicata al valore nozionale della “*reference obligation*” ed assume parallelamente l’obbligo di versare al “*protection seller*” il controvalore della differenza negativa tra i due “*spread*”;
- “*total rate of return swap*”: contratti con i quali il “*protection buyer*” (detto anche “*total return payer*”) si impegna a cedere tutti i flussi di cassa generati dalla “*reference obligation*” al “*protection seller*” (detto anche “*total return receiver*”), il quale

¹ Il “titolo ospite” è lo strumento finanziario che incorpora il derivato su crediti.

trasferisce in contropartita al “*protection buyer*” flussi di cassa collegati all’andamento del “*reference rate*”.

Alle date di pagamento dei flussi di cassa cedolari (oppure alla data di scadenza del contratto) il “*total return payer*” corrisponde al “*total return receiver*” l’eventuale apprezzamento della “*reference obligation*” (cioè un importo pari alla differenza positiva tra il valore di mercato e quello iniziale della “*reference obligation*”); nel caso di deprezzamento della “*reference obligation*” sarà invece il “*total return receiver*” a versare il relativo controvalore al “*total return payer*”.

Documenti

Fatture, quietanze, ricevute.

Documenti rappresentativi di titoli

Documenti ricevuti e/o emessi in occasione di operazioni di compravendita o di sottoscrizione di titoli che non siano stati ancora posti in circolazione dagli enti emittenti.

Esigibile

Credito il cui pagamento è previsto entro 4 giorni dalla data di rilevazione.

Fair value

Valore di mercato calcolato secondo le regole previste dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

Fondi di previdenza del personale

Fondi di previdenza complementare iscritti, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 252/2005, nella sezione speciale dell’albo di cui all’art. 19, comma 1, del medesimo decreto (“fondi interni”).

I restanti fondi di previdenza complementare (“fondi esterni”) non costituiscono oggetto di segnalazione.

Gerarchia del fair value (livelli)

Le valutazioni ai fair value sono classificate sulla base di una gerarchia di livelli che riflette la significatività degli input utilizzati nelle valutazioni. Si distinguono i seguenti livelli:

- a) quotazioni (senza aggiustamenti) rilevate su mercato attivo per le attività o passività oggetto di valutazione (livello1);
- b) input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili direttamente (prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato (livello2);
- c) input che non sono basati su dati di mercato osservabili (livello3).

Istituzioni finanziarie monetarie

Istituzioni finanziarie monetarie censite nella lista pubblicata mensilmente dalla BCE nel proprio sito web <http://www.ecb.int>.

Leasing finanziario

Per la definizione di leasing finanziario si fa riferimento a quanto previsto dallo IFRS 16 “Appendice A”.

Merci

Merci e titoli rappresentativi di merci.

Non riscuotibile

Titoli e cedole emessi da soggetti che si trovano in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la quale sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo.

Operazioni di “denaro caldo”

Operazioni che si concretizzano in finanziamenti di norma contabilizzati su un conto diverso dal conto corrente ordinario, regolati a tassi particolari e rimborsabili su iniziativa di una delle due parti con un preavviso minimo.

Operazioni “fuori bilancio”

Rientrano nella presente categoria:

- 1) i derivati finanziari;
- 2) i derivati creditizi;
- 3) le garanzie rilasciate;
- 4) gli impegni a erogare fondi, ivi inclusi i depositi e i finanziamenti stipulati da erogare a una data futura predeterminata (a pronti o a termine).

Organismi Internazionali

Si riporta, a titolo esemplificativo, un elenco di Organismi Internazionali:

- Fondo Monetario Arabo;
- Commissione delle Comunità Europee;
- Banca Internazionale per la Cooperazione Economica;
- Associazione Internazionale per lo Sviluppo;
- Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo;
- Banca Internazionale di Investimenti;
- Fondo Monetario Internazionale;
- Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

Sono esclusi gli Organismi Internazionali a carattere bancario assimilati alle banche.

Paesi della “zona A” ⁽¹⁾

Arabia Saudita, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cipro, Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

Rischio di portafoglio

Dati da desumere dalle schede rischio o da altri partitari con riferimento agli effetti, altri titoli di credito (escluse le cedole) e ai documenti scontati (inclusi quelli riscontati “pro solvendo”) che abbiano scadenza successiva alla data di rilevazione; fa eccezione il

¹ Sotto la condizione che non abbiano ristrutturato il proprio debito estero negli ultimi 5 anni.

portafoglio finanziario diretto, l'evidenza del cui rischio va mantenuta in essere per il tempo usualmente accordato al debitore per il rinnovo.

Gli effetti pagabili a vista devono considerarsi scaduti nel giorno in cui il debitore è stato invitato a presentarsi per il pagamento.

Vanno esclusi gli effetti a scadere compresi tra le "sofferenze".

Saldo liquido

Saldo del conto determinato sulla base di tutte le partite (dare e avere), contabilmente rilevate, che abbiano valuta maturata alla data di riferimento della segnalazione, indipendentemente dal segno del saldo contabile.

Titoli

Valori mobiliari in genere e documenti rappresentativi di titoli.

Termine

Termine di scadenza del contratto, considerati gli eventuali accordi modificativi dei patti iniziali.

Breve: fino a 12 mesi;

Medio/lungo: superiore a 12 mesi.

Nel caso di operazioni di credito con durata originaria oltre il breve termine che alla scadenza prestabilita sono tacitamente prorogate e trasformate in operazioni revocabili a vista, le stesse sono classificate a breve termine una volta scaduto il termine originario.

I contratti che prevedono una durata prestabilita e una o più opzioni di rimborso anticipato vanno imputati nelle classi a breve o a medio/lungo termine facendo riferimento alla sola durata prestabilita, senza considerare le opzioni di rimborso anticipato.

I contratti che prevedono affidamenti irrevocabili a medio/lungo termine nei quali i clienti possono effettuare utilizzi di breve durata (ad esempio, di 1, 3, 6 o 12 mesi), con possibilità alla scadenza degli stessi di rimborsare in tutto o in parte le somme prelevate, ripristinando (totalmente o parzialmente) il margine disponibile, oppure di rinnovare gli utilizzi per altri brevi periodi senza superare le originarie date di scadenza contrattuale degli affidamenti, vanno classificati (con riferimento sia agli impegni sia agli utilizzi) tra le operazioni a medio/lungo termine, facendo riferimento alle prestabilite durate contrattuali degli affidamenti.

Valore contabile

Valore per il quale la partita figura nella contabilità aziendale.

Valore nominale

Valore plateale, vale a dire valore o importo apparente dal titolo o dal documento.

Per i titoli a capitale rivalutabile e per i certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento il valore nominale è convenzionalmente pari, rispettivamente, al valore nominale originario dei titoli e al valore calcolato sulla base di quello unitario iniziale fissato dal regolamento di ciascun fondo.

Valuta

Le partite in valuta includono tutte le operazioni espresse (o indicizzate) in valute diverse dall'euro.

Sottosezione:

1 – SITUAZIONE PATRIMONIALE: ATTIVO

Voce: **58005**

FINANZIAMENTI

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di cessione di attività finanziarie”.

Nella presente voce vanno rilevati i finanziamenti diversi da quelli rilevati fra le “Sofferenze” (voce 58007).

Va indicato il valore nominale al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi e dei write-off ⁽¹⁾. Nel caso di finanziamenti che prevedano la corresponsione degli interessi in un’unica soluzione alla scadenza del capitale l’importo da segnalare include gli interessi maturati in regime di capitalizzazione annua composta.

I finanziamenti acquisiti nell’ambito di operazioni di cessione di crediti “pro-soluto”, diverse dall’operatività in factoring, vanno rilevati in base alla pertinente forma tecnica per un ammontare pari alle somme versate a titolo di corrispettivo della cessione. I finanziamenti acquisiti nell’ambito di operazioni di fusione devono essere rilevati al valore nominale.

È prevista la classificazione per “valuta”.

VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE:

È richiesto il dettaglio “nominativo delle controparti”.

Sono inclusi i rapporti attivi con proprie filiali estere.

DEPOSITI:

02 A VISTA

Sono inclusi anche i conti correnti di corrispondenza per servizi resi nonché gli eventuali “scoperti transitori di corriere” (ivi incluse le partite transitorie connesse con negoziazione di euro contro valuta), nonché i “conti nostri” intrattenuti con banche non residenti.

04 OVERNIGHT

Include i depositi con vincolo di scadenza fino a 24 ore o a 1 giorno lavorativo.

06 ALTRI DEPOSITI

È incluso anche il deposito di riserva obbligatoria.

Per i depositi che presentano come vincolo il solo preavviso di rimborso, la durata originaria corrisponde, convenzionalmente, alla durata del preavviso.

¹ Per la definizione di write-off cfr. voce 58007.

08 CERTIFICATI DI DEPOSITO

Include i certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi dalla banca segnalante.

10 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

In questa sottovoce vanno ricondotte le operazioni “pronti contro termine” e di riporto attivo che non superano il test di *derecognition* previsto dall’IFRS 9.

Va segnalato il valore complessivo del flusso finanziario a pronti dell’operazione.

14 ALTRI FINANZIAMENTI

Finanziamenti non rientranti nelle precedenti sottovoci (ad es. conti correnti, mutui, anticipi, accettazioni bancarie - ex L.24/7/78 n.388 - e valori assimilati - *promissory notes* e *banker’s acceptances* - rilasciati dalla banca segnalante o da altre banche e negoziati “pro soluto”, “*commercial papers*”, polizze di credito commerciali, cambiali finanziarie, certificati di investimento, contratti di capitalizzazione emessi da imprese assicurative ⁽²⁾ e altri valori assimilabili negoziati “pro soluto”, depositi cauzionali connessi con la prestazione di attività e di servizi finanziari).

VERSO CLIENTELA:

È prevista la classificazione per “settore di attività economica”, “ramo di attività economica” e “provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti); inoltre, limitatamente alle sottovoci 58005.26, 58005.28, 58005.30, 58005.32, 58005.34, 58005.42, è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

22 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni s.b.f.”.

La riduzione del rischio per s.b.f. va effettuata a maturazione della valuta alla data di rilevazione (ovvero al momento dell’eventuale pagamento per contanti prima della maturazione della valuta).

La valuta è quella applicata alla presentazione dei recapiti s.b.f., anche nel caso in cui siano stati raggruppati più appunti aventi scadenze differenti, calcolando la cosiddetta valuta media. Quest’ultima deve essere calcolata solo con riferimento a effetti e a documenti che scadono in ciascun mese o in periodi di tempo inferiori.

² Per i contratti di capitalizzazione che si configurano come uno strumento finanziario assimilabile a un certificato di deposito del tipo “zero coupon bond” – in cui su una somma di denaro (premio) versata dalla banca viene calcolato, per il periodo di durata del certificato, un rendimento periodico che matura in regime di capitalizzazione composta su base annua a decorrere dal tempo di emissione – il capitale versato andrà aumentato a intervalli periodici annuali (a partire dal momento dell’emissione) degli interessi maturati in regime di capitalizzazione composta.

24 CONTI CORRENTI

Figurano nella presente sottovoce anche gli eventuali “scoperti transitori di corriere”, i conti correnti di corrispondenza attivi per servizi resi con società specializzate nella gestione accentrata di servizi collaterali all’attività bancaria (ad esempio, S.I.A., Monte Titoli, CLEARSTREAM, Euroclear) nonché i conti correnti postali.

26 MUTUI

Va segnalato l’importo residuo in linea capitale dei finanziamenti oltre il breve termine (a prescindere dall’esistenza o meno di garanzie a presidio) che non abbiano la forma tecnica del c/c o altre specificamente previste (prestiti personali, prestiti contro cessione di stipendio ecc.) e il cui rientro sia regolato sulla base di un apposito piano di ammortamento che preveda, alla scadenza di ogni singola rata, la liquidazione dei relativi interessi. Nel caso di mutui agevolati prorogati “*ope legis*” occorre segnalare l’intero ammontare delle rate arretrate che hanno beneficiato del provvedimento di proroga.

Le operazioni che presentano tali caratteristiche vanno ricondotte nella presente sottovoce anche se la decorrenza del piano di ammortamento risulti posticipata rispetto alla data di perfezionamento delle operazioni stesse (c.d. preammortamento).

Vanno in ogni caso ricondotti nella presente sottovoce gli “anticipi in conto mutui”, cioè le erogazioni di credito la cui conversione in mutuo definitivo si realizza attraverso la sottoscrizione di un atto integrativo del contratto di finanziamento originariamente stipulato, anche nel caso in cui non sia possibile determinare il pertinente piano di ammortamento. Fra gli “anticipi in conto mutui” vanno considerate anche le somministrazioni parziali di mutui ipotecari effettuate per stati di avanzamento dei lavori, cioè i finanziamenti che si perfezionano attraverso la stipula di un contratto condizionato con relativa accensione di ipoteca e la successiva graduale erogazione di somme in occasione della quale vengono sottoscritti singoli atti di somministrazione. In tal caso infatti, ultimata la fase delle erogazioni, si giunge alla stipula del contratto definitivo, con il quale si integrano le condizioni negoziali fissate nei singoli atti di somministrazione.

Sono invece esclusi i “prefinanziamenti”, cioè i finanziamenti che si configurano quali autonome operazioni di prestito (in genere a breve scadenza) le quali soddisfano in via temporanea i fabbisogni del soggetto debitore in attesa della concessione di un successivo finanziamento e sono destinate a essere rimborsate con il ricavato di quest’ultimo finanziamento. Il loro importo deve essere segnalato nelle sottovoci relative alle forme tecniche utilizzate a tale scopo.

Vanno altresì ricondotti nella presente sottovoce anche i casi di finanziamenti con piano di ammortamento in cui il rimborso delle quote capitale (previsto, ad esempio, semestralmente) non coincide con la liquidazione degli interessi (perché prevista, ad esempio, trimestralmente).

I finanziamenti devono figurare in questa voce soltanto al momento dell'effettiva erogazione del mutuo comunque eseguita (pagamento in contanti o a mezzo assegni, accredito in un conto fruttifero del mutuatario ecc.). Quelli non ancora erogati non vanno inclusi nella voce, anche se scritturati in appositi conti di evidenza interna della banca.

Le operazioni di mutuo per le quali vi sia stata la perdita del beneficio del termine da parte del debitore ovvero sia intervenuta la risoluzione di diritto del contratto devono continuare ad essere classificate tra i mutui, salvo che non ricorrano i presupposti per il passaggio a sofferenza della posizione (come, ad esempio, nel caso di perdita del beneficio del termine dipendente dallo stato di insolvenza del debitore).

I versamenti anticipati su rate a scadere devono essere evidenziati fra le "Altre passività - altre" (sottovoce 58045.31) o fra i "Debiti - conti correnti passivi - a vista" (sottovoce 58030.21 e 23) a seconda che siano, rispettivamente, infruttiferi o fruttiferi di interessi. Tali versamenti devono essere dedotti dalle corrispondenti rate nel giorno di scadenza delle rate stesse ancorché non sia scaduto il termine ultimo previsto dal contratto per il pagamento ⁽³⁾. Gli acconti su rate scadute e i versamenti anticipati su rate scadenti il giorno successivo al mese di riferimento della segnalazione vanno portati a diretto abbattimento delle rate stesse.

Se le rate in scadenza nel corso del mese di riferimento sono pagabili presso altre banche, la pertinente quota capitale deve continuare a essere segnalata nella presente sottovoce fintantoché non sia stato comunicato l'avvenuto pagamento; la corrispondente quota interessi deve invece essere segnalata fino alla comunicazione di pagamento fra le "Altre attività - altre" (sottovoce 58020.28).

Nella segnalazione dei mutui agevolati gestiti contabilmente in base al piano di ammortamento al tasso di mercato, qualora il contributo venga riscosso successivamente al termine di scadenza della rata corrispondente, il contributo deve essere convenzionalmente portato in diminuzione del credito a scadere in linea capitale per la parte che eccede la quota interessi della rata.

I mutui il cui onere di ammortamento, in base a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, è posto a carico del bilancio dello Stato, vanno segnalati in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Diversamente, nella voce 58095 occorre rilevare l'ammontare dei mutui indicando il soggetto beneficiario degli stessi.

CARTE DI CREDITO:

28 ANTICIPI TECNICI

³ Pertanto i versamenti anticipati su rate in scadenza alla fine del mese di riferimento sono dedotti sia nel caso in cui le rate siano esigibili alla medesima data sia nel caso in cui le rate siano esigibili il mese successivo.

Nel caso di addebito dei conti della clientela in data successiva a quella di regolamento, per il tramite di sistemi di compensazione, degli utilizzi di carte di credito, i crediti conseguenti a tale sfasamento temporale (c.d. “anticipi tecnici”) vanno ricondotti nella presente sottovoce.

30 UTILIZZI

Vanno rilevati i finanziamenti accordati alla clientela per la rateizzazione degli importi rivenienti dall’utilizzo di carte di credito.

32 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

Figurano nella presente sottovoce i prestiti contro cessione di stipendio (concessi sia in base a norme di legge sia in base a convenzioni private) e finanziamenti a compagnie di assicurazione per prestiti contro cessione di stipendio.

La controparte di tali operazioni deve essere identificata sempre negli effettivi prenditori, fra i quali sono da comprendere le compagnie di assicurazione soltanto nel caso in cui esse siano dirette beneficiarie di un finanziamento da utilizzare per la concessione di prestiti della specie e non anche quando agiscano in qualità di semplici mandatarie delle banche.

34 PRESTITI PERSONALI

Figurano nella presente sottovoce solo i prestiti personali con piano di ammortamento.

36 OPERAZIONI DI FACTORING

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di factoring”.

38 LEASING FINANZIARIO

PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI:

In questa sottovoce vanno ricondotte le operazioni “pronti contro termine” e di riporto attivo che non superano il test di *derecognition*.

Va segnalato il valore complessivo del flusso finanziario a pronti dell’operazione.

39 CON CONTROPARTI CENTRALI

41 ALTRI

42 ALTRI FINANZIAMENTI

Finanziamenti non rientranti nelle precedenti sottovoci.

Vanno ricondotti nella presente sottovoce ad esempio:

- le operazioni di “denaro caldo”;
- i corrispettivi con regolamento differito delle cessioni di attività aziendali;
- i finanziamenti concessi a organi di una procedura concorsuale assistiti da una specifica causa di prelazione (ad esempio, prededuzione);
- le operazioni di prestito d’uso di oro greggio che prevedano la facoltà per il cliente di restituire, a scadenza, il quantitativo d’oro ricevuto ovvero di acquisirne l’intero ammontare (o quota parte), corrispondendo il controvalore nella divisa estera prevista dal contratto determinato sulla base della quotazione ufficiale di mercato del metallo. La corrispondente provvista in “oro” va segnalata tra i “Debiti - altri debiti”, sottovoci 58030.12 o 40, a seconda che il rapporto di provvista sia intrattenuto rispettivamente con banche ovvero con clientela ;
- le operazioni di prestito su pegno di cose mobili (oggetti preziosi e non preziosi), con emissione di polizze al portatore, effettuate ai sensi dell’art. 48 del T.U.B.;
- gli impieghi, non deteriorati e deteriorati, effettuati con fondi di terzi in amministrazione sia con rischio sia senza rischio a carico dell’azienda vanno segnalati per un importo comprensivo anche degli interessi scaduti;
- gli effetti e i documenti scontati pro-soluto vengono rilevati in base al valore nominale, al netto dei risconti passivi. Sono inclusi gli effetti e i documenti scontati pro-soluto e trasmessi per l’incasso a proprie filiali o a terzi;
- finanziamenti non regolati in conto corrente posti in essere ai sensi degli artt. 1846 e seguenti del c.c.;
- buoni postali fruttiferi, libretti di risparmio postale e altre forme di risparmio postale; si precisa che il settore controparte da indicare è quello della Cassa depositi e prestiti, salvo per i buoni postali fruttiferi indicati nell’allegato 2 del DM 5.12.2003 (G.U. 12.12.2003, n. 288), per i quali il settore controparte da indicare è quello del Tesoro;
- accettazioni bancarie (ex L.24/7/78 n.388) a valori assimilati (*promissory notes* e *banker’s acceptances*) rilasciati dalla banca segnalante o da altre banche e negoziati “pro soluto”;
- “*commercial papers*”, polizze di credito commerciali, cambiali finanziarie, certificati di investimento, contratti di capitalizzazione emessi da imprese assicurative (⁴) e altri valori assimilabili negoziati “pro soluto”;

⁴ Per i contratti di capitalizzazione che si configurano come uno strumento finanziario assimilabile a un certificato di deposito del tipo “*zero coupon bond*” – in cui su una somma di denaro (premio) versata dalla banca viene calcolato, per il periodo di durata del certificato, un rendimento periodico che matura in regime di capitalizzazione composta su base annua a decorrere dal tempo di emissione –

- polizze vita emesse da imprese assicurative, ivi incluse le polizze di natura finanziaria (ad esempio, polizze c.d. “*unit-linked*” e “*index-linked*”);
- sconti di annualità, di semestralità o di contributi da corrispondere da parte di enti pubblici residenti in forza di leggi o di convenzioni;
- depositi cauzionali connessi con la prestazione di attività e di servizi finanziari;
- differenze (registrate nella contabilità interna fra i “debitori diversi” o in conti simili) che si determinano nel caso in cui operazioni di credito agevolato prevedono un contributo di importo costante (pari alla differenza tra le rate di ammortamento al tasso agevolato e quelle al tasso “pieno”) e vengono contabilmente gestite sulla base del piano di ammortamento al tasso agevolato;
- le operazioni di leasing “*in costruendo*” per le quali il contratto prevede il trasferimento sostanziale di tutti i rischi derivanti dalla realizzazione del bene in capo al locatario e dei beni in attesa di locazione;
- pronti contro termine attivi con facoltà di rivendita a termine da parte del cessionario che non superano il test di *derecognition*;
- importi da prelevare presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale per anticipi effettuati alle Amministrazioni pubbliche nell’ambito del sistema della Tesoreria Unica. Tali importi vanno segnalati in contropartita delle Amministrazioni pubbliche che hanno beneficiato dell’anticipazione e si riferiscono sia alla parte per la quale c’è capienza nei relativi conti presso il conto di tesoreria unica, sia alla parte eventuale per la quale non c’è capienza (in quest’ultimo caso, ove però il finanziamento non sia concesso con una forma tecnica prevista in altra sottovoce);
- il credito nei confronti della Cassa Compensazione e Garanzia che si determina nel Mercato Interbancario Collateralizzato (MIC);
- gli interessi attivi maturati ed esigibili su aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento nonché sugli sconfinamenti di cui all’art. 4 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, in qualità di Presidente del CICR, del 3 agosto 2016 per i quali il cliente non ha autorizzato l’addebito sul conto. Gli interessi maturati e non ancora esigibili vanno ricondotti nella sottovoce 58020.16.

il capitale versato andrà aumentato a intervalli periodici annuali (a partire dal momento dell’emissione) degli interesse maturati in regime di capitalizzazione composta.

Voce: **58016**

ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI

Per la presente voce è prevista la classificazione per “valuta”.

Al lordo dei corrispondenti fondi di ammortamento.

Comprende le spese incrementative e le partite in attesa di imputazione definitiva relative a tali attività.

Sono incluse le collezioni di francobolli, le monete acquisite a scopo numismatico o di collezione non aventi corso legale.

Il locatario rileva i diritti d’uso acquisiti per il leasing secondo quanto definito dall’IFRS 16.

Sottosezione:

2 – SITUAZIONE PATRIMONIALE: PASSIVO

Voce: **58030**

DEBITI

Va segnalato il valore nominale al netto dei rimborsi; i debiti del tipo “zero coupon bond” e “one coupon” vanno rilevati sulla base del netto ricavo aumentato a intervalli periodici annuali (a partire dal momento del collocamento) degli interessi maturati in regime di capitalizzazione composta.

Le passività a fronte di attività finanziarie oggetto di operazioni di cessione non cancellate dall’attivo (diverse da quelle relative ad operazioni di pronti contro termine passive che non superano il test di *derecognition* previsto dall’IFRS 9 da ricondurre nelle sottovoci 58030.10, 37 e 39) vanno segnalate:

- a) se associate ad operazioni di cartolarizzazioni, nella sottovoce 58030.28 applicando convenzionalmente una durata originaria oltre i 2 anni;
- b) se associate ad altre cessioni, nelle sottovoci 58030.08 o 58030.28, a seconda della tipologia del cessionario, applicando convenzionalmente la durata originaria maggiore tra quelle riferite ai crediti oggetto di cessione.

VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE:

E’ prevista la classificazione per “valuta” e per dettaglio “nominativo delle controparti”. Sono inclusi i rapporti con proprie filiali all’estero.

DEPOSITI:

A VISTA:

Sono inclusi anche i conti correnti di corrispondenza per servizi resi, gli eventuali “scoperti transitori di corriere” (ivi incluse le partite transitorie connesse con negoziazione di euro contro valuta), i “conti loro” intrattenuti con banche non residenti nonché i depositi cauzionali a vista fruttiferi costituiti da terzi connessi con operazioni finanziarie.

E’ prevista la classificazione per “valuta” e “nominativo delle controparti”.

00 TRASFERIBILI

I depositi trasferibili sono quei depositi che sono direttamente trasferibili a richiesta del depositante per l’effettuazione di pagamenti (mediante, ad esempio, RID, MAV, bonifici, l’utilizzo di carte di credito, di carte di debito, di moneta elettronica, di assegni), senza ritardi di rilievo, restrizioni o penali. Sono esclusi i depositi che possono essere utilizzati solo per il ritiro di contante, nonché i depositi i cui fondi possono essere ritirati solo attraverso il trasferimento a un altro conto del medesimo titolare.

01 ALTRI

OVERNIGHT:

Include i depositi con vincolo di scadenza fino a 24 ore o a 1 giorno lavorativo e i depositi cauzionali a vista infruttiferi costituiti da terzi connessi con operazioni finanziarie.

03 **TRASFERIBILI**

Per la definizione di depositi trasferibili cfr. sottovoce 01.

05 **ALTRI**

06 **DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO**

Depositi senza durata prestabilita che possono essere rimborsati allo scadere del periodo di preavviso contrattualmente previsto o prima della scadenza di tale periodo applicando una penale.

Sono, inoltre, inclusi i depositi e i conti correnti che presentano come vincolo il solo preavviso di rimborso; per tali passività la durata originaria corrisponde, convenzionalmente, alla durata del preavviso.

Sono altresì inclusi i depositi a risparmio liberi.

08 **DEPOSITI CON DURATA STABILITA**

Vanno segnalati tutti i depositi e i conti correnti vincolati a tempo, ivi inclusi quelli che prevedono anche un preavviso di rimborso.

09 **CERTIFICATI DI DEPOSITO**

Certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi.

Gli interessi maturati, da riconoscere in via posticipata ai possessori di buoni fruttiferi e di certificati di deposito, non devono essere compresi nella presente sottovoce, ma vanno ricondotti tra le “Altre passività - altre” (sottovoce 58045.31) quando non sia possibile effettuare l’accredito in conto al beneficiario.

I certificati di deposito del tipo “zero coupon bond” e “one coupon” vanno, peraltro, rilevati sulla base del netto ricavo aumentato a intervalli periodici annuali (a partire dal momento del collocamento) degli interessi maturati in regime di capitalizzazione composta.

Per i certificati di deposito al portatore, in via generale la residenza e il settore economico della controparte va identificata tenendo conto del primo collocamento. La residenza in Italia è presunta per i certificati di deposito collocati sul territorio italiano.

10 **PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI**

In questa sottovoce vanno ricondotte le passività a fronte di operazioni “pronti contro termine” che non superano il test di *derecognition* previsto dall’IFRS 9.

Sono incluse le operazioni di riporto passivo.

Va segnalato il valore complessivo del flusso finanziario a pronti dell’operazione.

12 ALTRI DEBITI

Nella presente sottovoce figurano le altre forme di finanziamento ricevute da altre banche e Banche Centrali diverse da quelle richiamate nelle sottovoci precedenti (ad esempio mutui, anticipazioni passive non regolate in conto corrente, finanziamenti in conto corrente, assegni circolari nominativi e al portatore).

VERSO CLIENTELA:

E’ prevista la classificazione per “valuta”, per “settore di attività economica” e “provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

Nel caso di certificati di deposito al portatore emessi per il tramite di altre banche per i quali la banca segnalante non disponga delle necessarie informazioni sulla provincia e sul settore di attività economica dei sottoscrittori va, convenzionalmente, segnalato: a) come provincia della controparte quella dello sportello della banca corrispondente che ha emesso i certificati; b) come settore di attività economica il valore “unità non classificabili”.

DEPOSITI A VISTA:

Vi figurano anche i conti correnti con enti ammassatori e i depositi cauzionali a vista fruttiferi costituiti da terzi connessi con operazioni finanziarie. Sono, altresì, inclusi i conti correnti con assegni a copertura garantita nonché i depositi a risparmio presentanti, con carattere non transitorio, saldo non superiore a €51,65 (c.d. partite minime). E’ lasciata alla banca segnalante la facoltà di attribuire tali partite fra le altre sottovoci dei depositi.

E’ prevista la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica” e “provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

13 TRASFERIBILI

Per la definizione di depositi trasferibili cfr. sottovoce 01.

15 ALTRI

DEPOSITI OVERNIGHT:

Convenzionalmente vi rientrano gli assegni bancari tratti da diversi stabilimenti della banca segnalante (c.d. assegni bancari interni), gli assegni con fondi a disposizione (o di traenza) che permettono al beneficiario di incassare, mediante la sottoscrizione degli assegni stessi (per traenza e per quietanza), i fondi messi a sua disposizione da un terzo presso la banca segnalante, le somme infruttifere a disposizione della clientela (ad esempio, conti di attesa, partite transitorie, depositi cauzionali a vista connessi con operazioni finanziarie), gli interessi maturati da riconoscere ai possessori di buoni fruttiferi e di certificati di deposito quando non sia possibile effettuare l'accredito in conto al beneficiario, i dividendi a disposizione dei soci della banca, ecc..

17 **TRASFERIBILI**

Per la definizione di depositi trasferibili cfr. sottovoce 01.

19 **ALTRI**

CONTI CORRENTI PASSIVI:

A VISTA:

21 **CONTI CORRENTI TRASFERIBILI**

Nella presente sottovoce figurano anche eventuali “scoperti transitori di corriere”, nonché i cosiddetti conti correnti ordinari (conti di deposito posti in essere con rilascio di libretti, sui quali i prelevamenti vengono di regola effettuati con assegni). Vanno altresì segnalati i conti transitori fruttiferi di qualsiasi natura compresi i contributi per operazioni a tasso agevolato percepiti anticipatamente, non in forma attualizzata, e fruttiferi di interessi (i contributi in forma attualizzata vanno invece inclusi nella sottovoce 58045.31).

I conti fruttiferi in valuta diversi dai conti di attesa e dalle partite transitorie che vanno ricondotte nella sottovoce 58045.31.

I conti correnti presentanti, con carattere non transitorio, saldo non superiore a €51,65 (c.d. partite minime). E' lasciata alla banca segnalante la facoltà di attribuire tali partite nella sottovoce 22 “Altri”.

23 **ALTRI**

Vi rientrano anche i conti correnti di corrispondenza per servizi resi con società specializzate nella gestione accentrata di servizi collaterali all'attività bancaria (ad esempio, S.I.A., Monte Titoli, CLEARSTREAM e Euroclear).

22 **ALTRI CONTI CORRENTI PASSIVI**

Sono esclusi i conti correnti vincolati a tempo e quelli che presentano come vincolo il solo preavviso di rimborso, da ricondurre, rispettivamente, nelle sottovoci 28 e 30.

28 DEPOSITI CON DURATA STABILITA

Vanno segnalati tutti i depositi e i conti correnti vincolati a tempo, ivi inclusi quelli che prevedono anche un preavviso di rimborso. Sono inclusi i depositi cauzionali costituiti da terzi, connessi con operazioni finanziarie, con durata stabilita.

30 DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO

Depositi senza durata prestabilita che possono essere rimborsati allo scadere del periodo di preavviso contrattualmente previsto o prima della scadenza di tale periodo applicando una penale.

Sono, inoltre, inclusi i depositi e i conti correnti che presentano come vincolo il solo preavviso di rimborso; per tali passività la durata originaria corrisponde, convenzionalmente, alla durata del preavviso.

Sono altresì inclusi i depositi a risparmio liberi.

32 ASSEGNI CIRCOLARI

Sono inclusi gli assegni circolari nominativi e al portatore

CERTIFICATI DI DEPOSITO:

Certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi.

Gli interessi maturati, da riconoscere in via posticipata ai possessori di buoni fruttiferi e di certificati di deposito, non devono essere compresi nella presente sottovoce, ma vanno ricondotti tra le “Altre passività - altre” (sottovoce 58045.31) quando non sia possibile effettuare l’accredito in conto al beneficiario.

I certificati di deposito del tipo “zero coupon bond” e “one coupon” vanno, peraltro, rilevati sulla base del netto ricavo aumentato a intervalli periodici annuali (a partire dal momento del collocamento) degli interessi maturati in regime di capitalizzazione composta.

Per i certificati di deposito al portatore, in via generale la residenza e il settore economico della controparte va identificata tenendo conto del primo collocamento. La residenza in Italia è presunta per i certificati di deposito collocati sul territorio italiano.

34 A SCADERE

36 SCADUTI DA RIMBORSARE

Vanno inclusi anche i buoni fruttiferi e i certificati di deposito scaduti in attesa che il portatore eserciti la facoltà di rinnovo.

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI:

In questa sottovoce vanno ricondotte le passività a fronte di operazioni “pronti contro termine” che non superano il test di *derecognition* previsto dall’IFRS 9.

Sono incluse le operazioni di riporto passivo.

Va segnalato il valore complessivo del flusso finanziario a pronti dell’operazione.

37 CON CONTROPARTI CENTRALI

39 ALTRI

40 ALTRI DEBITI

Nella presente sottovoce figurano tutte le altre forme di indebitamento con clientela non specificatamente richiamate nelle sottovoci precedenti.

Sono inclusi ad esempio:

- le operazioni di provvista di oro, i cui prestiti di uso vanno ricondotti nella sottovoce 58005.42;
- finanziamenti da organismi internazionali;
- fondi di terzi in amministrazione. In particolare, va incluso l’ammontare complessivo dei fondi ricevuti dallo Stato o da altri enti pubblici per essere utilizzati in particolari operazioni di impiego (con o senza rischio a carico della azienda), previste e disciplinate da apposite leggi - che trovano di regola attuazione tramite regolamenti e/o convenzioni per realizzare le finalità delle leggi stesse - e non aventi, quindi, natura di deposito;
- il debito nei confronti della Cassa Compensazione e Garanzia che si determina nel Mercato Interbancario Collateralizzato (MIC).

Sono considerati anche i fondi ricevuti da soggetti (non bancari) diversi da quelli anzidetti, quando la loro attività viene svolta in esecuzione di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici in base ad apposito provvedimento normativo.

Non rientrano in tale categoria i fondi la cui gestione sia remunerata esclusivamente con un compenso forfettario (commissioni o provvigioni) a favore dell’azienda. La gestione di questi fondi, che riveste natura di mero servizio, è caratterizzata, in genere, dalla circostanza che l’organo deliberante le relative operazioni di impiego è esterno all’azienda e che questa svolge esclusivamente attività di tipo istruttorio, di erogazione, di riscossione e di riversamento per conto dell’ente interessato. Se nello svolgimento di tali servizi vi sia assunzione di rischio, parziale o totale, a carico dell’azienda, esso va segnalato tra i crediti di firma. Qualora le somme, per un limitato lasso di tempo, siano nella piena disponibilità economico-finanziaria dell’azienda, esse devono essere ricondotte: a) nel passivo, nelle sottovoci 58030.21 e 23 (“Debiti – verso clientela – conti correnti passivi – a vista”) o nella sottovoce 58045.31 (“Altre passività - altre”) a seconda che siano fruttifere o meno di interessi; b) all’attivo, nelle specifiche voci di pertinenza in relazione ai concreti utilizzi.

PARTE PRIMA - DATI TERRITORIALI E SETTORIALI

Salvo diversamente specificato, le informazioni si riferiscono alle sole unità operanti in Italia e hanno periodicità trimestrale.

Voce: **52151**

OPERAZIONI DI FACTORING: RIPARTIZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E PER QUALITÀ DEL CREDITO

È prevista la ripartizione per settore di attività economica e provincia o Stato di residenza dei cedenti e dei debitori ceduti.

Per le sottovoci 02, 10, 14 e 22 è inoltre prevista la ripartizione per esposizioni deteriorate/esposizioni non deteriorate (variabile “qualità del credito”).

Per le sottovoci 06, 10, 18 e 22 viene inoltre richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

Le sottovoci 02 e 14 sono infine ripartite tra crediti verso la pubblica amministrazione assoggettati a disposizioni di legge che ne inibiscono temporaneamente la riscossione e altri crediti (variabile “Tipo credito”)⁽²⁾.

CREDITI ACQUISTATI PRO SOLUTO:

02 CORRISPETTIVO

VALORE NOMINALE

06 CEDENTI

10 DEBITORI CEDUTI

CREDITI ACQUISTATI PRO SOLVENDO:

14 ANTICIPO

VALORE NOMINALE

18 CEDENTI

22 DEBITORI CEDUTI

² Ad esempio: Art. 11, comma 2, del decreto legge 31.5.2010 n. 78, convertito con legge 30.7.2010 n. 122; recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Voce: **52153**

**OPERAZIONI DI ACQUISTO CREDITI DIVERSE DAL FACTORING:
RIPARTIZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E PER QUALITÀ
DEL CREDITO**

Per la definizione di “pro soluto” e “pro solvendo” si rinvia al paragrafo 8 “Factoring” delle Avvertenze Generali.

È prevista la ripartizione per settore di attività economica e provincia o Stato di residenza dei cedenti e dei debitori ceduti.

Per le sottovoci 02, 10, 14 e 22 è inoltre prevista la ripartizione per esposizioni deteriorate/esposizioni non deteriorate (variabile “qualità del credito”).

Per le sottovoci 06, 10, 18 e 22 viene inoltre richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

Le sottovoci 02 e 14 sono infine ripartite tra crediti verso la pubblica amministrazione assoggettati a disposizioni di legge che ne inibiscono temporaneamente la riscossione e altri crediti (variabile “Tipo credito”)⁽³⁾.

CREDITI ACQUISTATI PRO SOLUTO:

02 CORRISPETTIVO

VALORE NOMINALE

06 CEDENTI

10 DEBITORI CEDUTI

CREDITI ACQUISTATI PRO SOLVENDO:

14 ANTICIPO

VALORE NOMINALE

18 CEDENTI

22 DEBITORI CEDUTI

³ Ad esempio: Art. 11, comma 2, del decreto legge 31.5.2010 n. 78, convertito con legge 30.7.2010 n. 122; recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Voce: **52190**

OPERAZIONI DI FACTORING - ESPOSIZIONI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: RIPARTIZIONE PER FASCE DI SCADUTO

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale del montecrediti, in essere alla data di riferimento della segnalazione, relativo ad operazioni di factoring pro-solvendo o pro-soluto, che hanno la Pubblica Amministrazione (P.A.) come debitore ceduto. È prevista la ripartizione per fasce di scaduto (variabile “fascia scaduto”) e per settore di attività economica e per provincia di residenza della P.A. L’attributo informativo “fascia scaduto” va compilato facendo riferimento ai giorni trascorsi tra la data di scadenza contrattuale dei crediti acquistati e la data di riferimento della segnalazione.

PRO SOLUTO:

04 CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.

08 ALTRI CREDITI

PRO SOLVENDO:

14 CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.

18 ALTRI CREDITI

Voce: **52192**

OPERAZIONI DI FACTORING - ESPOSIZIONI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: INCASSI INTERVENUTI NEL PERIODO

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce gli incassi totali o parziali realizzati nel periodo di riferimento della segnalazione, relativi a crediti verso la Pubblica Amministrazione (P.A.) acquisiti nell'ambito di operazioni di factoring pro-solvendo o pro-soluto.

E' prevista la ripartizione degli incassi per fasce di scaduto (variabile "Fascia scaduto"), per settore di attività economica e provincia di residenza della P.A..

Nel caso di incassi parziali, per la compilazione dell'attributo "fascia scaduto" si rinvia alla voce 52190. Nel caso di incasso totale con azzeramento del credito, la "fascia scaduto" va determinata considerando il lasso temporale intercorrente tra la data di scadenza contrattuale dei crediti acquistati e la data in cui è avvenuto l'incasso totale.

PRO SOLUTO:

04 CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.

08 ALTRI CREDITI

PRO SOLVENDO:

14 CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.

18 ALTRI CREDITI

Voce: **52194**

**OPERAZIONI DI FACTORING: CREDITI NEI CONFRONTI DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CEDUTI
DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE**

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale (al netto degli incassi) del montecrediti relativo a crediti nei confronti della P.A. - acquisiti per operazioni di factoring pro-solvendo o pro-soluto – per la quota ceduta dall'intermediario segnalante, nel periodo di riferimento della segnalazione, mediante cessioni che soddisfano le condizioni per la cancellazione (*derecognition*) dall'attivo dell'intermediario segnalante ai sensi dell'IFRS 9.

È prevista la ripartizione per Codice censito del soggetto cessionario.

04 CARTOLARIZZAZIONI

08 ALTRE CESSIONI

PARTE SECONDA - ALTRI DATI PATRIMONIALI

I dati contenuti nella presente parte si riferiscono all'intera azienda e hanno periodicità trimestrale.

Voce: **58360**

FINANZIAMENTI RIPARTITI PER FORMA TECNICA

Cfr. voce 58005 e 58007.

Va segnalato il valore contabile, al lordo delle rettifiche di valore complessive. Le banche che in contabilità procedono alla svalutazione diretta dei finanziamenti devono ricomprendere nella presente voce l'ammontare delle svalutazioni contabilizzate.

È richiesta la distinzione tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero (variabile "Stato unità segnalante"); è prevista, inoltre, la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio" e attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate") nonché la classificazione per "portafoglio contabile" e per esposizioni deteriorate/esposizioni non deteriorate (variabile "qualità del credito").

VERSO BANCHE CENTRALI:

- 02** RISERVA OBBLIGATORIA
- 04** DEPOSITI VINCOLATI
- 06** PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI
- 08** ALTRI
- 09** SOFFERENZE NON RIPARTITE

VERSO BANCHE:

- 10** CONTI CORRENTI E DEPOSITI
- 12** PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI
- 16** MUTUI
- 18** FINANZIAMENTI PER LEASING
- 20** ALTRI FINANZIAMENTI
- 22** SOFFERENZE NON RIPARTITE

VERSO CLIENTELA:

- 28** CONTI CORRENTI E DEPOSITI
- 30** PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

MUTUI:

34 SU IMMOBILI RESIDENZIALI

36 ALTRI

LEASING FINANZIARIO:

CREDITI PER CONTRATTI ATTIVI:

38 STRUMENTALE

40 IMMOBILIARE

MOBILIARE:

42 AUTOVETTURE

44 AEROMOBILI E NAVI

46 ALTRO

48 CREDITI PER CONTRATTI NON ATTIVI

50 CREDITI PER CANONI SCADUTI

52 ALTRI CREDITI

OPERAZIONI DI FACTORING:

54 CON NOTIFICA AL DEBITORE

56 SENZA NOTIFICA AL DEBITORE

58 PRESTITI PERSONALI E CESSIONE DEL QUINTO

CARTE DI CREDITO:

60 REVOLVING

62 ALTRE

64 ALTRI FINANZIAMENTI

68 SOFFERENZE NON RIPARTITE

Voce: **58373**

ATTIVITÀ MATERIALI

Va segnalato il valore contabile al netto dei fondi rettificativi.

ATTIVITÀ AD USO FUNZIONALE:

DI PROPRIETÀ:

06 BENI NON RISCATTATI RIENTRATI NELLA DISPONIBILITÀ DELLA BANCA

30 BENI IN ATTESA DI LEASING FINANZIARIO

ALTRE ATTIVITÀ

32 IMMOBILI OTTENUTI TRAMITE L'ESCUSSIONE DI GARANZIE RICEVUTE

34 ALTRE

12 DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING

ATTIVITÀ DETENUTE A SCOPO DI INVESTIMENTO:

DI PROPRIETÀ:

18 BENI NON RISCATTATI RIENTRATI NELLA DISPONIBILITÀ DELLA BANCA

ALTRE ATTIVITÀ:

20 IMMOBILI PER INVESTIMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE

22 IMMOBILI OTTENUTI TRAMITE L'ESCUSSIONE DI GARANZIE RICEVUTE

24 ALTRE ATTIVITÀ

28 DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING

RIMANENZE:

36 IMMOBILI OTTENUTI TRAMITE L'ESCUSSIONE DI GARANZIE RICEVUTE

38 ALTRE

Voce: **58376**

IMMOBILI AD USO FUNZIONALE

La presente voce costituisce un dettaglio delle sottovoci 58373.06, 12, 30, 32 e 34.

02 DI PROPRIETÀ

DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING:

08 QUOTA CAPITALE CANONI SCADUTI

12 QUOTA CAPITALE CANONI DA CORRISPONDERE

PARTE TERZA - VITA RESIDUA – RISCHIO DI LIQUIDITÀ

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Durata residua per data di scadenza del capitale (Vita residua - rischio di liquidità)”.

Salvo diversamente specificato, i dati contenuti nella presente parte si riferiscono all’intera azienda e hanno periodicità trimestrale.

Voce: **58446**

ATTIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA

Sono esclusi i pronti contro termine attivi con obbligo di rivendita a termine dell'attività sottostante da parte del gruppo segnalante (da segnalare nella voce 58447).

È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato (variabile “tipo tasso”), tra portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione di vigilanza (variabile “portafoglio contabile”), nonché la classificazione per “indicatore di quotazione IAS” e “valuta”.

Con riferimento ai titoli di debito è prevista la ripartizione per zona geografica dell'emittente (Italia; altri Paesi dell'area Euro; altri Paesi dell'UE; Altri paesi europei non UE; America del Nord, America Centrale, America del Sud, Asia, Africa, Oceania e Non Classificabile), variabile (“Stato”).

Limitatamente al portafoglio bancario è altresì prevista la distinzione tra sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e esposizioni non deteriorate (variabile “qualità del credito”).

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile “esposizioni con/senza concessioni”).

TITOLI DI DEBITO:

STANZIABILI PRESSO LA BCE O PRESSO ALTRE BANCHE CENTRALI

IMPEGNATI

- 01** TITOLI DI STATO
- 02** TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI
- 03** TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE NULLA
- 04** TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO

TITOLI EMESSI DA BANCHE:

- 05** SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE
- 06** ALTRI TITOLI SUBORDINATI

- 07** COVERED BOND
- 08** ALTRI TITOLI
- TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI:
- 09** SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE
- 10** ALTRI TITOLI SUBORDINATI
- 11** TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
- Sono inclusi anche i titoli mezzanine e junior iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.
- 12** ALTRI TITOLI
- TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ NON FINANZIARIE:
- 13** TITOLI SUBORDINATI
- 14** ALTRI TITOLI
- 15** TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI
- NON IMPEGNATI
- 21** TITOLI DI STATO
- 22** TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI
- 23** TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE NULLA
- 24** TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO
- TITOLI EMESSI DA BANCHE:
- 25** SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE
- 26** ALTRI TITOLI SUBORDINATI
- 27** COVERED BOND
- 28** ALTRI TITOLI

TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI:

29 SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE

30 ALTRI TITOLI SUBORDINATI

31 TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

Sono inclusi anche i titoli mezzanine e junior iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

32 ALTRI TITOLI

TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ NON FINANZIARIE:

33 TITOLI SUBORDINATI

34 ALTRI TITOLI

35 TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI

NON STANZIABILI PRESSO LA BCE O PRESSO ALTRE BANCHE CENTRALI

IMPEGNATI

41 TITOLI DI STATO

42 TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

43 TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE NULLA

44 TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO

TITOLI EMESSI DA BANCHE:

45 SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE

46 ALTRI TITOLI SUBORDINATI

47 COVERED BOND

48 ALTRI TITOLI

TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI:

- 49** SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE
- 50** ALTRI TITOLI SUBORDINATI
- 51** TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
- Sono inclusi anche i titoli mezzanine e junior iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.
- 52** ALTRI TITOLI
- TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ NON FINANZIARIE:
- 53** TITOLI SUBORDINATI
- 54** ALTRI TITOLI
- 55** TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI
- NON IMPEGNATI
- 61** TITOLI DI STATO
- 62** TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI
- 63** TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE NULLA
- 64** TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO
- TITOLI EMESSI DA BANCHE:
- 65** SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE
- 66** ALTRI TITOLI SUBORDINATI
- 67** COVERED BOND
- 68** ALTRI TITOLI
- TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI:
- 69** SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE
- 70** ALTRI TITOLI SUBORDINATI

71 TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI
CARTOLARIZZAZIONE

Sono inclusi anche i titoli mezzanine e junior iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

72 ALTRI TITOLI

TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ NON FINANZIARIE:

73 TITOLI SUBORDINATI

74 ALTRI TITOLI

75 TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI

82 QUOTE DI OICR

FINANZIAMENTI A:

84 BANCHE CENTRALI

BANCHE:

86 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

88 ALTRI FINANZIAMENTI

CLIENTELA:

90 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

92 ALTRI FINANZIAMENTI

Voce: **58447**

PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

Formano oggetto di segnalazione i soli pronti contro termine con obbligo di rivendita a termine da parte della banca e quelli con facoltà che non superano il test di *derecognition* dell'IFRS 9.

È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato (variabile “tipo tasso”), tra portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione di vigilanza (variabile “portafoglio contabile”), nonché la classificazione per “valuta”.

Limitatamente al portafoglio bancario è altresì prevista la distinzione tra sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e esposizioni non deteriorate (variabile “qualità del credito”).

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile “esposizioni con/senza concessioni”).

02 CON BANCHE CENTRALI

06 CON BANCHE

10 CON CLIENTELA

PARTE QUARTA - VITA RESIDUA – RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Durata residua per data di riprezzamento del tasso di interesse (Vita residua - rischio di tasso di interesse)”.

Salvo diversamente specificato, i dati contenuti nella presente parte si riferiscono all’intera azienda e hanno periodicità trimestrale.

Voce: **58405**

PORTAFOGLIO BANCARIO: ATTIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA

Sono esclusi gli strumenti finanziari subordinati attivi (cfr. voce 58415) e i pronti contro termine attivi con obbligo di rivendita a termine da parte della banca (cfr. voce 58410).

È richiesta la classificazione per “valuta”; per le sottovoci da 04 a 32 e da 62 a 76 è richiesta, inoltre, la classificazione per “raggruppamento titoli”, “settore di attività economica” e “indicatore di quotazione IAS”.

È prevista la distinzione tra sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e esposizioni non deteriorate (variabile “qualità del credito”).

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile “esposizioni con/senza concessioni”).

ATTIVITÀ FINANZIARIE A TASSO FISSO:

TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

04 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

08 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili per la banca segnalante, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

12 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

16 ALTRI TITOLI DI DEBITO

TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

20 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

24 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili per la banca segnalante, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

26 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

32 ALTRI TITOLI DI DEBITO

FINANZIAMENTI:

36 A BANCHE CENTRALI

A BANCHE:

40 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

ALTRI FINANZIAMENTI:

44 CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

48 ALTRI

A CLIENTELA:

52 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

ALTRI FINANZIAMENTI:

56 CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

60 ALTRI

ATTIVITÀ FINANZIARIE A TASSO INDICIZZATO:

TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

62 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

64 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili per la banca segnalante, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

66 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

68 ALTRI TITOLI DI DEBITO

TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

70 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

72 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili per la banca segnalante, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

74 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

76 ALTRI TITOLI DI DEBITO

FINANZIAMENTI:

78 A BANCHE CENTRALI

A BANCHE:

80 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

ALTRI FINANZIAMENTI:

82 CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

84 ALTRI

A CLIENTELA:

86 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

ALTRI FINANZIAMENTI:

88 CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

90 ALTRI

Voce: **58410**

PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

Formano oggetto di segnalazione i soli pronti contro termine con obbligo di rivendita a termine da parte della banca e quelli con facoltà che non superano il test di *derecognition* dell’IFRS 9.

PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA:

- 02** CON BANCHE CENTRALI
- 04** CON BANCHE
- 06** CON CLIENTELA

PORTAFOGLIO BANCARIO:

È prevista la distinzione tra sofferenze, inadempienze probabili, scadute e/o sconfinanti deteriorate e esposizioni non deteriorate (variabile “qualità del credito”).

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile “esposizioni con/senza concessioni”).

- 08** CON BANCHE CENTRALI
- 10** CON BANCHE
- 12** CON CLIENTELA

Voce: **58415**

STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI ATTIVI

Cfr. voce 40809.

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA:

COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL’EMITTENTE:

05 ADDITIONAL TIER 1

07 TIER 2

08 ALTRI

Nella presente sottovoce vanno inclusi anche gli strumenti finanziari del tipo “*junior*” e “*mezzanine*” connessi con operazioni di cartolarizzazione.

PORTAFOGLIO BANCARIO:

È prevista la distinzione tra sofferenze, inadempienze probabili, scadute e/o sconfinanti deteriorate e esposizioni non deteriorate (variabile “qualità del credito”).

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile “esposizioni con/senza concessioni”).

COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL’EMITTENTE:

13 ADDITIONAL TIER 1

15 TIER 2

16 ALTRI

Nella presente sottovoce vanno inclusi anche gli strumenti finanziari del tipo “*junior*” e “*mezzanine*” connessi con operazioni di cartolarizzazione.

Sottosezione:

3 – SERVIZI DI PAGAMENTO

Le informazioni si riferiscono alle sole unità operanti in Italia.

Voce: **58750**

COMMISSIONI ATTIVE: BONIFICI

DISPOSTI DALLA PROPRIA CLIENTELA:

02 CON MODALITÀ TRADIZIONALE

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di bonifici di cui alle voci 58550.02 e 58550.12.

04 CON MODALITÀ AUTOMATIZZATA

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di bonifici di cui alle sottovoci da 58550.34 a 58550.52.

06 RICEVUTI DALLA PROPRIA CLIENTELA

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di bonifici di cui alle voci 58555.02 e 58555.04.

PARTE SECONDA - ALTRE INFORMAZIONI

Salvo diversamente specificato, i dati della presente parte si riferiscono alle sole unità operanti in Italia e hanno periodicità trimestrale.

Voce: **58892**

ATTIVITÀ DI SERVICING: ATTIVITÀ FINANZIARIE CARTOLARIZZATE

La presente voce fa riferimento alle operazioni di cartolarizzazione per le quali la banca segnalante svolge l'attività di *servicer*.

Sono escluse le operazioni di "auto-cartolarizzazione" e le cartolarizzazioni nella fase c.d. di "*warehousing*" (cfr. Avvertenze Generali, paragrafo "Operazioni di cessione di attività finanziarie").

Forma oggetto di segnalazione l'ammontare delle attività cartolarizzate in essere alla data di riferimento della segnalazione (valorizzate al prezzo di acquisto, al netto dei rimborsi intervenuti). Gli importi segnalati devono tenere conto anche delle eventuali rettifiche e riprese di valore effettuate dalla società veicolo rispetto al prezzo di acquisto.

Le informazioni vanno classificate distinguendo tra attività in sofferenza, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e esposizioni non deteriorate (variabile "qualità del credito").

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la distinzione tra esposizione creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

Nel caso di società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

SENZA RITARDI NEI RIMBORSI:

Formano oggetto di rilevazione le attività finanziarie che non presentano ritardi nei rimborsi rispetto a quanto previsto nel "business plan" originario dell'operazione.

02 MUTUI

06 CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONI DEL
QUINTO

10 LEASING FINANZIARIO

14 ALTRI FINANZIAMENTI

18 TITOLI

CON RITARDI NEI RIMBORSI:

Formano oggetto di rilevazione le attività finanziarie che presentano ritardi nei rimborsi rispetto a quanto previsto nel "business plan" originario dell'operazione.

- 22** MUTUI
- 26** CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONI DEL QUINTO
- 30** LEASING FINANZIARIO
- 34** ALTRI FINANZIAMENTI
- 38** TITOLI

Sottosezione:

2 – ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI ATTIVO

La presente sottosezione contiene informazioni riferite all'intera banca segnalante, senza distinzione tra unità operanti in Italia ed unità operanti all'estero.

Voce: **40610**

**ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO
AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO BANCHE**

La presente voce corrisponde alla voce 40 a) dell'attivo dello stato patrimoniale nonché alla tabella 4.1 della nota integrativa, Parte B – Attivo, del bilancio dell'impresa.

È richiesta a ripartizione per i seguenti stadi di rischio: “Primo stadio”, “Secondo stadio” e “Terzo stadio” (variabile “Stadi di rischio di credito”).

CREDITI VERSO BANCHE CENTRALI:

- 04** DEPOSITI A SCADENZA
- 08** RISERVA OBBLIGATORIA
- 12** PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI
- 16** ALTRI

CREDITI VERSO BANCHE:

- 20** CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA
- 24** DEPOSITI A SCADENZA

È inclusa la riserva obbligatoria detenuta in via indiretta.

ALTRI FINANZIAMENTI:

- 28** PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI
- 32** FINANZIAMENTI PER LEASING
- 36** ALTRI
- 40** TITOLI DI DEBITO

È richiesta la distinzione tra titoli di debito strutturati e altri.

Voce: **40612**

**ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO
AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO CLIENTELA**

La presente voce corrisponde alla voce 40 b) dell'attivo dello stato patrimoniale nonché alla tabella 4.2 della nota integrativa, Parte B – Attivo, del bilancio dell'impresa.

È richiesta la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: “Primo stadio”, “Secondo stadio” e “Terzo stadio” (variabile “Stadi di rischio di credito”)

- 04** CONTI CORRENTI
- 08** PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI
- 12** MUTUI
- 16** CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONE DEL QUINTO
- 20** FINANZIAMENTI PER LEASING
- 24** FACTORING
- 28** ALTRI FINANZIAMENTI
- 32** TITOLI DI DEBITO

È richiesta la distinzione tra titoli di debito strutturati e altri.

Sottosezione:

3 – ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI PASSIVO

La presente sottosezione contiene informazioni riferite all'intera banca segnalante, senza distinzione tra unità operanti in Italia ed unità operanti all'estero.

Voce: **40675**

CAPITALE E RISERVE

Questa voce corrisponde alle voci 140, 150, 160, 170 del passivo dello stato patrimoniale del bilancio dell'impresa, al netto degli utili portati a nuovo segnalati nella voce 40677 e al lordo delle perdite portate a nuovo, segnalate nella voce 40633.

02 CAPITALE

04 SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE

RISERVE:

06 LEGALE

08 STATUTARIA

16 ALTRE

Vi figurano, ad esempio, la componente patrimoniale (premio) derivante dall'emissione di propri strumenti patrimoniali nonché le riserve positive da "*first time adoption*" diverse da quelle che confluiscono nelle riserve da valutazione.

La presente sottovoce può assumere segno negativo.

10 PER AZIONI PROPRIE

La sottovoce assume segno negativo.

Sottosezione:

**4 – INFORMAZIONI NON ARMONIZZATE: DATI PATRIMONIALI
INTEGRATIVI**

PARTE 1 – GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI

Voce: **40691**

IMPEGNI

Gli “impegni irrevocabili a erogare fondi” sono gli impegni irrevocabili, a utilizzo certo o incerto, che possono dar luogo a rischi di credito (ad esempio, i margini disponibili su linee di credito irrevocabili concesse alla clientela o a banche). Sono esclusi gli impegni derivanti dalla stipula di contratti derivati. Va indicato l’impegno assunto al netto delle somme già erogate e al lordo degli accantonamenti complessivi.

Gli “impegni irrevocabili a utilizzo certo” includono gli impegni a erogare fondi il cui utilizzo da parte del richiedente (prestatario) è certo e predefinito; questi contratti hanno pertanto carattere vincolante sia per il concedente (banca o società finanziaria che ha assunto l’impegno a erogare) sia per il richiedente. Gli impegni suddetti comprendono in particolare gli acquisti (a pronti e a termine) di titoli non ancora regolati (ad esclusione di quelli c.d. “regular way” ove i titoli sono rilevati per data di contrattazione) nonché i depositi e i finanziamenti da erogare a una data futura predeterminata.

Gli “impegni irrevocabili a utilizzo incerto” includono, invece, gli impegni a erogare fondi il cui utilizzo da parte del richiedente è opzionale; in questo caso, dunque, non è sicuro se e in quale misura si realizzerà l’erogazione effettiva dei fondi.

Gli “impegni sottostanti ai derivati creditizi: vendite di protezione” sono gli impegni derivanti dalla vendita di protezione dal rischio di credito realizzata con i derivati su crediti. Va indicato il valore nozionale al netto delle somme erogate e al lordo degli accantonamenti complessivi.

Sono esclusi i finanziamenti deliberati da stipulare.

IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI:

CONCESSI A CLIENTELA:

02 A UTILIZZO CERTO

04 A UTILIZZO INCERTO

CONCESSI A BANCHE:

06 A UTILIZZO CERTO

08 A UTILIZZO INCERTO

10 IMPEGNI SOTTOSTANTI AI DERIVATI SU CREDITI: VENDITE DI PROTEZIONE

ALTRI IMPEGNI:

IMPEGNI A RILASCIARE CREDITI DI FIRMA IRREVOCABILI A:

14 CLIENTELA

16 BANCHE

24 ALTRI

Sottosezione:

**4 – ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI
INTEGRATIVI
PARTE 2 - QUALITÀ DEL CREDITO**

Voce: **41061**

ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO CLIENTELA

La presente voce corrisponde alla colonna "esposizione lorda" riportata nella tabella A.1.7 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale.

ESPOSIZIONI PER CASSA:

È prevista, per tutte le sottovoci, la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate").

Con riferimento alle sottovoci da 46 a 72, 78, 80, 86 e 88 si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile "portafoglio contabile").

E' prevista limitatamente ai portafogli contabili "attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva", "attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" e "attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione", la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio" e "Terzo stadio" (variabile "Stadi di rischio di credito"). Con riferimento agli altri portafogli contabili, per la variabile "Stadi di rischio di credito" andrà indicato il valore "non applicabile".

Con riferimento alle sottovoci da 46 a 56 è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

DETERIORATE

SOFFERENZE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da 1 a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "oltre 1 anno" (variabile "fascia scaduto").

46 **FINANZIAMENTI**

48 **TITOLI DI DEBITO**

INADEMPIENZE PROBABILI

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da 1 a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre

180 giorni fino a 1 anno”, “oltre 1 anno” (variabile “fascia scaduto”). È altresì prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo approccio”).

50 FINANZIAMENTI

52 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da 1 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “oltre 1 anno” (variabile “fascia scaduto”).

È altresì prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione con pulling effect” o per “singola transazione senza pulling effect” (variabile: “tipo approccio”).

54 FINANZIAMENTI

56 TITOLI DI DEBITO

NON DETERIORATE:

Relativamente alle sottovoci riferite alle esposizioni scadute e/o sconfinanti non deteriorate (cfr. Avvertenze Generali, paragrafo “Qualità del credito”) è prevista limitatamente alla sottovoci 78 e 80 la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo approccio”).

È prevista altresì per le sottovoci 58, 60, 66, 68, 78 e 80 la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da 1 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “oltre 1 anno” (variabile “fascia scaduto”).

Nel caso di operazioni di factoring “pro-solvendo”, nell’ambito dell’approccio per “singolo debitore”, per l’importo da segnalare si rinvia a quanto previsto dalle Avvertenze Generali, paragrafo “Qualità del credito”. Ai fini della ripartizione per fasce di scadenza (variabile “Fascia scaduto”), le fatture scadute vanno raggruppate in base alla medesima fascia temporale. Laddove gli importi per fasce di scaduto siano irrilevanti, la quota di anticipo scaduto va allocata in un’unica fascia corrispondente alla scadenza media ponderata delle fatture scadute.

Ai fini dell’individuazione delle esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate (sottovoci da 58 a 72), si rinvia a quanto previsto nelle “Avvertenze generali”, paragrafo “Qualità del credito”, categoria “Esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate”.

OGGETTO DI UN’UNICA CONCESSIONE:

SCADUTE E/O SCONFINANTI

58	FINANZIAMENTI
60	TITOLI DI DEBITO
	ALTRE
62	FINANZIAMENTI
64	TITOLI DI DEBITO
	OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE:
	SCADUTE E/O SCONFINANTI
66	FINANZIAMENTI
68	TITOLI DI DEBITO
	ALTRE
70	FINANZIAMENTI
72	TITOLI DI DEBITO
	ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE
	DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE
74	FINANZIAMENTI
76	TITOLI DI DEBITO
	ALTRE
78	FINANZIAMENTI
80	TITOLI DI DEBITO
	ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE
	DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE
82	FINANZIAMENTI
84	TITOLI DI DEBITO
	ALTRE
86	FINANZIAMENTI

88 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

E' prevista per le sottovoci 90 e 94 la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio" e "Terzo stadio" (variabile "Stadi di rischio di credito").

DETERIORATE

90 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE
RILASCIATE

92 ALTRE

NON DETERIORATE

41 DERIVATI

Con riferimento ai derivati senza scambio di capitale va segnalato il valore di libro delle rimanenze finali prima delle valutazioni di bilancio. Con riferimento ai derivati con scambio di capitale va segnalato il valore nominale/nozionale o il prezzo di regolamento, a seconda dei casi.

94 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE
RILASCIATE

96 ALTRE

Voce: **41062**

ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO BANCHE

La presente voce corrisponde alla colonna "esposizione lorda" riportata nella tabella A.1.6 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale.

ESPOSIZIONI PER CASSA:

È prevista, per tutte le sottovoci, la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate").

Con riferimento alle sottovoci da 46 a 72, 78, 80, 86 e 88 si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile "portafoglio contabile").

E' prevista limitatamente ai portafogli contabili "attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva", "attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" e "attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione", la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio" e "Terzo stadio" (variabile "Stadi di rischio di credito"). Con riferimento agli altri portafogli contabili, per la variabile "Stadi di rischio di credito" andrà indicato il valore "non applicabile".

Con riferimento alle sottovoci da 46 a 56 è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

DETERIORATE

SOFFERENZE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da 1 a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "oltre 1 anno" (variabile "fascia scaduto").

46 **FINANZIAMENTI**

48 **TITOLI DI DEBITO**

INADEMPIENZE PROBABILI

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da 1 a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "oltre 1 anno" (variabile "fascia scaduto").

50 FINANZIAMENTI

52 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da 1 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “oltre 1 anno” (variabile “fascia scaduto”).

54 FINANZIAMENTI

56 TITOLI DI DEBITO

NON DETERIORATE:

È prevista per le sottovoci 58, 60, 66, 68, 78 e 80 la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da 1 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “oltre 1 anno” (variabile “fascia scaduto”).

Ai fini dell’individuazione delle esposizioni creditizie oggetto di concessioni non deteriorate (sottovoci da 58 a 72), si rinvia a quanto previsto nelle “Avvertenze generali”, paragrafo “Qualità del credito”, categoria “Esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate”.

OGGETTO DI UN’UNICA CONCESSIONE:

SCADUTE E/O SCONFINANTI

58 FINANZIAMENTI

60 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

62 FINANZIAMENTI

64 TITOLI DI DEBITO

OGGETTO DI PIU’ DI UNA CONCESSIONE:

SCADUTE E/O SCONFINANTI

66 FINANZIAMENTI

68 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

70	FINANZIAMENTI
72	TITOLI DI DEBITO
	ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE
	DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE
74	FINANZIAMENTI
76	TITOLI DI DEBITO
	ALTRE
78	FINANZIAMENTI
80	TITOLI DI DEBITO
	ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE
	DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE
82	FINANZIAMENTI
84	TITOLI DI DEBITO
	ALTRE
86	FINANZIAMENTI
88	TITOLI DI DEBITO
	ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:
	E' prevista per le sottovoci 90 e 94 la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio" e "Terzo stadio" (variabile "Stadi di rischio di credito").
	DETERIORATE
90	IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE
92	ALTRE
	NON DETERIORATE
41	DERIVATI

Con riferimento ai derivati senza scambio di capitale va segnalato il valore di libro delle rimanenze finali prima delle valutazioni di bilancio. Con riferimento ai derivati con scambio di capitale va segnalato il valore nominale/nozionale o il prezzo di regolamento, a seconda dei casi.

94 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE
RILASCIATE

96 ALTRE

Voce: **41063**

RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE E ACCANTONAMENTI COMPLESSIVI PER RISCHIO DI CREDITO

La presente voce corrisponde alle tabelle A.1.6 e A.1.7, colonne “rettifiche di valore complessive e accantonamenti complessivi”, della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell’impresa.

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale.

SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE VERSO CLIENTELA:

PER CASSA:

È prevista, per tutte le sottovoci, la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile: “proprie/cedute non cancellate”).

Si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile “portafoglio contabile”).

Per le attività finanziarie appartenenti ai portafogli delle attività finanziarie designate al fair value e delle altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value le rettifiche di valore complessive corrispondono alle “minusvalenze cumulate dovute al rischio di credito”.

E’ prevista limitatamente ai portafogli contabili “attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva”, “attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” e “attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione”, la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: “Primo stadio”, “Secondo stadio” e “Terzo stadio” (variabile “Stadi di rischio di credito”). Con riferimento agli altri portafogli contabili, per la variabile “Stadi di rischio di credito” andrà indicato il valore “non applicabile”.

Con riferimento alle sottovoci da 04 a 13 è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile “esposizioni con/senza concessioni”).

Ai fini dell’individuazione delle esposizioni creditizie oggetto di concessioni non deteriorate si rinvia alle Avvertenze Generali, paragrafo “Qualità del credito”.

SOFFERENZE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da 1 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “oltre 1 anno” (variabile “fascia scaduto”).

04 FINANZIAMENTI

05 TITOLI DI DEBITO

INADEMPIENZE PROBABILI

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da 1 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “oltre 1 anno” (variabile “fascia scaduto”). È altresì prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo approccio”).

08 FINANZIAMENTI

09 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da 1 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “oltre 1 anno” (variabile “fascia scaduto”). È altresì prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione con *pulling effect*” o per “singola transazione senza *pulling effect*” (variabile: “tipo approccio”).

12 FINANZIAMENTI

13 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da 1 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “oltre 1 anno” (variabile “fascia scaduto”).

OGGETTO DI CONCESSIONI

16 FINANZIAMENTI

17 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

20 FINANZIAMENTI

21 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

OGGETTO DI CONCESSIONI

24 FINANZIAMENTI

25 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

28 FINANZIAMENTI

29 TITOLI DI DEBITO

FUORI BILANCIO:

E' prevista per le sottovoci 32 e 36 la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio" e "Terzo stadio" (variabile "Stadi di rischio di credito").

DETERIORATE

32 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE
RILASCIATE

33 ALTRE

NON DETERIORATE

36 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE
RILASCIATE

37 ALTRE

SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE VERSO BANCHE:

PER CASSA:

È prevista, per tutte le sottovoci, la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate").

Si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile "portafoglio contabile").

Per le attività finanziarie appartenenti ai portafogli delle attività finanziarie designate al fair value e delle altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value le rettifiche di valore complessive corrispondono alle "minusvalenze cumulate dovute al rischio di credito".

E' prevista limitatamente ai portafogli contabili "attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva", "attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" e "attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione", la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio" e "Terzo stadio" (variabile "Stadi di rischio di credito"). Con riferimento agli altri portafogli contabili, per la variabile "Stadi di rischio di credito" andrà indicato il valore "non applicabile".

Con riferimento alle sottovoci da 44 a 55 è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

Ai fini dell'individuazione delle esposizioni creditizie oggetto di concessioni non deteriorate si rinvia alle Avvertenze Generali, paragrafo "Qualità del credito".

SOFFERENZE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da 1 a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "oltre 1 anno" (variabile "fascia scaduto").

44 **FINANZIAMENTI**

45 **TITOLI DI DEBITO**

INADEMPIENZE PROBABILI

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da 1 a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "oltre 1 anno" (variabile "fascia scaduto").

48 **FINANZIAMENTI**

49 **TITOLI DI DEBITO**

ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da 1 a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "oltre 1 anno" (variabile "fascia scaduto").

54 **FINANZIAMENTI**

55 **TITOLI DI DEBITO**

ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da 1 a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "oltre 1 anno" (variabile "fascia scaduto").

OGGETTO DI CONCESSIONI

58 FINANZIAMENTI

59 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

62 FINANZIAMENTI

63 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

OGGETTO DI CONCESSIONI

66 FINANZIAMENTI

67 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

70 FINANZIAMENTI

71 TITOLI DI DEBITO

FUORI BILANCIO:

E' prevista per le sottovoci 74 e 78 la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio" e "Terzo stadio" (variabile "Stadi di rischio di credito").

DETERIORATE

74 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE
RILASCIATE

75 ALTRE

NON DETERIORATE

78 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE
RILASCIATE

79 ALTRE

Voce: **41065**

FINANZIAMENTI RIPARTITI PER FORMA TECNICA

Va indicato il valore netto di bilancio, distinguendo le unità operanti in Italia dalle unità operanti all'estero.

È richiesta la distinzione per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie detenute per la negoziazione; attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile “portafoglio contabile”).

È prevista la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio” e attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile “proprie/cedute non cancellate”).

È inoltre prevista la distinzione tra sofferenze, inadempienze probabili scaduti e/o sconfinanti deteriorati – approccio per debitore, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate – approccio per transazione con *pulling effect*, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate - approccio per transazione senza *pulling effect*, esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate e altre esposizioni non deteriorate (variabile “qualità del credito”). Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e ai finanziamenti scaduti e/o sconfinanti deteriorati è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile “esposizioni con/senza concessioni”).

I finanziamenti allocati nel portafoglio contabile attività finanziarie detenute per la negoziazione vanno segnalati valorizzando l'attributo informativo “qualità del credito” con il valore “altre esposizioni non deteriorate”.

VERSO BANCHE CENTRALI:

- 02** RISERVA OBBLIGATORIA
- 04** DEPOSITI VINCOLATI
- 06** PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI
- 08** ALTRI
- 09** SOFFERENZE NON RIPARTITE

VERSO BANCHE:

- 10** CONTI CORRENTI E DEPOSITI
- 13** PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI
- 16** MUTUI

18 FINANZIAMENTI PER LEASING

20 ALTRI FINANZIAMENTI

21 SOFFERENZE NON RIPARTITE

VERSO CLIENTELA:

28 CONTI CORRENTI E DEPOSITI

31 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

MUTUI:

34 SU IMMOBILI RESIDENZIALI

Per la definizione di immobili residenziali cfr. la Circolare n.286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare”.

36 ALTRI

LEASING FINANZIARIO:

CREDITI PER CONTRATTI ATTIVI:

Per contratti attivi si intendono quelli non legalmente risolti anticipatamente a cause dell’inadempienza del locatario.

37 STRUMENTALE

39 IMMOBILIARE

MOBILIARE:

41 AUTOVETTURE

43 AEROMOBILI E NAVI

45 ALTRO

49 CREDITI PER CONTRATTI NON ATTIVI

Per contratti non attivi si intendono quelli legalmente risolti anticipatamente a cause dell’inadempienza del locatario.

51 CREDITI PER CANONI SCADUTI

53 ALTRI CREDITI

OPERAZIONI DI FACTORING:

- 55** CON NOTIFICA AL DEBITORE
- 57** SENZA NOTIFICA AL DEBITORE
- 59** PRESTITI PERSONALI E CESSIONI DEL QUINTO

CARTE DI CREDITO:

- 61** REVOLVING
- 63** ALTRE
- 46** ALTRI FINANZIAMENTI
- 68** SOFFERENZE NON RIPARTITE

Voce: **41066**

RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI

Cfr. voce 41063.

È richiesta la distinzione per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile “portafoglio contabile”).

Per le attività finanziarie appartenenti ai portafogli delle attività finanziarie designate al fair value e delle altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value le rettifiche di valore complessive corrispondono alle “minusvalenze cumulate dovute al rischio di credito”.

È prevista la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile: “proprie/cedute non cancellate”).

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e ai finanziamenti scaduti e/o sconfinanti deteriorati è prevista la distinzione tra finanziamenti oggetto di concessioni deteriorati e altri finanziamenti (variabile “esposizioni con/senza concessioni”).

Ai fini dell’individuazione dei finanziamenti oggetto di concessioni non deteriorati si rinvia alle Avvertenze Generali, paragrafo “Qualità del credito”.

BANCHE:

02 SOFFERENZE

06 INADEMPIENZE PROBABILI

08 FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI

FINANZIAMENTI NON DETERIORATI:

12 OGGETTO DI CONCESSIONI

14 ALTRI FINANZIAMENTI

CLIENTELA:

22 SOFFERENZE

26 INADEMPIENZE PROBABILI

È prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo approccio”).

28 FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI

È prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione con *pulling effect*” o per “singola transazione senza *pulling effect*” (variabile: “tipo approccio”).

FINANZIAMENTI NON DETERIORATI:

32 OGGETTO DI CONCESSIONI

34 ALTRI FINANZIAMENTI

Voce: **41057**

WRITE-OFF PARZIALI COMPLESSIVI SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO CLIENTELA

La presente voce corrisponde alla colonna "write-off parziali complessivi" riportata nella tabella A.1.7 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale.

ESPOSIZIONI PER CASSA:

È prevista, per tutte le sottovoci, la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate").

Si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile "portafoglio contabile").

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

DETERIORATE

SOFFERENZE

04 FINANZIAMENTI

08 TITOLI DI DEBITO

INADEMPIENZE PROBABILI

12 FINANZIAMENTI

16 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

20 FINANZIAMENTI

24 TITOLI DI DEBITO

NON DETERIORATE:

OGGETTO DI UN'UNICA CONCESSIONE:

SCADUTE E/O SCONFINANTI

28 FINANZIAMENTI

32 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

36 FINANZIAMENTI

40 TITOLI DI DEBITO

OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE:

SCADUTE E/O SCONFINANTI

44 FINANZIAMENTI

48 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

52 FINANZIAMENTI

56 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON
DETERIORATE

60 FINANZIAMENTI

64 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

68 FINANZIAMENTI

72 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

DETERIORATE

76 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE
RILASCIATE

80 ALTRE

NON DETERIORATE

84 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE
RILASCIATE

88 ALTRE

Voce: **41059**

WRITE-OFF PARZIALI COMPLESSIVI SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO BANCHE

La presente voce corrisponde alla colonna " write-off parziali complessivi " riportata nella tabella A.1.6 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale.

ESPOSIZIONI PER CASSA:

È prevista, per tutte le sottovoci, la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate").

Si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile "portafoglio contabile").

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

DETERIORATE

SOFFERENZE

04 FINANZIAMENTI

08 TITOLI DI DEBITO

INADEMPIENZE PROBABILI

12 FINANZIAMENTI

16 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

20 FINANZIAMENTI

24 TITOLI DI DEBITO

NON DETERIORATE:

OGGETTO DI UN'UNICA CONCESSIONE:

SCADUTE E/O SCONFINANTI

28 FINANZIAMENTI

32 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

36 FINANZIAMENTI

40 TITOLI DI DEBITO

OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE:

SCADUTE E/O SCONFINANTI

44 FINANZIAMENTI

48 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

52 FINANZIAMENTI

56 TITOLI DI DEBITO

**ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON
DETERIORATE**

60 FINANZIAMENTI

64 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

68 FINANZIAMENTI

72 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

DETERIORATE

76 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE
RILASCIATE

80 ALTRE

NON DETERIORATE

- 84** IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE
RILASCIATE
- 88** ALTRE

Voce: **41083**

VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE VERSO CLIENTELA

È prevista la distinzione tra “sofferenze”, “inadempienze probabili” e “esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate” (variabile: “qualità del credito”).

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

- 02** RETTIFICHE DI VALORE
- 04** PERDITE DA CESSIONE
- 14** TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI
- 20** ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

- 26** DA INTERESSI
- 30** ALTRE
- 34** RIPRESE DI VALORE DA INCASSO
- 38** UTILI DA CESSIONE
- 42** WRITE-OFF
- 46** TRASFERIMENTI A ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI
- 50** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **41084**

**VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU
ESPOSIZIONI CREDITIZIE OGGETTO DI CONCESSIONI
DETERIORATE VERSO BANCHE**

È prevista la distinzione tra “sofferenze”, “inadempienze probabili” e “esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate” (variabile: “qualità del credito”).

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

- 02** RETTIFICHE DI VALORE
- 04** PERDITE DA CESSIONE
- 14** TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI
- 20** ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

- 26** DA INTERESSI
- 30** ALTRE
- 34** RIPRESE DI VALORE DA INCASSO
- 38** UTILI DA CESSIONE
- 42** WRITE-OFF
- 46** TRASFERIMENTI A ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI
- 50** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **40728**

ESPOSIZIONI CREDITIZIE GARANTITE

Formano oggetto di rilevazione le esposizioni garantite (pronti contro termine attivi, leasing finanziario, ecc.).

Le garanzie reali sono ripartite nelle seguenti fattispecie: pegni su depositi di contante, pegni su titoli, pegni su altri valori (es. merci), ipoteche su immobili, immobili oggetto di operazioni di leasing finanziario e altre garanzie reali (ad es., privilegi, pegno su beni mobili registrati, prestiti contro cessione del quinto) (variabile “tipo garanzia”).

Le garanzie personali sono distinte in: derivati su crediti (*credit linked notes* – CLN e altri derivati) e crediti di firma (variabile “tipo garanzia”).

I derivati su crediti diversi dalle CLN sono ripartiti in: controparti centrali, banche, altre società finanziarie, altri soggetti (variabile “tipo garanzia”).

I crediti di firma sono ripartiti in: amministrazioni pubbliche, banche, altre società finanziarie, altri soggetti (variabile “tipo garanzia”).

È prevista la distinzione tra esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate, altre esposizioni non deteriorate ed esposizioni deteriorate (variabile “qualità del credito”).

La voce va compilata applicando i criteri di rilevazione previsti per le tavole A.3.1 e A.3.2 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell’impresa.

VERSO BANCHE:

PER CASSA:

TOTALMENTE GARANTITE:

26 **ESPOSIZIONE NETTA**

28 **FAIR VALUE DELLA GARANZIA**

PARZIALMENTE GARANTITE:

30 **ESPOSIZIONE NETTA**

32 **FAIR VALUE DELLA GARANZIA**

FUORI BILANCIO:

TOTALMENTE GARANTITE:

34 **ESPOSIZIONE NETTA**

36 FAIR VALUE DELLA GARANZIA

PARZIALMENTE GARANTITE:

38 ESPOSIZIONE NETTA

40 FAIR VALUE DELLA GARANZIA

VERSO CLIENTELA:

PER CASSA:

TOTALMENTE GARANTITE:

42 ESPOSIZIONE NETTA

44 FAIR VALUE DELLA GARANZIA

PARZIALMENTE GARANTITE:

46 ESPOSIZIONE NETTA

48 FAIR VALUE DELLA GARANZIA

FUORI BILANCIO:

TOTALMENTE GARANTITE:

50 ESPOSIZIONE NETTA

52 FAIR VALUE DELLA GARANZIA

PARZIALMENTE GARANTITE:

54 ESPOSIZIONE NETTA

56 FAIR VALUE DELLA GARANZIA

Voce: **41087**

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE

La presente voce include tutti i finanziamenti verso clientela, indipendentemente dai portafogli contabili di appartenenza, distinguendo tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero.

Va indicato il valore lordo di bilancio.

Con riferimento alle sole unità operanti in Italia la voce deve essere ripartita per tipologia di garanzia.

Le garanzie oggetto di rilevazione devono rispondere ai requisiti generali previsti dalla normativa prudenziale in materia di tecniche di attenuazione del rischio di credito.

Le garanzie sono distinte in: reali e personali (queste ultime includono anche i derivati su crediti). Le garanzie personali sono suddivise in: garanzie di Stati e di altri enti pubblici; garanzie di banche; garanzie di imprese non bancarie; garanzie di altri soggetti (famiglie consumatrici e istituzioni sociali private).

Nell'ipotesi di crediti parzialmente garantiti l'ammontare non oggetto di copertura va attribuito alla categoria dei crediti non garantiti.

Per le garanzie reali rappresentate da ipoteche occorre prendere in considerazione l'originario valore di iscrizione dell'ipoteca al netto di preesistenti ipoteche o gravami. Per le garanzie reali rappresentate da pegni occorre prendere in considerazione l'originario valore di stima o di perizia.

Ove siano acquisite due o più garanzie personali, si considera la somma dei valori delle garanzie, salvo che ricorrano vincoli di solidarietà fra i garanti.

Nell'ipotesi di concomitanza di garanzie di differente specie nell'ambito di quelle previste, l'ammontare del credito oggetto di copertura va ripartito (sino a concorrenza del valore di ciascuna tipologia di garanzia) attribuendolo dapprima alla quota di credito assistita da garanzia reale, poi a quella assistita da garanzia personale. Nel caso di concorso di garanzie personali rilasciate da soggetti appartenenti a categorie diverse, l'attribuzione va effettuata in base al seguente ordine convenzionale:

- 1) garanzie di amministrazioni centrali italiane;
- 2) garanzie di amministrazioni locali italiane;
- 3) garanzie di enti di previdenza e assistenza italiani;
- 4) garanzie di amministrazioni pubbliche estere;
- 5) garanzie di banche;

- 6) garanzie di imprese non bancarie;
- 7) garanzie di altri soggetti.

Relativamente alla controparte del rapporto è prevista l'indicazione del “settore di attività economica”, del “ramo di attività economica” e della “provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

È prevista la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile: “proprie/cedute non cancellate”) e la ripartizione per “finalità del credito” (cfr. Avvertenze Generali, paragrafo “Classificazione del credito per destinazione economica degli investimenti e per leggi incentivanti”, sottoparagrafo “Finalità del credito”).

Voce: **41088**

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: SOFFERENZE - DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE

Cfr. voce 41087 relativamente ai finanziamenti in sofferenza.

La presente voce include tutti i finanziamenti verso clientela classificati in sofferenza, indipendentemente dai portafogli contabili di appartenenza (esclusi il portafoglio di negoziazione e i derivati di copertura), distinguendo tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero.

Va indicato il valore lordo di bilancio.

Con riferimento alle sole unità operanti in Italia la voce deve essere ripartita per tipologia di garanzia, secondo i medesimi criteri di computo di cui alla voce 41087.

Relativamente alla controparte del rapporto è prevista l'indicazione del "settore di attività economica", del "ramo di attività economica" e della "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

È prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate") e, relativamente ai finanziamenti erogati alle famiglie, la ripartizione per "finalità del credito" (cfr. Avvertenze Generali, paragrafo "Classificazione del credito per destinazione economica degli investimenti e per leggi incentivanti", sottoparagrafo "Finalità del credito").

È altresì prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

Voce: **41089**

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: INADEMPIENZE PROBABILI - DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE

Cfr. voce 41087 relativamente alle inadempienze probabili.

La presente voce include tutti i finanziamenti verso clientela classificati tra le inadempienze probabili, indipendentemente dai portafogli contabili di appartenenza (esclusi il portafoglio di negoziazione e i derivati di copertura), distinguendo tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero.

Va indicato il valore lordo di bilancio.

Con riferimento alle sole unità operanti in Italia la voce deve essere ripartita per tipologia di garanzia, secondo i medesimi criteri di computo di cui alla voce 41087.

Relativamente alla controparte del rapporto è prevista l'indicazione del "settore di attività economica", del "ramo di attività economica" e della "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

È prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate") e la ripartizione per "finalità del credito".

È inoltre prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

Voce: **41090**

**FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: SCADUTI E/O
SCONFINANTI DETERIORATI - DATI SETTORIZZATI RIPARTITI
PER GARANZIE**

Cfr. voce 41087 relativamente ai finanziamenti scaduti e/o sconfinanti deteriorati.

La presente voce include tutti i finanziamenti verso clientela scaduti e/o sconfinanti deteriorati, indipendentemente dai portafogli contabili di appartenenza (esclusi il portafoglio di negoziazione e i derivati di copertura), distinguendo tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero.

Va indicato il valore lordo di bilancio.

Con riferimento alle sole unità operanti in Italia la voce deve essere ripartita per tipologia di garanzia, secondo i medesimi criteri di computo di cui alla voce 41087.

Relativamente alla controparte del rapporto è prevista l'indicazione del "settore di attività economica", del "ramo di attività economica" e della "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

È prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate") e la ripartizione per "finalità del credito".

È inoltre prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

Voce: **40733**

RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI DETERIORATI VERSO CLIENTELA: DATI NOMINATIVI

La presente voce si riferisce alle sole unità operanti in Italia e riguarda esclusivamente le rettifiche di valore relative a finanziamenti deteriorati verso clientela. Sono pertanto escluse le rettifiche di valore connesse con il rischio Paese e con il rischio latente nei finanziamenti diversi da quelli deteriorati.

È prevista la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile: “proprie/cedute non cancellate”).

Cfr. voce 41066, sottovoci da 22 a 28.

04 SU FINANZIAMENTI NON INFERIORI A 500.000 EURO

La presente sottovoce prevede la classificazione nominativa delle controparti.

08 SU ALTRI FINANZIAMENTI

Sono incluse tutte le rettifiche di valore relative a finanziamenti deteriorati ancorché effettuate con metodologie forfaitarie.

Voce: **41091**

RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA - DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE

Occorre distinguere le unità operanti in Italia dalle unità operanti all'estero. Le rettifiche di valore di cui alle sottovoci 02, 06 e 14, per la componente Italia, corrispondono a quelli di cui alla voce 40733.

Con riferimento alle sole unità operanti in Italia la voce deve essere ripartita per tipologia di garanzia, secondo i medesimi criteri di computo di cui alla voce 41087.

Tuttavia, nell'ipotesi di garanzie parziali e in quella di concomitanza di garanzie di differente specie nell'ambito di quelle previste, l'ammontare delle rettifiche va ripartito attribuendolo nell'ordine: a) alla quota di credito non garantita; b) alla quota di credito assistita da garanzia reale; c) alla quota di credito assistita da garanzia personale. Nel caso di concorso di garanzie personali rilasciate da soggetti appartenenti a categorie diverse, l'attribuzione va effettuata in base al seguente ordine convenzionale:

- 1) garanzie di altri soggetti;
- 2) garanzie di imprese non bancarie;
- 3) garanzie di banche;
- 4) garanzie di Stati e altri enti pubblici.

Relativamente alla controparte del rapporto è prevista l'indicazione del "settore di attività economica", del "ramo di attività economica" e della "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

È prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate") e la ripartizione per "finalità del credito".

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e ai finanziamenti scaduti e/o sconfinanti deteriorati è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

Ai fini dell'individuazione dei finanziamenti oggetto di concessioni si rinvia alle Avvertenze Generali, paragrafo "Qualità del credito".

02 SU SOFFERENZE

06 SU INADEMPIENZE PROBABILI

14 SU FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI

SU ALTRI FINANZIAMENTI NON DETERIORATE:

Nella presente sottovoce confluiscono le svalutazioni generiche effettuate sui finanziamenti non deteriorati (ad esempio, a fronte del rischio settore, del rischio paese, ecc.).

22 **OGGETTO DI CONCESSIONI**

26 **ALTRI**

Voce: **41097**

ESPOSIZIONI CREDITIZIE SCADUTE NON DETERIORATE

Va indicato il valore di bilancio.

Si distingue per portafoglio di classificazione contabile: 1) attività finanziarie detenute per la negoziazione; 2) attività finanziarie designate al fair value; 3) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; 4) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; 5) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; 6) gruppi di attività in via di dismissione; (variabile “portafoglio contabile”).

È prevista la distinzione per fascia scaduto: 1) da 1 giorno a 30 giorni; 2) da oltre 30 giorni fino a 90 giorni; 3) oltre 90 giorni (variabile “fascia scaduto”).

È altresì richiesta la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate a fini prudenziali e di bilancio”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile “proprie/cedute non cancellate”).

Ai fini dell’individuazione delle esposizioni creditizie oggetto di concessioni si rinvia alle Avvertenze Generali, paragrafo “Qualità del credito”.

OGGETTO DI CONCESSIONI:

FINANZIAMENTI:

- 02** **VERSO BANCHE**
- 04** **VERSO CLIENTELA**
- 06** **TITOLI DI DEBITO**

ALTRE:

FINANZIAMENTI:

- 12** **VERSO BANCHE**
- 14** **VERSO CLIENTELA**
- 16** **TITOLI DI DEBITO**

Voce: **41098**

**ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE
VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO
BANCHE**

La voce è riconducibile alla tabella 4.1 della nota integrativa, Parte B – Attivo, del bilancio dell'impresa, colonna “di cui: impaired acquisite o originate”.

CREDITI VERSO BANCHE CENTRALI:

- 04** DEPOSITI A SCADENZA
- 08** RISERVA OBBLIGATORIA
- 12** PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI
- 16** ALTRI

CREDITI VERSO BANCHE:

- 20** CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA
- 24** DEPOSITI A SCADENZA

ALTRI FINANZIAMENTI:

- 28** PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI
- 32** FINANZIAMENTI PER LEASING
- 36** ALTRI
- 40** TITOLI DI DEBITO

È richiesta la distinzione tra titoli di debito strutturati e altri.

Voce: **41099**

**ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE
VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO
CLIENTELA**

La voce è riconducibile alla tabella 4.2 della nota integrativa, Parte B – Attivo, del bilancio dell'impresa, colonna “di cui: impaired acquisite o originate”.

- 04** CONTI CORRENTI
- 08** PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI
- 12** MUTUI
- 16** CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONE DEL QUINTO
- 20** FINANZIAMENTI PER LEASING
- 24** FACTORING
- 28** ALTRI FINANZIAMENTI
- 32** TITOLI DI DEBITO

È richiesta la distinzione tra titoli di debito strutturati e altri.

Voce: **41110**

RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO CLIENTELA

Cfr. voce 41099.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce l'ammontare delle rettifiche di valore complessive, in essere alla data di riferimento della segnalazione, connesse con le esposizioni di cui alla voce 41099.

RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU:

- 04** CONTI CORRENTI
- 08** PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI
- 12** MUTUI
- 16** CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONI DEL QUINTO
- 20** FINANZIAMENTI PER LEASING
- 24** FACTORING
- 28** ALTRI FINANZIAMENTI
- 32** TITOLI DI DEBITO

Voce: **67728**

**VARIAZIONI DELLE OPERAZIONI DI MICROCREDITO:
AMMONTARE**

È prevista la ripartizione tra sofferenze, altre esposizioni deteriorate ed esposizioni non deteriorate (Variabile “qualità del credito”).

VARIAZIONI IN AUMENTO

NUOVE OPERAZIONI

- 14** MICROCREDITO PRODUTTIVO
- 16** MICROCREDITO SOCIALE
- 18** MICROLEASING FINANZIARIO
- 20** OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE
- 22** ALTRI CREDITI

RINNOVI DI OPERAZIONI GIÀ ESISTENTI

- 24** MICROCREDITO PRODUTTIVO
- 26** MICROCREDITO SOCIALE
- 28** MICROLEASING FINANZIARIO
- 30** OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE
- 32** ALTRI CREDITI

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

- 34** MICROCREDITO PRODUTTIVO
- 36** MICROCREDITO SOCIALE
- 38** MICROLEASING FINANZIARIO
- 40** OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE
- 42** ALTRI CREDITI

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

RIMBORSI

44	MICROCREDITO PRODUTTIVO
46	MICROCREDITO SOCIALE
48	MICROLEASING FINANZIARIO
50	OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE
53	ALTRI CREDITI
	CANCELLAZIONI
56	MICROCREDITO PRODUTTIVO
58	MICROCREDITO SOCIALE
60	MICROLEASING FINANZIARIO
62	OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE
65	ALTRI CREDITI
	ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
68	MICROCREDITO PRODUTTIVO
70	MICROCREDITO SOCIALE
72	MICROLEASING FINANZIARIO
74	OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE
77	ALTRI CREDITI

Sottosezione:

**4 – ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI
INTEGRATIVI
PARTE 4 - NOTIZIE COMPLEMENTARI**

Voce: **40812**

TITOLI DI DEBITO: RIPARTIZIONE PER PRINCIPALI CATEGORIE DI EMITTENTI

Va indicato il valore netto di bilancio, distinguendo tra unità operanti in Italia ed unità operanti all'estero.

È prevista la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio” e attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile “proprie/cedute non cancellate”).

ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE:

- 31** TITOLI DI BANCHE CENTRALI
- 33** TITOLI DI STATO
- 35** TITOLI DI ALTRI ENTI PUBBLICI
- 37** TITOLI EMESSI DA BANCHE
- 39** TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ FINANZIARIE
- 41** TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE
- 47** TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI

ALTRI PORTAFOGLI CONTABILI:

È richiesta la distinzione per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile “portafoglio contabile”).

È richiesta la distinzione tra esposizioni deteriorate e esposizioni non deteriorate (variabile “qualità del credito”).

- 45** TITOLI DI BANCHE CENTRALI
- 44** TITOLI DI STATO
- 46** TITOLI DI ALTRI ENTI PUBBLICI
- 48** TITOLI EMESSI DA BANCHE
- 50** TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ FINANZIARIE
- 52** TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE

56 TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI

Sottosezione:

5 – ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: CONTO ECONOMICO - COSTI

La presente sottosezione contiene informazioni riferite alle unità operanti in Italia e alle unità operanti all'estero ripartite per paese di insediamento.

Voce: **40860**

INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI

Questa voce corrisponde alla voce 20 del conto economico nonché alla tabella 1.3 della nota integrativa, Parte C, del bilancio dell'impresa.

PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO:

02 DEBITI VERSO BANCHE CENTRALI

04 DEBITI VERSO BANCHE

06 DEBITI VERSO CLIENTELA

TITOLI IN CIRCOLAZIONE:

08 OBBLIGAZIONI

11 ALTRI TITOLI

PASSIVITÀ FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE:

14 DEBITI

16 TITOLI DI DEBITO

18 DERIVATI PLURIFLUSSO

20 DERIVATI CONNESSI CON LA FAIR VALUE OPTION

PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE:

22 DEBITI

24 TITOLI DI DEBITO

28 ALTRE PASSIVITÀ E FONDI

34 DIFFERENZIALI RELATIVI A DERIVATI DI COPERTURA

La presente sottovoce può assumere valore negativo.

36 ATTIVITÀ FINANZIARIE

Voce: **40883**

**RETTIFICHE DI VALORE PER RISCHIO DI CREDITO DELLE
ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON
IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA**

Questa voce corrisponde alla colonna “rettifiche di valore” riportata nella tabella 8.2 della nota integrativa, Parte C, del bilancio dell’impresa.

E’ prevista la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: “Primo stadio”, “Secondo stadio” e “Terzo stadio” (variabile “Stadi di rischio di credito”). Limitatamente alle sottovoci 04, 12 e 20 è prevista esclusivamente la segnalazione del “Terzo stadio”.

TITOLI DI DEBITO:

04 WRITE-OFF

08 ALTRE

FINANZIAMENTI:

VERSO CLIENTELA

12 WRITE-OFF

16 ALTRE

VERSO BANCHE:

20 WRITE-OFF

24 ALTRE

Voce: **40885**

**RETTIFICHE DI VALORE PER RISCHIO DI CREDITO DELLE
ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON
IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA: CREDITI
IMPAIRED ACQUISITI O ORIGINATI**

Questa voce corrisponde agli importi della colonna “rettifiche di valore”, riga “di cui: crediti impaired acquisiti o originati” riportate nella tabella 8.2 della nota integrativa, Parte C, del bilancio dell’impresa.

E’ prevista la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: “Primo stadio”, “Secondo stadio” e “Terzo stadio” (variabile “Stadi di rischio di credito”). Limitatamente alla sottovoce 04 è prevista esclusivamente la segnalazione del “Terzo stadio”.

04 WRITE-OFF

08 ALTRE

Voce: **40887**

**RETTIFICHE DI VALORE PER RISCHIO DI CREDITO DELLE
ATTIVITÀ FINANZIARIE CLASSIFICATE COME ATTIVITÀ
POSSEDUTE PER LA VENDITA**

E' prevista la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio" e "Terzo stadio" (variabile "Stadi di rischio di credito").

- 04** ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO
- 08** ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA

Voce: **40889**

**RETTIFICHE DI VALORE PER RISCHIO DI CREDITO DELLE
ATTIVITÀ FINANZIARIE CLASSIFICATE COME ATTIVITÀ
OPERATIVE CESSATE**

E' prevista la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio" e "Terzo stadio" (variabile "Stadi di rischio di credito").

04 ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO

08 ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON
IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA

Voce: **40888**

SPESE AMMINISTRATIVE – SPESE PER IL PERSONALE

Questa voce corrisponde alla sottovoce a) della voce 160 del conto economico nonché alla tabella 10.1 della nota integrativa, Parte C, del bilancio dell'impresa, al lordo dei recuperi di spesa per dipendenti propri distaccati presso terzi.

PERSONALE DIPENDENTE:

02 SALARI E STIPENDI

04 ONERI SOCIALI

06 INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO

08 SPESE PREVIDENZIALI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO:

09 ACCANTONAMENTI

11 VERSAMENTI ALL'INPS

ACCANTONAMENTO AL FONDO TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI:

12 A CONTRIBUZIONE DEFINITA

14 A BENEFICI DEFINITI

VERSAMENTI AI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ESTERNI:

16 A CONTRIBUZIONE DEFINITA

18 A BENEFICI DEFINITI

20 COSTI DERIVANTI DA ACCORDI DI PAGAMENTO BASATI SU PROPRI STRUMENTI PATRIMONIALI

ALTRI BENEFICI A FAVORE DEI DIPENDENTI:

22 ONERI PER CESSAZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Nella presente sottovoce figurano i costi sostenuti dalla banca per incentivare l'esodo del personale.

24 ALTRI

26 ALTRO PERSONALE IN ATTIVITÀ

Nella presente sottovoce figurano, tra l'altro i rimborsi di spesa per i dipendenti di terzi distaccati presso l'azienda nonché le spese riferite ai contratti di lavoro atipici. Tali spese vanno rilevate anche se il contratto di lavoro scade prima della data di riferimento della segnalazione.

28 AMMINISTRATORI

29 SINDACI

30 PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO

Voce: **40890**

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

Questa voce corrisponde alla sottovoce b) della voce 160 del conto economico del bilancio dell'impresa.

02 SPESE INFORMATICHE

SPESE PER IMMOBILI/MOBILI:

04 CANONI PASSIVI

06 ALTRE SPESE

08 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI NON PROFESSIONALI

10 SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PROFESSIONALI

12 PREMI ASSICURATIVI

14 SPESE PUBBLICITARIE

16 IMPOSTE INDIRETTE E TASSE

18 ALTRE

Voce: **40893**

ACCANTONAMENTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI

Questa voce corrisponde agli accantonamenti lordi che concorrono alla formazione della voce 170 del conto economico del bilancio dell'impresa.

04 ACCANTONAMENTI PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVI A IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

08 ACCANTONAMENTI RELATIVI AD ALTRI IMPEGNI E ALTRE GARANZIE RILASCIATE

ACCANTONAMENTI AGLI ALTRI FONDI PER RISCHI E ONERI:

12 CONTROVERSIE LEGALI E FISCALI

16 ALTRI

Voce: **40895**

RETTIFICHE DI VALORE SU ATTIVITÀ MATERIALI

Questa voce corrisponde alle colonne “ammortamento” e “rettifiche di valore per deterioramento” riportate nella tabella 12.1. della nota integrativa, Parte C, del bilancio dell’impresa.

AMMORTAMENTI DI:

ATTIVITÀ MATERIALI AD USO FUNZIONALE:

02 DI PROPRIETA’

06 DIRITTI D’USO ACQUISITI CON IL LEASING

ATTIVITÀ MATERIALI DETENUTE A SCOPO DI INVESTIMENTO:

10 DI PROPRIETA’

14 DIRITTI D’USO ACQUISITI CON IL LEASING

RETTIFICHE DI VALORE PER DETERIORAMENTO DI:

ATTIVITÀ MATERIALI AD USO FUNZIONALE:

18 DI PROPRIETA’

22 DIRITTI D’USO ACQUISITI CON IL LEASING

ATTIVITÀ MATERIALI DETENUTE A SCOPO DI INVESTIMENTO:

26 DI PROPRIETA’

27 DIRITTI D’USO ACQUISITI CON IL LEASING

28 RIMANENZE

Voce: **40896**

RETTIFICHE DI VALORE SU ATTIVITÀ IMMATERIALI

Questa voce corrisponde alle colonne “ammortamento” e “rettifiche di valore per deterioramento” riportate nella tabella 13.1 della nota integrativa, Parte C, del bilancio dell’impresa.

AMMORTAMENTI DI:

ATTIVITÀ IMMATERIALI DI PROPRIETÀ:

02 GENERATE INTERNAMENTE DALL’AZIENDA

04 ALTRE

05 DIRITTI D’USO ACQUISITI CON IL LEASING

RETTIFICHE DI VALORE PER DETERIORAMENTO DI:

ATTIVITÀ IMMATERIALI DI PROPRIETÀ:

08 GENERATE INTERNAMENTE DALL’AZIENDA

10 ALTRE

14 DIRITTI D’USO ACQUISITI CON IL LEASING

Voce: **40898**

ALTRI ONERI DI GESTIONE

Questa voce corrisponde alla voce 14.1 della nota integrativa, Parte C, del bilancio dell'impresa.

Voce: **40906**

RETTIFICHE DI VALORE DELL'AVVIAMENTO

Questa voce corrisponde alla voce 240 del conto economico del bilancio dell'impresa.

Voce: **40910**

IMPOSTE

SUL REDDITO D'ESERCIZIO DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE:

Nella presente voce vanno indicate le imposte da pagare che concorrono alla formazione della voce 270 del conto economico del bilancio dell'impresa quando questa presenta saldo negativo.

- 02** IRES
- 04** IRAP
- 06** ALTRE IMPOSTE

RELATIVE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE:

Nella presente voce vanno indicate le imposte da pagare che concorrono alla formazione della voce 5 della tabella 20.1 della nota integrativa, Parte C, del bilancio dell'impresa quando questa presenta saldo negativo.

- 08** IRES
- 10** IRAP
- 12** ALTRE IMPOSTE

Voce: **40914**

UTILE D'ESERCIZIO

Questa voce corrisponde alla voce 300 del conto economico del bilancio dell'impresa quando questa presenta segno algebrico positivo.

Sottosezione:

6 – ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: CONTO ECONOMICO - RICAVI

La presente sottosezione contiene informazioni riferite alle unità operanti in Italia e alle unità operanti all'estero ripartite per paese di insediamento.

Voce: **40920**

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

Questa voce corrisponde alla voce 10 del conto economico nonché alla tabella 1.1 della nota integrativa, Parte C, del bilancio dell'impresa.

ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO:

ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE:

- 03** TITOLI DI DEBITO
- 05** FINANZIAMENTI
- 07** DERIVATI DI NEGOZIAZIONE
- 08** DERIVATI CONNESSI CON LA FAIR VALUE OPTION
- 11** ALTRI DERIVATI

ATTIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE:

- 13** TITOLI DI DEBITO
- 15** FINANZIAMENTI

ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE:

- 17** TITOLI DI DEBITO
- 19** FINANZIAMENTI

ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA:

- 21** TITOLI DI DEBITO
- 23** FINANZIAMENTI

ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO:

CREDITI VERSO BANCHE:

- 25** TITOLI DI DEBITO
- 27** FINANZIAMENTI

CREDITI VERSO CLIENTELA:

29 **TITOLI DI DEBITO**

31 **FINANZIAMENTI**

48 **ALTRE ATTIVITÀ**

54 **DIFFERENZIALI RELATIVI A DERIVATI DI COPERTURA**

La presente sottovoce può assumere valore negativo.

56 **PASSIVITÀ FINANZIARIE**

Voce: **40941**

**RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITÀ VALUTATE AL COSTO
AMMORTIZZATO**

Questa voce corrisponde alla colonna “riprese di valore” riportata nella tabella 8.1 della nota integrativa, Parte C, del bilancio dell’impresa.

E’ prevista la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: “Primo stadio”, “Secondo stadio” e “Terzo stadio” (variabile “Stadi di rischio di credito”).

CREDITI VERSO BANCHE:

02 FINANZIAMENTI:

06 TITOLI DI DEBITO:

CREDITI VERSO CLIENTELA:

10 FINANZIAMENTI:

14 TITOLI DI DEBITO:

Voce: **40947**

**RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE
CON IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA**

Questa voce corrisponde alla colonna “riprese di valore” riportata nella tabella 8.2 della nota integrativa, Parte C, del bilancio dell’impresa.

E’ prevista la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: “Primo stadio”, “Secondo stadio” e “Terzo stadio” (variabile “Stadi di rischio di credito”).

04 TITOLI DI DEBITO

FINANZIAMENTI:

08 VERSO CLIENTELA:

12 VERSO BANCHE:

Voce: **40949**

**RIPRESE DI VALORE RELATIVE A ATTIVITÀ FINANZIARIE
IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE VALUTATE AL FAIR
VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA**

La voce rappresenta un di cui della voce 40947.

E' prevista la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio" e "Terzo stadio" (variabile "Stadi di rischio di credito").

Voce: **40951**

**RIPRESE DI VALORE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ FINANZIARIE
CLASSIFICATE COME ATTIVITÀ POSSEDUTE PER LA VENDITA**

E' prevista la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio" e "Terzo stadio" (variabile "Stadi di rischio di credito").

- 04** ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO
- 08** ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA

Voce: **40953**

**RIPRESE DI VALORE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ FINANZIARIE
CLASSIFICATE COME ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE**

E' prevista la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio" e "Terzo stadio" (variabile "Stadi di rischio di credito").

- 04** ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO
- 08** ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA

Voce: **40943**

RIATTRIBUZIONE A CONTO ECONOMICO DI FONDI PER RISCHI ED ONERI

In questa voce vanno segnalate le eventuali riattribuzioni a conto economico di fondi ritenuti esuberanti, relativamente ai fondi di cui alla voce 100 (“fondi per rischi ed oneri”) del passivo dello stato patrimoniale del bilancio dell’impresa. Cfr. voce 170 del conto economico del bilancio dell’impresa.

04 RIPRESE PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVE A IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

08 RIPRESE RELATIVE AD ALTRI IMPEGNI E ALTRE GARANZIE RILASCIATE

RIATTRIBUZIONI AGLI ALTRI FONDI PER RISCHI E ONERI:

12 CONTROVERSIE LEGALI E FISCALI

16 ALTRI

Voce: **40945**

RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITÀ MATERIALI

Questa voce corrisponde alla colonna “riprese di valore” riportata nella tabella 12.1 della nota integrativa, Parte C, del bilancio dell’impresa.

ATTIVITÀ MATERIALI AD USO FUNZIONALE:

- 02** DI PROPRIETÀ
- 06** DIRITTI D’USO ACQUISITI CON IL LEASING

ATTIVITÀ MATERIALI DETENUTE A SCOPO DI INVESTIMENTO:

- 10** DI PROPRIETÀ
- 11** DIRITTI D’USO ACQUISITI CON IL LEASING
- 12** RIMANENZE

Voce: **40954**

RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITÀ IMMATERIALI

Questa voce corrisponde alla colonna “riprese di valore” riportata nella tabella 13.1 della nota integrativa, Parte C, del bilancio dell’impresa.

DI PROPRIETÀ:

- 02** GENERATE INTERNAMENTE DALL’AZIENDA
- 04** ALTRE
- 08** DIRITTI D’USO ACQUISITI CON IL LEASING

Voce: **40956**

ALTRI PROVENTI DI GESTIONE

Questa voce corrisponde alla voce 14.2 della nota integrativa, Parte C, del bilancio dell'impresa. Essa include anche i recuperi di spesa per dipendenti propri distaccati presso terzi e la riattribuzione a conto economico del fondo di trattamento di fine rapporto e dei fondi assimilati.

02 RECUPERO IMPOSTE E TASSE

04 FITTI E CANONI ATTIVI

PROVENTI PER SERVIZI INFORMATICI RESI:

06 A SOCIETÀ DEL GRUPPO

08 TERZI

RECUPERI DI SPESE:

10 PER DIPENDENTI PROPRI DISTACCATI PRESSO TERZI

12 SU DEPOSITI E C/C

14 ALTRI

16 RIATTRIBUZIONE A CONTO ECONOMICO DEL FONDO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DI ALTRI FONDI DI QUIESCENZA E PREVIDENZA

Sono inclusi convenzionalmente anche gli utili rivenienti da valutazioni attuariali (ad es. variazione tasso di attualizzazione) sui piani a benefici definiti.

18 ALTRI PROVENTI

Voce: **40968**

IMPOSTE: SALDO POSITIVO

02 SUL REDDITO D'ESERCIZIO DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE

Nella presente sottovoce va indicato il saldo positivo delle imposte che concorrono alla formazione della voce 270 del conto economico del bilancio dell'impresa.

04 RELATIVE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE

Nella presente sottovoce va indicato il saldo positivo delle imposte che concorrono alla formazione della voce 5 della tabella 20.1 della nota integrativa, Parte C, del bilancio dell'impresa.

Voce: **40970**

PERDITA D'ESERCIZIO

Questa voce corrisponde alla voce 300 del conto economico del bilancio dell'impresa quando questa presenta segno negativo.

Sottosezione:

7 – ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: CONTO ECONOMICO - DATI INTEGRATIVI

Voce: **40993**

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI SU FINANZIAMENTI RIPARTITI PER FORMA TECNICA

Occorre distinguere tra unità operanti in Italia ed unità operanti all'estero.

È richiesta la distinzione per portafoglio di classificazione contabile: 1) attività finanziarie detenute per la negoziazione; 2) attività finanziarie designate al fair value; 3) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; 4) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; 5) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; 6) attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile “portafoglio contabile”).

È prevista la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio” e attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile “proprie/cedute non cancellate”).

È richiesta la classificazione (ad eccezione delle sottovoci 20 e 68) per qualità del credito (variabile “qualità del credito”).

BANCHE CENTRALI:

02 RISERVA OBBLIGATORIA

Cfr. sottovoce 41065.02.

04 DEPOSITI VINCOLATI

Cfr. sottovoce 41065.04.

06 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

Cfr. sottovoce 41065.06.

08 ALTRI

Cfr. sottovoce 41065.08.

BANCHE:

10 CONTI CORRENTI E DEPOSITI

Cfr. sottovoce 41065.10.

12 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

Cfr. sottovoce 41065.13.

14 MUTUI

Cfr. sottovoce 41065.16.

16 FINANZIAMENTI PER LEASING

Cfr. sottovoce 41065.18.

18 ALTRI FINANZIAMENTI

Cfr. sottovoce 41065.20.

20 SOFFERENZE NON RIPARTITE

Cfr. sottovoce 41065.21.

CLIENTELA:

22 CONTI CORRENTI E DEPOSITI

Cfr. sottovoce 41065.28.

24 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

Cfr. sottovoce 41065.31.

MUTUI:

26 SU IMMOBILI RESIDENZIALI

Per la definizione di immobili residenziali cfr. la Circolare n.286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare”.

Cfr. sottovoce 41065.34.

28 ALTRI

Cfr. sottovoce 41065.36.

LEASING FINANZIARIO: CREDITI PER CONTRATTI ATTIVI

29 IMMOBILIARE

Cfr. sottovoce 41065.39.

31 MOBILIARE

Cfr. voce 41065, sottovoci 41, 43 e 45.

33 STRUMENTALE

Cfr. sottovoce 41065.37.

35 LEASING FINANZIARIO: ALTRI CREDITI

Cfr. voce 41065, sottovoce 49, 51 e 53.

37 OPERAZIONI DI FACTORING

Cfr. sottovoci 41065.55 e 41065.57.

39 CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONI DEL QUINTO

Cfr. sottovoci 41065.59, 41065.61 e 41065.63.

41 ALTRI FINANZIAMENTI

Cfr. sottovoce 41065.46.

68 SOFFERENZE NON RIPARTITE

Cfr. sottovoce 41065.68.

Voce: **40994**

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI SU TITOLI DI DEBITO RIPARTITI PER PRINCIPALI CATEGORIE DI EMITTENTI

Occorre distinguere tra unità operanti in Italia ed unità operanti all'estero.

È prevista la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio” e attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile “proprie/cedute non cancellate”).

Cfr. voce 40812.

ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE:

- 31** TITOLI DI BANCHE CENTRALI
- 33** TITOLI DI STATO
- 35** TITOLI DI ALTRI ENTI PUBBLICI
- 37** TITOLI EMESSI DA BANCHE
- 39** TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ FINANZIARIE
- 41** TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE
- 42** TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI

ALTRI PORTAFOGLI CONTABILI:

È richiesta la distinzione per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile “portafoglio contabile”).

È richiesta la distinzione tra interessi e proventi percepiti su esposizioni deteriorate e esposizioni non deteriorate (variabile “qualità del credito”).

- 45** TITOLI DI BANCHE CENTRALI
- 44** TITOLI DI STATO
- 46** TITOLI DI ALTRI ENTI PUBBLICI
- 48** TITOLI EMESSI DA BANCHE
- 50** TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ FINANZIARIE

52 TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE

56 TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI

Sottosezione:

8 – ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: UNITÀ OPERANTI ALL'ESTERO
PARTE 1 – DATI PATRIMONIALI

È richiesta l'indicazione dello Stato di insediamento della filiale estera.

Voce: **40854**

ESPOSIZIONI CREDITIZIE NETTE

È richiesta la distinzione per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie detenute per la negoziazione (limitatamente alle sottovoci 24 e 34); attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile “portafoglio contabile”).

È prevista la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile: “proprie/cedute non cancellate”).

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile “esposizioni con/senza concessioni”).

DETERIORATE:

BANCHE:

- 02** SOFFERENZE
- 06** INADEMPIENZE PROBABILI
- 08** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

CLIENTELA:

- 12** SOFFERENZE
- 16** INADEMPIENZE PROBABILI
- 18** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

NON DETERIORATE:

Ai fini dell'individuazione delle altre esposizioni creditizie oggetto di concessioni si rinvia alle Avvertenze Generali, paragrafo “Qualità del credito”.

BANCHE

- 22** OGGETTO DI CONCESSIONI
- 24** ALTRE

CLIENTELA

32 **OGGETTO DI CONCESSIONI**

34 **ALTRE**

Voce: **40855**

FINANZIAMENTI

È richiesta la distinzione per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie detenute per la negoziazione (limitatamente alle sottovoci 24 e 34); attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile “portafoglio contabile”).

È prevista la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile: “proprie/cedute non cancellate”).

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile “esposizioni con/senza concessioni”).

Va indicato il valore netto di bilancio.

DETERIORATI:

BANCHE:

- 02** SOFFERENZE
- 06** INADEMPIENZE PROBABILI
- 08** FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI

CLIENTELA:

- 12** SOFFERENZE
- 16** INADEMPIENZE PROBABILI
- 18** FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI

NON DETERIORATI:

Ai fini dell'individuazione degli altri finanziamenti oggetto di concessioni si rinvia alle Avvertenze Generali, paragrafo “Qualità del credito”.

BANCHE

- 22** OGGETTO DI CONCESSIONI

24 ALTRI FINANZIAMENTI

CLIENTELA

32 OGGETTO DI CONCESSIONI

34 ALTRI FINANZIAMENTI

Voce: **40856**

RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SULLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE

È richiesta la distinzione per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie detenute per la negoziazione (limitatamente alle sottovoci 14 e 34); attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile “portafoglio contabile”).

È prevista la distinzione tra rettifiche di valore a fronte di attività “proprie”, attività “cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile: “proprie/cedute non cancellate”).

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile “esposizioni con/senza concessioni”).

BANCHE:

02 SOFFERENZE

06 INADEMPIENZE PROBABILI

08 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

Ai fini dell'individuazione delle altre esposizioni creditizie oggetto di concessioni si rinvia alle Avvertenze Generali, paragrafo “Qualità del credito”.

12 OGGETTO DI CONCESSIONI

14 ALTRE

CLIENTELA:

22 SOFFERENZE

26 INADEMPIENZE PROBABILI

28 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

Ai fini dell'individuazione delle altre esposizioni creditizie oggetto di concessioni si rinvia alle Avvertenze Generali, paragrafo "Qualità del credito".

32 **OGGETTO DI CONCESSIONI**

34 **ALTRE**

Voce: **40857**

RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI

È richiesta la distinzione per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie detenute per la negoziazione (limitatamente alle sottovoci 14 e 34); attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile “portafoglio contabile”).

È prevista la distinzione tra rettifiche di valore a fronte di attività “proprie”, attività “cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile: “proprie/cedute non cancellate”).

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile “esposizioni con/senza concessioni”).

BANCHE:

02 SOFFERENZE

06 INADEMPIENZE PROBABILI

08 FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI

FINANZIAMENTI NON DETERIORATI

Ai fini dell'individuazione degli altri finanziamenti oggetto di concessioni si rinvia alle Avvertenze Generali, paragrafo “Qualità del credito”.

12 OGGETTO DI CONCESSIONI

14 ALTRI FINANZIAMENTI

CLIENTELA:

22 SOFFERENZE

26 INADEMPIENZE PROBABILI

28 FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI

FINANZIAMENTI NON DETERIORATI

Ai fini dell'individuazione degli altri finanziamenti oggetto di concessioni si rinvia alle Avvertenze Generali, paragrafo “Qualità del credito”.

32 **OGGETTO DI CONCESSIONI**

34 **ALTRI FINANZIAMENTI**